



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 10

**Publicato sul sito www.agcm.it
17 marzo 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A476D - CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA-REVISIONE IMPEGNI	
<i>Provvedimento n. 31469</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
C12693 - GRUPPO INTERGEA/ALESSANDRIA AUTO	
<i>Provvedimento n. 31470</i>	7
C12703 - SUEZ INTERNATIONAL/ECOTEC-ECONET-ECOSISTEM	
<i>Provvedimento n. 31471</i>	13
C12705 - CESAR/LOGIMER-MDM	
<i>Provvedimento n. 31472</i>	20
C12688 - ITALGAS/2I RETE GAS	
<i>Provvedimento n. 31476</i>	28
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	100
AS2063 - COMUNE DI SAN SALVO (CH) - TRASFORMAZIONE REGRESSIVA IN AZIENDA SPECIALE	
CONSORTILE DELLA SOCIETÀ CIVETA	100
AS2064 – COMUNE DI SUBIACO (RM) - REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO	
DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	105
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	109
IP373 - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE	
<i>Provvedimento n. 31473</i>	109
PS12851 - TALEA GROUP-PROBLEMATICHE VARIE	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	111
CONFLITTO DI INTERESSI	112
SH1323 – GENNARO SANGIULIANO-MINISTRO DELLA CULTURA - PARERE POST CARICA	
VARIE	114
CONTRIBUTO ALL’ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE	
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L’ANNO 2025	
<i>Provvedimento n. 31468</i>	114

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A476D - CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA-REVISIONE IMPEGNI

Provvedimento n. 31469

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge n. 287 del 1990;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la propria delibera del 17 luglio 2014, n. 25035, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio (A476), ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi ("CONAI") e del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica ("COREPLA"; collettivamente anche, i "ConSORZI"), nonché del sistema autonomo P.A.R.I. della società Aliplast S.p.A. ("Aliplast") in qualità di parte segnalante, volto ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE da parte dei Consorzi in relazione ai comportamenti assunti nel mercato dell'avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali secondari e terziari;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la comunicazione del 20 febbraio 2015, con la quale CONAI e COREPLA hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 3 settembre 2015, n. 25609, con cui, in chiusura di istruttoria, sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dai Consorzi, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, "Impegni"), senza indicazione di un termine temporale per la loro cessazione;

VISTA l'istanza di revoca degli Impegni, presentata dai Consorzi il 20 settembre 2024 fondata sulle modifiche che hanno interessato il settore in esame negli anni trascorsi dalla chiusura dell'istruttoria e, in particolare, sull'evoluzione del quadro normativo e fattuale di riferimento, che a parere di CONAI e COREPLA avrebbero reso gli Impegni non più di immediata e piena applicazione;

VISTE le informazioni integrative prodotte dai Consorzi il 4 ottobre 2024 e le osservazioni presentate da Aliplast l'11 ottobre 2024;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2024, n. 31348, con la quale è stata avviata un'istruttoria (A476D) nei confronti di CONAI e COREPLA al fine di valutare, in contraddittorio con le Parti ed eventuali terzi interessati, l'istanza di revoca degli impegni da essi presentata, nella quale è stato fissato il termine di conclusione al 28 febbraio 2025;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la necessità di acquisire ulteriori elementi utili alla compiuta valutazione dell'istanza di revoca dei Consorzi, alla luce delle ulteriori informazioni prodotte da Aliplast nelle comunicazioni del 28 e 29 gennaio e 5, 14 e 21 febbraio 2025;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare il contraddittorio anche con la stessa Aliplast e la necessità di garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa;

RITENUTO, pertanto, necessario differire il termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 28 febbraio 2025;

DELIBERA

di prorogare al 30 aprile 2025 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12693 - GRUPPO INTERGEA/ALESSANDRIA AUTO

Provvedimento n. 31470

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da Gruppo Intergea S.p.A. pervenuta in data 16 dicembre 2024;

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 10 gennaio 2025, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate da Gruppo Intergea S.p.A., pervenute in data 7 febbraio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Gruppo Intergea S.p.A. (di seguito, "Intergea") è la capogruppo del Gruppo Intergea, attivo in diverse province del Nord Italia nella vendita al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali nuovi ed usati, nella fornitura di servizi di assistenza *post-vendita* e nella fornitura di ricambistica al dettaglio. Il Gruppo Intergea è titolare - tramite le sue concessionarie - di numerosi mandati di vendita per diverse case automobilistiche, operando per i marchi del Gruppo Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DR, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot), Volvo, Renault e Volkswagen.

2. Intergea è controllata dalla *holding* LDP Investment S.r.l., a sua volta controllata da una persona fisica. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Intergea, nell'anno finanziario 2023, è stato pari a circa [1-2]* miliardi di euro, quasi interamente conseguito in Italia.

3. Alessandria Auto S.p.A. (di seguito, la "Target" o "Alessandria Auto" e, insieme a Gruppo Intergea, "le Parti") è una concessionaria automobilistica, anch'essa attiva nella commercializzazione e vendita di autoveicoli nuovi e usati, nella fornitura di servizi di assistenza *post-vendita* e nella fornitura di ricambistica al dettaglio, con sedi operative nei comuni di

*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Alessandria e Asti. Alessandria risulta controllata congiuntamente da Centralcar S.r.l. e Autovar S.r.l., il cui capitale è ultimamente riconducibile a persone fisiche.

4. Il fatturato realizzato dalla Target, nell'anno finanziario 2023, ammonta a circa [35-100] milioni di euro, quasi interamente conseguito in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Intergea, del controllo esclusivo su Alessandria Auto.

6. Il contratto stipulato tra le Parti prevede che, alla data del *closing*, le società Centralcar S.r.l. e Autovar S.r.l., cedano al Gruppo Intergea la totalità delle azioni da esse detenute (corrispondente al 100% del capitale sociale) della Target.

7. Le Parti hanno, inoltre, pattuito talune restrizioni consistenti nell'impegno [omissis].

8. La *ratio* dell'Operazione, secondo quanto indicato dalla parte notificante, si rinviene nell'intenzione di Intergea di consolidare la propria attività e raggiungere adeguate economie di scala.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

10. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita, temporalmente a un periodo di due anni, e non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato del prodotto

11. Sotto il profilo merceologico, i mercati interessati dall'operazione sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia²:

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

² Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 31228 del 28/05/2024, C12637 – Gruppo Intergea/Autoghinzani Bergamo, in Bollettino n. 24/2024; provvedimento n. 31041 del 23/01/2024, C12596 – Bossoni Automobili/Baiauto, in Bollettino n. 6/2024; provvedimento n. 30845 del 24/10/2023, C12573 – PAG Italy/Sarma NewCo, in Bollettino n. 43/2023; provvedimento n. 30738 del 18/07/2023, C12550 – Autotorino/Mercedes-Benz Roma, in Bollettino n. 30/2023;

- i) la distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e commerciali nuovi e usati;
- ii) la distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali;
- iii) i servizi *post* vendita di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli.

12. Il mercato della distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri interessa l'attività di distribuzione degli autoveicoli da parte dei concessionari ai consumatori finali. Le case produttrici commercializzano, infatti, le proprie vetture attraverso imprese di distribuzione (società controllate o operatori terzi) le quali, a loro volta, si avvalgono di una rete di vendita alla clientela. Nell'ambito di tale mercato si possono individuare diversi segmenti, distinguendo tra autoveicoli e veicoli commerciali, veicoli nuovi e usati, in base alle prestazioni, alle dimensioni e al prezzo delle autovetture commercializzate. Tuttavia, frequentemente i distributori offrono diverse tipologie di prodotto (utilitarie, categoria media, categoria superiore, ecc.) e le differenze sono andate riducendosi negli anni in ragione della tendenza delle case automobilistiche a offrire sempre più accessori anche per le auto di media e piccola cilindrata. Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.

13. Nell'ambito del settore della commercializzazione di parti e accessori, del quale fa parte la ricambistica per autoveicoli, è possibile individuare due tipologie di prodotti, quelli originali e quelli equivalenti (di qualità corrispondente). I pezzi di ricambio originali vengono commercializzati con il marchio della casa automobilistica; la ricambistica equivalente è invece fornita da operatori indipendenti del settore della componentistica (che possono anche rifornire le stesse case automobilistiche). I prezzi delle parti di ricambio equivalenti presentano un livello significativamente inferiore, che varia anche a seconda della tipologia di ricambio considerato.

14. Inoltre, le diverse tipologie di ricambi per autoveicoli (guarnizioni, pastiglie, ammortizzatori, cinghie, candele, filtri, fanaleria, ecc.) non sono tra loro sostituibili dal lato della domanda finale che dipende, evidentemente, dall'intervento di manutenzione o riparazione da effettuare. Tuttavia, si registra, sempre dal lato della domanda, una significativa sostituibilità tra ricambi originali ed equivalenti (purché di qualità corrispondente), variabile in funzione dell'età e della classe economica di appartenenza del veicolo, nonché del tipo di ricambio. Dal lato dell'offerta, inoltre, i centri di assistenza delle case automobilistiche (generalmente concessionarie e officine autorizzate) possono distribuire al dettaglio ricambi sia originali che equivalenti. Sempre dal lato dell'offerta, infine, gli operatori distribuiscono generalmente un'ampia gamma di parti di ricambio. Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.

15. Il mercato dei servizi di assistenza *post* vendita per autoveicoli risulta caratterizzato da un'estrema polverizzazione dell'offerta. L'attività di riparazione e manutenzione viene infatti svolta da un'ampia gamma di operatori quali: officine e concessionari rivenditori autorizzati, officine indipendenti, stazioni di servizio, centri auto specializzati, servizi rapidi di assistenza (l'attività di assistenza in garanzia viene invece effettuata dagli stessi concessionari delle case automobilistiche ovvero da altri soggetti da queste autorizzati). Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.

provvedimento n. 28273 del 17/06/2020, C12300 – *Eurocar Italia/Erre Esse*, in Bollettino n. 27/2020; cfr. anche le decisioni della Commissione europea del 1° agosto 2018, COMP/M.8963 - *Eurocar/Bonaldi* e del 10 settembre 2018, COMP/M.9070 - *Eurocar/Vicentini*.

Il mercato geografico

16. Per quel che riguarda l'estensione geografica dei mercati individuati *supra*, si osserva che, in ragione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dall'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di vendita e assistenza, si ritiene che essa debba essere locale³.

17. Nei diversi precedenti relativi ai mercati in questione, l'Autorità ha definito i mercati locali sulla base dei confini amministrativi, individuando mercati aventi dimensione tendenzialmente provinciale, considerando altresì la possibilità di definire mercati costituiti dalle aree intorno ai punti vendita percorribili entro un certo periodo di tempo (c.d. isocrona), così da tenere in debito conto la dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e la propensione alla mobilità dal lato della domanda. In particolare, oltre a una dimensione provinciale dei mercati rilevanti, è possibile ipotizzare l'esistenza di un bacino di utenza individuato dalle aree site intorno alle quattro sedi della Target (di cui tre ad Alessandria e una ad Asti), percorribili in 40-60 minuti di tragitto in macchina per il mercato *sub i*) e in 20 minuti di tragitto in macchina per i mercati *sub ii*) e *iii*) (cc.dd. *isocrone*).

18. Ai fini della presente operazione, tuttavia, non appare necessario addivenire ad un'esatta delimitazione geografica del mercato in quanto ciò non muterebbe la valutazione dell'Operazione.

Gli effetti dell'operazione

19. Alessandria Auto svolge l'attività di concessionaria autorizzata di autovetture dei marchi Stellantis presso quattro punti vendita situati ad Alessandria e Asti, nonché delle relative attività di vendita di accessori e ricambi e di assistenza e manutenzione. L'Operazione non appare determinare sensibili effetti per la concorrenza considerando qualsiasi definizione merceologica del mercato.

20. In particolare, per quanto riguarda il mercato *sub i*) relativo alla distribuzione degli autoveicoli e dei veicoli commerciali nuovi e usati ai consumatori finali, secondo i dati forniti dalla società notificante, a seguito della concentrazione, la nuova entità deterrà, anche considerando le imprese partecipate, quote di mercato in valore sempre inferiori al [15-20%] per i veicoli passeggeri e sempre inferiore al [1-5%] per i veicoli commerciali (Tabella 1 *infra*). Medesime conclusioni possono essere tratte osservando le quote di veicoli passeggeri immatricolati; in particolare la nuova entità deterrebbe una quota congiunta inferiore al [5-10%] nella provincia di Alessandria e al [15-20%] nella provincia di Asti in termini di veicoli passeggeri immatricolati. Peraltro, tali mercati sono caratterizzati da numerosi altri qualificati concorrenti.

³ Cfr. provvedimento n. 31228 del 28/05/2024, C12637 – Gruppo Intergea/Autoghinzani Bergamo, in Bollettino n. 24/2024; provvedimento n. 29653, del 4/05/21, C12372 – Gruppo Bossoni-Agricar/Ramo di azienda fallimento Agricar Diesel, in Bollettino n. 21/2021.

Tabella 1 - Quote di mercato in valore nella distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e commerciali nuovi e usati nelle possibili definizioni geografiche del mercato⁴

Possibile definizione geografica del mercato della distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e commerciali nuovi e usati	Quota di mercato congiunta (veicolo passeggeri)	Quota di mercato congiunta (veicolo commerciali)
Provincia di Alessandria	[10-15%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 1 [omissis] - Alessandria	[10-15%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 1 [omissis] - Alessandria	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 2 [omissis] - Alessandria	[10-15%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 2 [omissis] - Alessandria	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 3 [omissis] - Alessandria	[10-15%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 3 [omissis] - Alessandria	[5-10%]	[<1%]
Provincia di Asti	[15-20%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 4 Asti	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 4 Asti	[5-10%]	[<1%]

21. Per quanto riguarda il mercato *sub ii)* relativo alla distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, le quote di mercato congiunte sono sempre inferiori al [5-10%] sia considerando isocrone di ampiezza pari a 20 minuti di auto dalle tre sedi della Target in cui sono svolte tali attività, che considerando il dato provinciale. Medesime considerazioni sono da svolgere per quanto riguarda il mercato *sub iii)*, relativo ai servizi *post vendita* di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli, in cui le quote di mercato congiunte sono sempre inferiori a circa il [5-10%] considerando tutte le possibili definizioni geografiche del mercato.

22. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione intercorso tra le Parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

⁴ Fonte: dati delle parti.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12703 - SUEZ INTERNATIONAL/ECOTEC-ECONET-ECOSISTEM*Provvedimento n. 31471*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della Suez International SAS pervenuta in data 29 gennaio 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Suez International SAS (di seguito, "SUEZ") è una società di diritto francese appartenente all'omonimo gruppo attivo a livello globale nei servizi di gestione dell'acqua e dei rifiuti. SUEZ è presente in quaranta Paesi e offre un'ampia gamma di servizi, tra cui soluzioni digitali per le autorità locali e le imprese, gestione dei rifiuti e servizi di riciclo per rifiuti pericolosi e non pericolosi. SUEZ fornisce anche servizi di trattamento delle acque reflue, oltre alla produzione e distribuzione di acqua potabile.

In Italia SUEZ è presente attraverso le controllate: (i) Suez Trattamento Acque S.p.A. (di seguito "Suez Italy"), attiva nell'installazione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque in varie Regioni italiane; (ii) Intesa Aretina S.c.a.r.l., che attraverso la controllata Nuove Acque S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato nelle province di Arezzo e Siena; (iii) Acque Toscane S.p.A., società in liquidazione. Inoltre, SUEZ è aggiudicataria: (a) del contratto di servizio per la gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue, dei collettori fognari e delle stazioni di pompaggio a Trento, (b) dell'incarico per la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue a Viterbo e (c) della gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue di Napoli Nord e Cuma.

Il capitale sociale di SUEZ è detenuto per il 96,8% da Suez Holding SAS, tramite Suez SA. Il capitale sociale di Suez Holding SAS è, a sua volta, detenuto da GIP Highbury SAS e Meridiam Sustainable Water and Waste Fund, ciascuna con una partecipazione azionaria pari al [40-45%]*.

GIP Highbury SAS è controllata in ultima istanza da alcuni fondi di investimento (di seguito, "i Fondi GIP") a loro volta controllati da Global Infrastructure Management LLC (di seguito, "GIM")¹. Meridiam Sustainable Water and Waste Fund è invece gestito da Meridiam SAS. Ai sensi della

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ GIM a sua volta è interamente detenuta e controllata da BlackRock Funding, Inc. (di seguito, "BFI"). Secondo quanto comunicato dalle Parti, attualmente le attività ordinarie e strategiche delle società in portafoglio controllate dai Fondi GIP continuano a essere svolte come avveniva prima dell'acquisizione da parte di BFI. Il *team* di gestione di GIM continua a svolgere la direzione strategica, le operazioni e le attività economiche (comprese le decisioni relative alle società in portafoglio controllate dai Fondi GIP) e non è coinvolto nella gestione degli investimenti di BFI.

normativa sul controllo delle concentrazioni, i Fondi GIP e Meridiam SAS esercitano il controllo congiunto su SUEZ².

Nel 2023, SUEZ ha realizzato un fatturato pari a circa 8,9 miliardi di euro a livello globale³, di cui circa [100-567] milioni di euro in Italia. I Fondi GIP hanno realizzato un fatturato di oltre 10 miliardi di euro a livello globale, di cui [567-700] milioni di euro in Italia. Meridiam SAS ha realizzato un fatturato di oltre 5 miliardi di euro a livello globale, di cui [100-567] milioni di euro in Italia.

2. Ecotec S.r.l. (di seguito, “Ecotec”) è una società italiana attiva in Calabria nella consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di depurazione per reflui civili e industriali e impianti di trattamento per rifiuti liquidi, nonché nella gestione di sistemi idrici integrati. Il capitale sociale di Ecotec è interamente e pariteticamente detenuto da T&C S.r.l. (di seguito, “T&C”) ed ECOA S.r.l. (di seguito, “ECOA”). Sia T&C che ECOA sono controllate in via esclusiva da persone fisiche, diverse per ciascuna società.

Nel 2023, Ecotec ha realizzato un fatturato pari a circa 2,9 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

3. Econet S.r.l. (di seguito, “Econet”) è una società italiana che gestisce una piattaforma polifunzionale, situata a Lamezia Terme, attiva nel trattamento, smaltimento o recupero in sicurezza di diverse tipologie di rifiuti speciali, anche pericolosi. Econet fornisce altresì servizi di monitoraggio e bonifica intesi al recupero dell’integrità ambientale, nonché, tramite le sue controllate, servizi di depurazione acque reflue mediante un impianto a Lamezia Terme e servizi di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante un termovalorizzatore sito ad Augusta (SR). Il capitale sociale di Econet è interamente e pariteticamente detenuto dalle citate società T&C ed ECOA.

Nel 2023, Econet ha realizzato un fatturato pari a circa 48,4 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

4. Ecosistem S.r.l. (di seguito, “Ecosistem”), è una società italiana attiva, direttamente e tramite le controllate, nella raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nella selezione e trattamento dei rifiuti differenziati non pericolosi, nonché dei rifiuti indifferenziati non pericolosi e pericolosi. Ecosistem è, in particolare, proprietaria di tre piattaforme polifunzionali per il trattamento dei rifiuti site nel comune di Lamezia Terme; gestisce, tramite società controllate, un impianto di trattamento meccanico/biologico in provincia di Ragusa, impianti di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi (a Chieti Scalo) e non pericolosi (in Lombardia), impianti di selezione e trattamento di rifiuti pericolosi (in Lombardia) e non pericolosi (in Calabria). Al pari di Ecotec e Econet, anche il capitale sociale di Ecosistem è interamente e pariteticamente detenuto dalle suddette società T&C ed ECOA.

Nel 2023, Ecosistem ha realizzato un fatturato pari a circa 80,2 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

² Cfr. la decisione della Commissione europea relativa al Caso M.10396 – *GIP /Meridiam / New Suez* del 3 gennaio 2022.

³ Cfr. <https://www.suez.com/en/group/about-us>.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di SUEZ, del controllo esclusivo di Ecotec, Econet ed Ecosistem (tutte insieme, di seguito, le "Target"). In particolare, SUEZ, per il tramite di una società costituita a tale scopo, denominata "HoldCo", acquirerà una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di ciascuna delle Target da T&C ed ECOA. Il rimanente capitale sociale rimarrà a T&C ed ECOA, ciascuna delle quali deterrà il 7.5% del capitale sociale di ciascuna delle Target.

L'acquisizione delle tre società può essere qualificata come un'unica concentrazione, in ragione del suo complessivo carattere unitario, determinato dai seguenti elementi di fatto e di diritto: (a) a esito dell'Operazione, il controllo esclusivo di Ecotec, Econet ed Ecosistem verrà detenuto (indirettamente) da un'unica impresa, SUEZ; (b) l'acquisizione del controllo esclusivo delle Target avverrà simultaneamente e in base a un unico accordo; (c) il capitale sociale di ciascuna delle Target è attualmente detenuto, in misura paritetica, dalle medesime società (*i.e.*, T&C ed ECOA); e (d) le acquisizioni sono tra loro interdipendenti, in quanto nessuna di esse verrebbe realizzata senza le altre.

La *governance* di HoldCo e delle Target sarà disciplinata dal patto parasociale concluso tra SUEZ, T&C, ECOA e le due persone fisiche che detengono il controllo esclusivo di T&C ed ECOA. In base al suddetto patto, i soci di minoranza non godranno di alcuna prerogativa di *governance* idonea a conferire a essi alcuna forma di controllo su HoldCo ovvero sulle Target.

6. Al fine di preservare l'avviamento e il *know-how* delle Target, il contratto prevede, *[omissis]*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, legge n. 287/1990, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio in Italia dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. Le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione in capo alle società cedenti T&C ed ECOA, nonché alle persone fisiche che ne detengono il controllo esclusivo, descritte in precedenza, possono essere qualificate come restrizioni accessorie necessarie alla concentrazione comunicata, solo se: *i)* limitate merceologicamente ai soli prodotti e servizi oggetto dell'attività economica delle imprese acquisite; *ii)* geograficamente circoscritte alle sole aree in cui le imprese acquisite sono attive al momento del passaggio del controllo e *iii)* purché non sia impedito ai venditori l'acquisizione di partecipazioni di mero investimento.

Quanto alla durata delle pattuizioni sopra richiamate, le stesse possono essere considerate accessorie purché limitate alla durata di due anni dall'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Suez.

Le valutazioni sopra effettuate devono essere ritenute applicabili anche *[omissis]* previsto a carico di T&C ed ECOA.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

9. Le Target, già oggi sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, operano principalmente nel settore idrico e nel settore dei rifiuti. Esse hanno, inoltre, una presenza marginale nei servizi di monitoraggio e bonifica intesi al recupero dell'integrità ambientale e nell'impiantistica ambientale. Il gruppo Suez è attivo in Italia nei servizi idrici integrati attraverso la gestione del servizio idrico integrato nelle province di Arezzo e Siena e l'attività di installazione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque. Non è invece attivo nel settore dei rifiuti.

L'Operazione comporterà quindi sovrapposizioni tra le attività delle Target e quelle del gruppo Suez soltanto nel settore dei servizi idrici integrati.

IV.1 Il settore dei servizi idrici integrati

10. Secondo la prassi dell'Autorità⁴, il mercato della gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito, "SII") comprende attività quali la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua (c.d. servizi di acquedotto), la raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e la loro depurazione (c.d. servizio di depurazione). La gestione del SII è affidata a un gestore unico tramite procedure a evidenza pubblica ovvero *in house* dagli Enti di governo d'ambito (di seguito, "EGA") con riferimento ai singoli Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito, "ATO"). L'EGA, pertanto, si occupa di affidare il servizio a un gestore unico, al quale i singoli comuni dell'ATO trasferiscono in concessione d'uso gratuito la gestione delle reti. Tale mercato ha dimensione geografica locale, coincidente con l'ampiezza dell'ATO per il quale il servizio è stato affidato.

L'Operazione può coinvolgere anche il più ampio mercato delle gare per l'affidamento del SII, che potrebbe avere una dimensione nazionale, data la possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle gare sul territorio nazionale⁵. Coerentemente con tale orientamento, le Parti ritengono che il mercato rilevante sia da intendersi quale quello dell'insieme delle gestioni del SII In Italia⁶.

11. Ecotec fornisce servizi di gestione del ciclo idrico e vende/installa piccoli impianti di trattamento delle acque in Calabria.

Ecosistem (tramite una controllata) gestisce l'impianto di trattamento delle acque reflue intercomunale di Lamezia Terme.

SUEZ è attiva in tale mercato tramite le controllate che gestiscono il servizio idrico integrato nelle province di Arezzo e Siena e impianti di trattamento e depurazione delle acque in Regioni diverse dalla Calabria (Trentino Alto-Adige, Lazio e Campania), nonché nella vendita e installazione di impianti di trattamento delle acque in Liguria, Toscana, Puglia e Valle d'Aosta.

12. Nel mercato rilevante della gestione del SII né le attività delle Target né quelle di Suez e delle Target si sovrapporranno, riguardando ATO differenti. L'Operazione non modificherà, dunque, la struttura dei mercati locali su cui incide.

⁴ Cfr., a titolo di esempio: C12648 – *Iren-Egea/Egea Holding*, cit., C12605 - *Italgas/Acqua Campania*, provvedimento n. 31068 del 20 febbraio 2024, in Bollettino n. 10/2024; C12567 - *Italgas/Siciliacque-Acqualatina*, provvedimento n. 30812 del 10 ottobre 2023, in Bollettino n. 41/2023; C12464 - *Acea/Asm Terni*, cit.; C12149 - *Iren/Acam*, provvedimento n. 27041 del 14 febbraio 2018, in Bollettino n. 8/2018.

⁵ Cfr., a titolo di esempio: C12648 – *Iren-Egea/Egea Holding*, cit., C12605 - *Italgas/Acqua Campania*, cit.; C12567 - *Italgas/Siciliacque-Acqualatina*, cit.; C12464 - *Acea/Asm Terni*, cit.; C12149 - *Iren/Acam* cit..

⁶ In tal senso, cfr. C10502 - *Veolia Water Solutions & Technologies/Siba*, cit..

13. Quanto al mercato delle gare per la gestione del servizio idrico integrato, il valore delle attività gestite dalle Parti *post*-concentrazione sarà inferiore al 2% su base nazionale, a fronte di quote superiori al 10% dei maggiori operatori (Acea, Hera, Iren) e di un mercato estremamente frammentato. L'Operazione non appare, dunque, suscettibile sulla struttura e sulle dinamiche concorrenziali di tale mercato.

IV.2 Il settore dei rifiuti

14. Ai sensi della definizione fornita dal d.lgs. n. 152/2006 ("Testo Unico Ambientale" o "TUA"), il settore della gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. Nella prassi dell'Autorità, ciascuna di queste attività può costituire un mercato rilevante distinto⁷.

Inoltre, in virtù dei differenti regimi regolatori cui sono soggetti, la gestione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali vengono solitamente inquadrate in mercati rilevanti distinti; per alcune fasi, l'Autorità ha anche distinto il segmento della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da quelli pericolosi, in ragione della speciale disciplina ambientale applicabile e delle diverse tecnologie utilizzate per svolgere tale attività nell'uno e nell'altro caso⁸.

Infine, nelle fasi a valle della filiera della gestione dei rifiuti occorre distinguere non tanto tra rifiuti urbani e rifiuti speciali quanto tra rifiuti differenziati e indifferenziati, in quanto sottoposti a processi di lavorazione diversa prima di essere avviati allo smaltimento⁹.

15. Dal punto di vista geografico, nella sua prassi l'Autorità ha ritenuto che tali mercati abbiano prevalentemente una dimensione locale (regionale) o comunque *sub*-nazionale, senza tuttavia giungere a definizioni più precise¹⁰. Nel caso in esame è possibile lasciare aperta la definizione geografica dei mercati, in quanto una definizione più precisa non muterebbe la valutazione dell'Operazione.

16. Ecosistem è l'unica Target attiva: (i) nel mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, avente dimensione regionale, esclusivamente nella Regione Calabria, con una quota del [1-5%]; (ii) nel mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, avente dimensione regionale, esclusivamente nella Regione Calabria, con una quota del [15-20%]; (iii) nel mercato della selezione e trattamento dei rifiuti differenziati non pericolosi, avente dimensione sovra-regionale (area Sud-Italia), con una quota inferiore al 2%.

Econet ed Ecosistem e le sue controllate sono attive nel mercato della selezione e trattamento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi, avente dimensione regionale, nelle Regioni Calabria, Sicilia e Lombardia, con quote inferiori al 5%.

⁷ Cfr., a titolo di esempio, C12648 – *Iren-Egea/Egea Holding*, provvedimento n. 31277 del 26 giugno 2024, in Bollettino n. 28/2024; C12310 - *Iren Ambiente/Divisione Ambiente di Unieco Società Cooperativa*, provvedimento n. 28432 del 27 novembre 2020, in Bollettino n. 45/2020; C12035 - *Ireti/Atena*, provvedimento n. 25938 del 23 marzo 2016, in Bollettino n. 11/2016.

⁸ Cfr., per tutti, C12648 – *Iren-Egea/Egea Holding*, cit..

⁹ Cfr., per tutti, C12648 – *Iren-Egea/Egea Holding*, cit..

¹⁰ Cfr., per tutte, C12648 – *Iren-Egea/Egea Holding*, cit..

Econet ed Ecosistem e le sue controllate sono altresì attive nel mercato del trattamento dei rifiuti indifferenziati pericolosi, avente dimensione sovra-regionale, nelle aree del Sud-Italia, Centro-Italia e Nord-Italia, dove detengono complessivamente quote di mercato mai superiori al 10%.

Infine, una controllata di Econet è attiva nel mercato dell'incenerimento dei rifiuti speciali, avente dimensione regionale, esclusivamente nella Regione Sicilia, con una quota del [25-30%].

Come detto, Suez né alcuna delle altre società controllate da GIM e Meridiam sono attive in tale settore in Italia.

17. In assenza di sovrapposizioni, l'Operazione comporterà il mero trasferimento delle quote di mercato detenute dalle Target in capo a SUEZ.

L'Operazione non appare dunque suscettibile di ostacolare la concorrenza in maniera significativa in tali mercati.

IV.3 Il mercato dei servizi di monitoraggio e bonifica intesi al recupero dell'integrità ambientale

18. Il mercato dei servizi di monitoraggio e bonifica intesi al recupero dell'integrità ambientale consistono principalmente in attività di bonifica ambientale di siti contaminati, bonifica di serbatoi mediante l'utilizzo di tecnologie robotizzate con rilascio di certificati gas-free, bonifica di impianti e apparecchiature finalizzate alla rimozione dei residui di lavorazione o alla dismissione degli impianti, bonifica amianto (compatto e friabile) e pronto intervento ambientale. Secondo la prassi dell'Autorità, tali attività, che si inseriscono nelle più ampie attività di smantellamento di siti industriali dismessi o di parti di impianti in funzione (c.d. *decommissioning*), possono costituire un distinto mercato rilevante di dimensione nazionale¹¹.

Su tale mercato le Parti stimano di detenere una quota marginale, inferiore all'1%, mentre né l'acquirente, né alcuna delle altre società controllate da GIM e Meridiam sono attive nei predetti mercati in Italia, né in mercati situati a monte o a valle degli stessi.

L'Operazione, determinando quindi la mera sostituzione di un operatore con un altro, non comporterà alcuna modifica nella struttura del mercato interessato.

IV.4 I mercati dell'impiantistica ambientale

19. Nella sua prassi più risalente¹² l'Autorità ha distinto tre tipologie di impianti, a seconda che gli stessi siano progettati per la depurazione delle acque, per l'abbattimento dei fumi e per lo smaltimento dei rifiuti, senza tuttavia distinguere tali tipologie di impianti in mercati rilevanti differenti in virtù delle prevalenti caratteristiche della domanda e dell'offerta, in quanto chi richiede tali impianti preferisce, di norma, rivolgersi a operatori in grado di offrire l'intera gamma dei prodotti, sicché le imprese che realizzano gli impianti cercano tendenzialmente di offrire complessi integrati¹³. Il mercato ha dimensione nazionale.

¹¹ Cfr. C12519 – *Herambiente Servizi Industriali/ A.C.R. di Reggiani Albertino-Ramo di azienda di R.I.ECO*, provvedimento n. 30482 del 15 febbraio 2023, in Bollettino n. 9/2023.

¹² Cfr., a titolo di esempio: C11693 - *Ladurner Finance/Greenvision Ambiente*, provvedimento n. 23786 del 25 luglio 2012, in Bollettino n. 30/2012; C11620 - *Centerbridge Partners/Culligan Italiana*, di cui al provvedimento n. 23659 del 12 giugno 2012, in Bollettino n. 24/2012; C10502 - *Veolia Water Solutions & Technologies/Siba*, provvedimento n. 20943 del 24 marzo 2010, in Bollettino n. 12/2010.

¹³ Cfr. C12648 – *Iren-Egea/Egea Holding*, cit..

Su tale mercato, le Parti stimano di detenere una quota marginale, inferiore all'1%, mentre né l'acquirente, né alcuna delle altre società controllate da GIM e Meridiam sono attive nei predetti mercati in Italia, né in mercati situati a monte o a valle degli stessi.

L'Operazione, determinando quindi la mera sostituzione di un operatore con un altro, non comporterà alcuna modifica nella struttura del mercato interessato.

20. Alla luce delle considerazioni suesposte, l'Operazione non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando alcuna modifica sostanziale nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione in capo a T&C, ECOA e alle due persone fisiche che ne detengono il controllo esclusivo possono essere considerate accessorie all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12705 - CESAR/LOGIMER-MDM*Provvedimento n. 31472*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Cesar S.p.A., pervenuta in data 5 febbraio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI**a) Parti acquirenti**

1. Cesar S.p.A. (di seguito, "Cesar")¹ è una società - indirettamente controllata dal fondo TDR Capital V L.P., a sua volta gestito dalla società TDR Capital LLP - che opera in Italia nella vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo per l'igiene e la cura della persona (ad esempio, saponi, detergenti, prodotti per la doccia, creme, cosmetici *ecc.*), della casa (ad esempio, detersivi) e, in misura del tutto marginale, altri prodotti², commercializzati con i segni distintivi (in misura prevalente) e "La Saponeria". Cesar detiene oltre 800 punti vendita con insegna "Acqua & Sapone" nelle regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. Cesar ha dichiarato di detenere il controllo, attraverso una partecipazione del 62,5% del capitale sociale, del Consorzio Acqua & Sapone S.r.l. ("Consorzio A&S"), che a sua volta partecipa, con una quota del 15% del capitale sociale, alla super-centrale di acquisto ESD, la quale svolge, fra l'altro, attività di *procurement* in favore dei propri membri e di cui la stessa Cesar si avvale in prevalenza per i propri approvvigionamenti. Oltre alle società del Gruppo Cesar, aderiscono a ESD le altre società parti del Consorzio A&S, insieme ad altri *network* della grande distribuzione organizzata (GDO). Cesar è anche attiva, sebbene in maniera del tutto marginale, nella vendita all'ingrosso di prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona. Infine, Cesar detiene una partecipazione di controllo (71,45%)

¹ Con efficacia a far data dal 1° agosto 2024, Cesar S.p.A. ha incorporato mediante fusione sia il suo precedente socio unico, Bubbles BidCo S.p.A. ("Bubbles BidCo 1"), sia le società da quest'ultimo controllate (S.r.l., Reale Commerciale S.p.A., Gruppo SDA S.r.l. Servizi Distribuzione Associati, Quamar Distribuzione S.r.l. e VDM Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l.), che erano state descritte quali parti in occasione delle comunicazioni all'Autorità relative alle precedenti operazioni di concentrazione riguardanti la medesima odierna notificante (*cf.* i casi C12488 – *Bubbles Bidco/Quattro* e C12496 – *Bubbles Bidco/Reale Commerciale*).

² Ad esempio, giocattoli, libri, giornali/riviste e articoli di cartoleria, addobbi, vernici e collanti, accessori per moto e auto, articoli da ferramenta, di elettricità, di giardinaggio, di telefonia e per lo sport, integratori, *snack* e prodotti *pet care*, alimentari e para-farmaceutici

in Medias S.r.l. (“Medias”), società che si occupa della pubblicità per il Consorzio A&S e non svolge attività in favore di terzi.

2. TDR Capital LLP (“TDR Capital”, di seguito TDR Capital e Cesar indicati anche come “Acquirente”)³ è una società di *private equity* di diritto inglese che investe in diversi settori, quali quelli dei carburanti per motori, della vendita al dettaglio, dei centri *fitness* e benessere, dei *pub* e ristoranti, dell’acquisto di crediti, dei bancali utilizzati nell’ambito della logistica, dei trasporti costieri, delle assicurazioni sulla vita e dei prodotti pensionistici nel Regno Unito. TDR Capital*⁴, nel 2023, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [60-70] miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro in Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

b) Imprese oggetto di acquisizione

3. Logimer S.r.l. (di seguito, “Logimer”) è una società⁵ – licenziataria del marchio *Acqua & Sapone* nelle regioni Toscana e Umbria che, a sua volta, concede in sublicenza alle società M.D.M. S.r.l. e Idea Profumi s.n.c.. Le medesime persone fisiche che detengono quote pari all’86% del capitale sociale di Logimer detengono altresì il 90% del capitale sociale di M.D.M. S.r.l. e costituiscono l’intera compagine sociale di Idea Profumi s.n.c.. Logimer aderisce al Consorzio A&S, di cui possiede una quota del capitale sociale pari al 12,5%⁶, e svolge l’attività di centro distribuzione per i punti vendita *Acqua & Sapone* di M.D.M. S.r.l. e Idea Profumi s.n.c., svolgendo altresì per loro conto le attività promozionali e di *marketing*, nonché fornisce prodotti all’ingrosso prodotti per l’igiene e la cura della casa e della persona, in maniera del tutto residuale, a terzi. Nel 2023, Logimer ha registrato un fatturato consolidato pari a circa [1-10] milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

4. M.D.M. S.r.l. (di seguito, “M.D.M.”), è una società attiva nella vendita al dettaglio di prodotti per l’igiene e la cura della casa e della persona attraverso 76 punti vendita a marchio *Acqua & Sapone*, situati principalmente nelle Regioni Toscana e Umbria e, limitatamente (solo 3 punti vendita), nel Lazio, gestiti in virtù della concessione di una sublicenza di utilizzo del marchio *Acqua & Sapone* da parte di Logimer. I prodotti commercializzati da M.D.M. sono del tutto analoghi a quelli commercializzati da Cesar con i medesimi segni distintivi *Acqua & Sapone* e pubblicizzati dalla stessa società Medias. Nel 2023, M.D.M. ha registrato un fatturato consolidato pari a circa [35-100] milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

³ In data 22 ottobre 2024 TDR Capital ha acquisito il controllo esclusivo indiretto – tramite fondo di *private equity* TDR Capital V L.P. e altri veicoli – su Cesar S.p.A. Tale operazione è stata realizzata attraverso una società veicolo denominata anch’essa (proprio come il precedente socio unico incorporato da Cesar) Bubbles BidCo S.p.A. che attualmente controlla interamente Cesar. L’operazione di acquisizione è stata oggetto di autorizzazione incondizionata da parte della Commissione europea (cfr. la decisione adottata dalla Commissione europea in data 21 giugno 2024 con riferimento al caso COMP/M.11591 – *TDR Capital/Bubbles BidCo*).

*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴ [Omissis].

⁵ Le quote del capitale sociale di Logimer sono detenute esclusivamente da persone fisiche.

⁶ Logimer detiene, altresì una partecipazione del 14,29% in Medias.

5. Idea Profumi s.n.c. (di seguito, “Idea Profumi”) è una società, attiva nella vendita al dettaglio di prodotti per l’igiene e la cura della casa e della persona nella regione Umbria attraverso 6 punti vendita a marchio *Acqua & Sapone* (“ramo di azienda di Idea Profumi”) che saranno ceduti a M.D.M. prima del perfezionamento dell’operazione in esame in cui verranno, pertanto, ricompresi. Nel 2023, Idea Profumi ha registrato un fatturato consolidato pari a circa [1-10] milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

6. Logimer, M.D.M. e il ramo di azienda di Idea Profumi (congiuntamente indicate come il “Gruppo Target”), che condividono, sostanzialmente, la stessa compagine sociale⁷, nel 2023 hanno pertanto registrato, complessivamente, un fatturato totale pari a circa [35-100] milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, da parte di TDR Capital, per il tramite di Cesar, del controllo esclusivo di Logimer e M.D.M. (incluso il ramo d’azienda di Idea Profumi)⁸, attraverso l’acquisizione delle quote corrispondenti all’intero capitale sociale di tali società. A seguito di tale operazione, TDR verrà ad acquisire 82 punti vendita a marchio *Acqua & Sapone* situati nelle regioni Toscana e Umbria e 3 punti vendita nel Lazio, precedentemente gestiti da M.D.M. e da Idea Profumi.

8. Le Parti hanno inoltre previsto un articolato patto di non concorrenza e non sollecitazione, della durata di [omissis] dal perfezionamento dell’Operazione, limitatamente alle regioni [omissis]⁹.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

9. L’Operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa.

10. L’Operazione rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate dall’Operazione è stato superiore a 567 milioni di euro ed il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

⁷ In particolare, le persone fisiche socie di Logimer che ne rappresentano l’86% del capitale sociale sono altresì le medesime che detengono il 90% del capitale sociale di M.D.M., queste ultime sono le medesime persone fisiche socie di Idea Profumi.

⁸ L’Operazione prevede che il ramo di azienda di Idea Profumi venga trasferito a M.D.M. prima del perfezionamento dell’Operazione.

⁹ In particolare, [omissis].

11. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritto può essere qualificato come direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita¹⁰.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. L'Operazione ha ad oggetto l'acquisizione da parte di Cesar dell'intero capitale sociale di Logimer e di M.D.M. (inclusiva del Ramo d'azienda di Idea Profumi) e, dunque, del controllo esclusivo su tali società e, in particolare, sui punti vendita Acqua & Sapone che esse gestiscono nelle Regioni Toscana e Umbria e, limitatamente, nel Lazio.

13. Pertanto, il settore interessato dall'Operazione in esame è quello della distribuzione al dettaglio di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa (d'ora in avanti, *home care*) e della cura della persona (*personal care*) e di prodotti di profumeria e cosmetici. Tali prodotti possono essere suddivisi sulla base dello specifico bisogno che essi intendono soddisfare.

14. Dal punto di vista della filiera, occorre osservare che un primo livello è costituito dai punti vendita al dettaglio. Infatti, tali prodotti sono commercializzati da diverse categorie di operatori, tra cui le più importanti sono: (i) gli esercizi multi-prodotto con un focus, fra l'altro, su prodotti di largo consumo nel settore della cura e igiene per la casa e per la persona (cd. *drugstore*, quali Gruppo Maury's, Casa&Co., Risparmio Casa e Tigotà e la stessa Acqua e Sapone); (ii) i punti vendita della grande distribuzione organizzata.

15. Tutti gli operatori hanno un assortimento che copre le varie categorie di prodotti *home e personal care*. I diversi canali tendono a differenziarsi, tuttavia, in relazione all'ampiezza e alla profondità delle referenze in assortimento, al posizionamento di prezzo, al numero e alla qualità dei servizi offerti al consumatore.

16. Per quanto riguarda i punti vendita *Acqua & Sapone*, un secondo livello è costituito dal Consorzio A&S (già controllato da Cesar), il quale aggrega le diverse imprese che detengono i punti vendita nel territorio nazionale¹¹ e fornisce loro la licenza dell'uso del marchio, nonché attività di supporto promozionale e *marketing* e procurement. Infine, il Consorzio A&S aderisce alla super-centrale di acquisto ESD, che fornisce servizi di *procurement* per i soci¹².

I mercati rilevanti

17. In considerazione delle attività delle Parti, l'Operazione in esame interessa i seguenti mercati rilevanti:

- i. il mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici;
- ii. il mercato dell'approvvigionamento di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona;
- iii. il mercato della vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici.

¹⁰ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

¹¹ Attualmente, oltre a Cesar e il Gruppo Target, ulteriori soci del Consorzio Acqua & Sapone sono Leto S.r.l. e Gottardo S.p.A.

¹² Oltre al Consorzio A&S, i soci di ESD sono Selex, Aspiag e Agorà.

Il mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici

18. Secondo i precedenti dell'Autorità relativi al settore dei prodotti per l'home e il *personal care*¹³, è stato individuato il mercato rilevante della vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici. In tale mercato, l'offerta al dettaglio di tali prodotti è costituita principalmente dai negozi delle catene specializzate (i c.d. *drugstore*), dai discount e dagli altri punti vendita della GDO, fatta eccezione per le superette (i.e. i punti vendita di dimensione media inferiore a 400 mq)¹⁴.

19. Tuttavia, benché i punti vendita della GDO, siano stati inclusi nella definizione merceologica del mercato, è stato altresì rilevato che, in ragione del minor rapporto di sostituibilità tra questi ultimi e i *drugstore*, i negozi specializzati siano molto prossimi a costituire un mercato rilevante merceologico a sé. Pertanto, l'Autorità, nell'adottare una definizione del mercato più ampia rispetto a quella circoscritta ai soli negozi specializzati e comprendente anche i punti vendita della GDO, ad esclusione delle superette, e i *discount*, ha ritenuto di dover tenere in considerazione la circostanza per cui i principali vincoli competitivi esercitati sui punti vendita *target* derivano soprattutto da altri negozi specializzati e, solo in misura minore, dai punti vendita della GDO e dai *discount*.

20. Ai fini della presente Operazione, tuttavia, non occorre divenire ad una definizione conclusiva in merito all'ampiezza merceologica del mercato rilevante, posto che anche considerando l'ipotesi più restrittiva – comprendente i soli negozi specializzati – la presente Operazione non determinerebbe alcun apprezzabile effetto per la concorrenza.

21. Dal punto di vista della dimensione geografica del mercato, la concorrenza si esplica a livello locale tra punti vendita situati entro una certa distanza dal punto vendita *target* (curve isocrone). Nei precedenti citati è stato individuato un mercato geografico che poteva essere compreso entro un raggio di 10 minuti sino a un massimo di non oltre 15 minuti di guida in condizioni ordinarie di traffico.

22. Anche in tale caso, non è necessario addivenire ad una definizione conclusiva del mercato rilevante, posto che ciò non rileva nell'analisi della presente Operazione.

Il mercato dell'approvvigionamento di prodotti per la cura della casa e della persona

23. Nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, il mercato dell'approvvigionamento è costituito dagli acquisti delle catene della GDO, che rappresentano il lato della domanda, presso i produttori di beni di largo consumo (alimentari e non), che definiscono l'offerta, ai fini della rivendita nel canale della distribuzione moderna¹⁵. L'Autorità ha ritenuto, inoltre, che in tale mercato potessero essere individuati diversi sotto-mercati, distinti per categorie di prodotti. Tale

¹³ Cfr. *ex multis* provvedimento AGCM n. 30404 del 2 dicembre 2022, caso C12488 - *Bubbles Bidco/Quattro*, in Bollettino n. 46/2022.

¹⁴ Infatti, analizzando sia l'ampiezza dell'assortimento di prodotti *home e personal care* offerto sia la politica di prezzo è emerso come le superette dispongano di un assortimento decisamente contenuto e, con riguardo alle referenze in comune, il prezzo medio dei prodotti venduti sia più alto di quello praticato dai *drugstore*.

¹⁵ Sul punto, si vedano il provvedimento n. 31424 del 17 dicembre 2024, caso C12667 - *PAC2000A/Rami Di Azienda Di Doc Roma-Unicoop Firenze*, in Bollettino n. 1/2025; provvedimento n. 28064 del 24 gennaio 2020, caso C12247B - *BDC Italia-Conad/Auchan*, in Bollettino n. 10/2020.

mercato ha dimensione geografica nazionale, in ragione della circostanza che gli acquisti e le negoziazioni si svolgono a livello nazionale.

24. Le decisioni e le modalità di approvvigionamento dei prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona utilizzati dalle Parti presentano significative analogie con quelli usati dalla GDO, in relazione, in particolare, alla tipologia e alla varietà dei prodotti acquistati e alla partecipazione in consorzi (come il Consorzio A&S).

25. In tale Operazione, non è necessario addivenire ad una definizione conclusiva in merito al mercato rilevante, posto che sia Cesar che il Gruppo Target già aderivano al Consorzio A&S - di cui Cesar deteneva già il controllo - e alla super-centrale ESD.

Il mercato della vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici

26. L'Autorità, nei propri precedenti¹⁶, ha definito il mercato del commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici, indipendentemente dalla tipologia di prodotto. In successive decisioni¹⁷, è stata altresì considerata una suddivisione merceologica del mercato con riguardo ai prodotti *personal care* e ai prodotti *home care*, in base alla loro specifica funzione d'uso. Da un punto di vista geografico, nei precedenti dell'Autorità, tale mercato è stato ritenuto di dimensione nazionale.

27. Nel caso di specie, non è necessario addivenire ad una definizione conclusiva del mercato rilevante, posto che le parti sono attive solo in misura residuale in tale mercato.

Gli effetti dell'Operazione

Il mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici

28. Nel mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'*home care* e il *personal care*, Cesar è attiva con i punti vendita a marchio *Acqua & Sapone* e *La Saponeria* nelle regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. Le Target sono attive con i punti vendita *Acqua & Sapone* e *Idea Profumi* in Toscana e Umbria e in misura limitata nel Lazio. Pertanto, l'operazione non determina sovrapposizioni tra i punti vendita di Cesar e quelli delle Target se non limitatamente nel Lazio, dove l'acquirente detiene circa 120 punti vendita e le Target 3 punti vendita. Considerando le distanze tra i punti vendita delle Parti, è possibile individuare una sovrapposizione orizzontale in due isocrone centrate sui punti vendita della Target presenti a Rieti e Civitavecchia.

29. In tali isocrone, l'Operazione non appare dare luogo ad effetti orizzontali, posto che, anche nell'ipotesi più cautelativa che consiste nel considerare i soli *drugstore*, le quote di mercato congiunte sono inferiori al 25%. In tali isocrone vi sono altresì diversi *drugstore* concorrenti, alcuni dei quali con punti vendita medio distanti alla Target rispetto a quelli di Cesar.

¹⁶ Cfr. provvedimento n. 21872 del 1° dicembre 2010, caso C10818 - *Gruppo SDA/Quamar*, in Bollettino n. 47/10.

¹⁷ Cfr. provvedimento n. 30345 del 18 ottobre 2022, caso C12496 - *Bubbles Bidco/Reale Commerciale*, in Bollettino n. 40/2022; provvedimento n. 30050 del 1° marzo 2022, caso C12416 - *Bolton Group/Madel*, in Bollettino n. 10/2022.

	<i>Isocrona n. 1 Via [omissis] - Rieti</i>			<i>Isocrona n. 2 Via [omissis] - Civitavecchia</i>		
	<i>solo drugstore percorrenza 10 minuti e 15 minuti¹⁸</i>	<i>tutti i punti vendita percorrenza 10 minuti</i>	<i>tutti i punti vendita percorrenza 15 minuti</i>	<i>solo drugstore percorrenza 10 minuti e 15 minuti¹⁹</i>	<i>tutti i punti vendita percorrenza 10 minuti</i>	<i>tutti i punti vendita percorrenza 15 minuti</i>
<i>Target</i>	[5-10%]	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]	[1-5%]
<i>Cesar</i>	[10-15%]	[5-10%]	[5-10%]	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]
Quota congiunta	[20-25%]	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	[15-20%]	[15-20%]
<i>Altri</i>	[75-80%]	[85-90%]	[90-95%]	[75-80%]	[80-85%]	[80-85%]

Il mercato dell'approvvigionamento di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona;

30. In tale mercato occorre osservare che Cesar controlla il Consorzio A&S. Il Gruppo Target aderisce a tale consorzio, al quale affidano le attività di *procurement* di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona in favore dei propri membri e dal quale hanno ricevuto in licenza l'uso del marchio *Acqua & Sapone*. A sua volta, il Consorzio A&S aderisce alla super-centrale di acquisto ESD.

31. L'Operazione non appare avere un impatto su tale mercato, posto che i punti vendita delle Target già aderivano al Consorzio A&S, conseguentemente, ad ESD. Pertanto, l'Operazione non modifica le quote di mercato del Consorzio A&S e di ESD e non genererà alcun incremento del *buyer power* delle stesse.

Il mercato della vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici.

32. Nel mercato della vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici, e i suoi possibili sub-mercati dei prodotti di *personal care* e *home care*, Cesar e Logimer sono attive marginalmente, in quanto i ricavi realizzati dalle parti dell'Operazione sono estremamente limitati, con quote di mercato trascurabili, e prossime allo zero. Pertanto, l'Operazione non appare essere idonea a ostacolare la concorrenza effettiva in tali mercati.

Conclusioni

33. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare idonea ad ostacolare la concorrenza effettiva nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

¹⁸ Si precisa che, in ragione della localizzazione dei punti vendita, non vi è differenza considerando isocrone da 10 minuti o 15 minuti.

¹⁹ Si precisa che, in ragione della localizzazione dei punti vendita, non vi è differenza considerando isocrone da 10 minuti o 15 minuti.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12688 - ITALGAS/2I RETE GAS*Provvedimento n. 31476*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Italgas S.p.A. del 20 novembre 2024;

VISTE le osservazioni della Advanced Capital Soc. Part. Quote e Azioni del 25 novembre 2024, di ASSOGAS - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici, della società ACEA S.p.A., della società Ascopiave S.p.A., pervenute il 28 novembre 2024, della società Hera S.p.A., pervenuta il 29 novembre 2024, di ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine del 3 dicembre 2024;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, n. 31413, con la quale è stato avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, il procedimento nei confronti delle società Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.;

VISTE le richieste di partecipazione al procedimento presentate successivamente all'avvio del procedimento dalle società ACEA S.p.A., Ascopiave S.p.A., AGSM AIM S.p.A. e Erogasmet S.p.A., dall'Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici (di seguito, "ASSOGAS") e dalla Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine - (di seguito, "ANIMA") e in tutti i casi accolte;

VISTA la comunicazione del 30 gennaio 2025, successivamente integrata in data 13 febbraio 2025, con cui Italgas S.p.A. ha presentato una proposta di rimedi volti a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel citato provvedimento di avvio del procedimento del 17 dicembre 2024;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 20 febbraio 2025;

VISTA le rinuncia allo svolgimento dell'audizione finale innanzi al Collegio pervenuta da parte di Italgas S.p.A. in data 25 febbraio 2025;

VISTE le memorie di Erogasmet S.p.A. e ACEA S.p.A. del 26 febbraio 2025 e di Italgas S.p.A., AGSM AIM S.p.A., Ascopiave S.p.A., ASSOGAS e ANIMA del 27 febbraio 2025;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1.1 Le Parti notificanti

1. Italgas S.p.A. (di seguito, “Italgas” o “Gruppo Italgas”) è una società *holding* italiana attiva principalmente in Italia (nonché, in misura minore, in Grecia) nel settore della distribuzione del gas naturale per usi civili e industriali, in numerosi ambiti territoriali corrispondenti alle aree di concessione a essa aggiudicate¹. Italgas opera altresì nel settore idrico in qualità di distributore del servizio idrico in cinque comuni campani (Caserta, Baia e Latina, Casaluce, Galluccio e Roccaromana) attraverso Nepta S.p.A. (di seguito, “Nepta”) e, indirettamente, attraverso Acqua Campania S.p.A., controllata dalla stessa Nepta, quale gestore all’ingrosso del servizio idrico sempre in Campania (Napoli e Caserta). Italgas inoltre detiene indirettamente il controllo congiunto di Sicilacque S.p.A., concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione di acqua nella regione Sicilia, e di Acqualatina S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nell’ATO 4-Lazio meridionale. Il Gruppo Italgas è altresì attivo in misura minore nel settore dell’efficientamento energetico², della produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili³ e nel settore dell’*information technology*⁴. Italgas è quotata presso il mercato *Euronext Milan*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è controllata direttamente da CDP Reti S.p.A. (di seguito, “CDP Reti”) e indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP” e insieme alle società da essa direttamente o indirettamente controllate, “gruppo CDP”)⁵. Nel corso del 2023, il gruppo CDP, di cui è parte Italgas, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [30-40]* miliardi di euro, di cui circa [20-30] miliardi di euro in Italia.

2. 2i Rete Gas S.p.A. è una società attiva, con l’omonimo gruppo costituito anche dalle sue controllate (indicato di seguito anche come “2iRG” o “*target*” e congiuntamente con Italgas, le “Parti”), principalmente nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi civili e industriali in vari ambiti territoriali corrispondenti alle aree di concessione a esso aggiudicate⁶. 2iRG è inoltre attiva - in maniera trascurabile e tramite due soli impianti fotovoltaici siti nella macro-regione Sud - nella produzione di energia elettrica primariamente a fini di autoconsumo. 2iRG infine controlla, congiuntamente, 2i Servizi Energetici S.r.l., società limitatamente attiva nel settore

¹ Per il tramite delle controllate Italgas Reti S.p.A., Medea S.p.A., Metano S. Angelo Lodigiano S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. Nel formulario, Italgas aveva anche affermato di controllare congiuntamente la società Umbria Distribuzione Gas S.p.A. Con una successiva breve comunicazione (vd. doc. 13), Italgas ha poi informato l’Autorità di ritenere di avere perso il controllo di tale società. Sul punto cfr. *infra*.

² Per il tramite di Geoside S.p.A.

³ Sempre per il tramite di Geoside S.p.A.

⁴ Per il tramite di Bludigit S.p.A.

⁵ Più in particolare, CDP Reti detiene azioni rappresentative del 25,977% del capitale sociale di Italgas. CDP Reti è, a sua volta, controllata esclusivamente da CDP, che detiene il 59,10% della società. CDP è una società partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze (82,77%). La restante parte del capitale sociale di CDP è distribuita tra diverse fondazioni bancarie (15,93%) - nessuna delle quali detiene una quota dello stesso superiore o uguale al 3% - e azioni proprie (1,3%).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁶ Per il tramite, oltre che della stessa 2i Rete Gas S.p.A., delle società controllate Cilento Reti Gas S.r.l. (di cui 2iRG detiene il controllo congiunto) e 2i Rete Dati S.r.l. (di cui 2iRG detiene il controllo esclusivo).

dell'efficientamento energetico. 2iRG ha realizzato nel 2023 un fatturato mondiale pari a circa [1-2] miliardi di euro, realizzati interamente in Italia.

1.2 I terzi intervenienti

3. ACEA S.p.A. (di seguito, "ACEA") è una società *multiutility* a capo dell'omonimo gruppo societario (di seguito, "Gruppo ACEA"), attivo nei settori energetici, nel settore idrico, nell'illuminazione pubblica e nei servizi ambientali. Per quanto di diretto interesse per il procedimento istruttorio ACEA è attiva, per il tramite di società controllate, nel settore della distribuzione del gas naturale in particolare nelle Regioni Abruzzo e Umbria.

4. AGSM AIM S.p.A. (di seguito, "AGSM AIM") è la società *holding* del gruppo *multiutility* AGSM AIM, attivo tra le altre cose, anche per il tramite di una società controllata, nel settore della distribuzione del gas naturale, con presenza concentrata nel Nord-Ovest (Veneto).

5. Ascopiave S.p.A. (di seguito, "Ascopiave") è la società *holding* del gruppo Ascopiave attivo tra le altre cose, per il tramite delle società controllate, nel settore della distribuzione del gas naturale, con presenza concentrata nell'area settentrionale del Paese (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte).

6. Erogasmet S.p.A. (di seguito, "Erogasmet") è una società attiva, anche per il tramite di una società controllata, nel settore della distribuzione del gas naturale, con presenza soprattutto nell'area Centro-Nord (Lazio, Umbria, Lombardia, Piemonte) e a Sud in Molise e Basilicata.

7. L'Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici (di seguito, "ASSOGAS") è un'associazione di settore che opera per promuovere e tutelare gli interessi delle imprese che operano nel comparto del gas. ASSOGAS conta circa 60 aziende associate, di dimensioni medie o piccole, con presenza su tutto il territorio nazionale, sebbene maggiormente concentrata nell'area Centro-Nord del Paese.

8. La Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine – ("ANIMA") è una federazione rappresentativa di operatori e associazioni portatrice di interessi diffusi a tutela delle imprese attive a livello nazionale nel settore della meccanica. Per quanto di diretto interesse per il procedimento istruttorio, ANIMA rappresenta anche operatori e associazioni attivi in mercati verticalmente collegati a quello della distribuzione del gas, ad esempio attivi nella progettazione, produzione, fornitura e manutenzione dei contatori gas.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione di concentrazione notificata consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di 2iRG (e, indirettamente, delle sue controllate) da parte di Italgas (di seguito, "Operazione").

10. Il perfezionamento dell'Operazione è sospensivamente condizionato, tra l'altro, all'ottenimento delle autorizzazioni da parte (i) di codesta Autorità, [omissis].

11. Il Contratto di Compravendita sottoscritto tra le Parti prevede anche obblighi di non concorrenza e non sollecitazione efficaci per un periodo di 2 anni a far data dal completamento dell'Operazione, in capo ai soggetti venditori⁷.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. L'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente in Italia nell'ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

13. Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione che si accompagnano all'Operazione possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della stessa e a essa necessarie⁸. In particolare, il patto di non concorrenza può considerarsi accessorio alla presente operazione nella misura in cui sia limitato ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non ecceda la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, posto che Italgas già opera nel mercato della distribuzione del gas.

IV. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

14. A seguito della notifica dell'Operazione da parte di Italgas il 20 novembre 2024⁹, e successivamente alla pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità del relativo avviso, alcuni soggetti hanno presentato osservazioni in merito alla stessa. Trattasi in particolare delle osservazioni di Advanced Capital Soc. Part. Quote e Azioni, pervenute il 25 novembre 2024, di ASSOGAS - Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici, pervenute il 28 novembre 2024, della società ACEA S.p.A., pervenute il 28 novembre 2024, della società Ascopiave S.p.A., pervenute il 28 novembre 2024, della società Hera S.p.A., pervenute il 29 novembre 2024, e di ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine, pervenute il 3 dicembre 2024¹⁰.

⁷ Più in particolare, i venditori si impegnano - per se stessi, per le rispettive controllate, e con riferimento ai territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Ellenica - ad astenersi, direttamente o indirettamente e/o a qualsiasi titolo: *[omissis]*.

⁸ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.

⁹ Vd. doc. 1.

¹⁰ Vd. docc. 4, 6, 7, 8, 9 e 11.

15. Sono state in seguito richieste, con comunicazione inviata il 2 dicembre 2024, informazioni all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA”)¹¹, che le ha riscontrate con comunicazione pervenuta il successivo 3 dicembre 2024¹².

16. Il 17 dicembre 2024 l’Autorità ha avviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge n. 287/1990, l’istruttoria, nei confronti di Italgas e 2iRG, ritenendo che l’Operazione potesse essere suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati delle gare future per il servizio di distribuzione del gas naturale nei seguenti sessantacinque Ambiti Territoriali Minimi (di seguito, “ATEM”): Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L’Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Milano 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa, Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbano-Cusio-Ossola¹³.

17. A seguito dell’avvio dell’istruttoria, hanno richiesto di partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera *b*), del D.P.R. n. 217/1998, come già menzionato, le società attive nel settore della distribuzione del gas ACEA, Ascopiave, AGSM AIM e Erogasmet, l’Associazione ASSOGAS e la Federazione ANIMA¹⁴. Tali richieste sono state accolte¹⁵.

18. Nel corso del procedimento istruttorio, sono stati sentiti in audizione le Parti notificanti Italgas e 2iRG, tutti i soggetti terzi intervenienti, nonché l’ulteriore operatore di settore Hera S.p.A. (di seguito, “Hera”)¹⁶.

19. Nell’ambito dell’istruttoria, in più occasioni, Italgas e i terzi intervenienti che ne abbiano fatto richiesta hanno esercitato il diritto di accesso agli atti¹⁷.

20. Al fine di acquisire ulteriori elementi utili per la valutazione della concentrazione, è stata inviata una seconda richiesta di informazioni il 23 gennaio 2025 al regolatore di settore ARERA¹⁸, la quale è stata riscontrata con comunicazione pervenuta il 3 febbraio 2025¹⁹.

21. Alcuni soggetti intervenienti, oltre alle posizioni espresse in audizione (nonché, in alcuni casi, mediante le comunicazioni già inviate in fase pre-istruttoria e/o nelle richieste di partecipazione al

¹¹ Vd. doc. 10.

¹² Vd. doc. 12.

¹³ Vd. docc. 15 e 16.

¹⁴ Vd. docc. 19, 20, 21, 23, 31 e 39.

¹⁵ Vd. docc. 25, 26, 27, 29, 34 e 42.

¹⁶ Vd. docc. 41 (verbale dell’audizione di 2iRG tenutasi il 13 gennaio 2025), 48 (verbale dell’audizione di ANIMA tenutasi il 16 gennaio 2025), 51 (verbale dell’audizione di ASSOGAS tenutasi il 21 gennaio 2025), 52 (verbale dell’audizione di Erogasmet tenutasi il 17 gennaio 2025), 54 (verbale dell’audizione di ACEA tenutasi il 20 gennaio 2025), 62 (verbale dell’audizione di Ascopiave tenutasi il 21 gennaio 2025), 67 (verbale dell’audizione di Hera tenutasi il 28 gennaio 2025), 68 (verbale dell’audizione di AGSM AIM tenutasi il 31 gennaio 2025) e 76 (verbale dell’audizione di Italgas tenutasi il 6 febbraio 2025).

¹⁷ Per Italgas vd. docc. 18, 28, 36, 59, 64, 65, 70 88; per i terzi intervenienti, vd. docc. 43, 77, 120, 121 e 123 (ANIMA), 45 e 94 (ACEA), 78 (ASSOGAS), 97 (Erogasmet), 99 (Ascopiave), 124 (AGSM AIM).

¹⁸ Vd. doc. 44.

¹⁹ Vd. doc. 58.

procedimento), hanno inoltrato proprie considerazioni volte a sottolineare gli aspetti ritenuti problematici dell'Operazione²⁰. Ha inviato osservazioni, inoltre, un ulteriore operatore del settore non partecipante all'istruttoria²¹.

22. Italgas, con comunicazione pervenuta il 30 gennaio 2025²², successivamente integrata il 13 febbraio 2025²³, ha presentato alcune misure ritenute idonee a superare le preoccupazioni concorrenziali rappresentate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio, corredata dalle considerazioni della società circa l'Operazione.

23. In data 20 febbraio 2025, l'Autorità, verificati i profili relativi alla fondatezza delle risultanze istruttorie, ha autorizzato l'invio della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie alle Parti e ai terzi intervenienti, trasmessa in pari data²⁴.

24. In data 25 febbraio 2025, Italgas S.p.A. ha presentato formale rinuncia all'audizione finale innanzi al Collegio²⁵. Gli intervenienti Erogasmet e ANIMA (il 21 febbraio 2025), ACEA e ASSOGAS (il 24 febbraio 2025), hanno presentato istanza di partecipazione all'audizione finale innanzi al Collegio²⁶. Alle stesse, come deliberato dall'Autorità il 25 febbraio 2025, è stato comunicato il successivo 26 febbraio che, avendo le parti destinatarie del provvedimento di avvio del procedimento C12688 espresso la propria volontà di rinunciare all'audizione finale, l'audizione in questione non avrebbe avuto luogo, alla luce di quanto previsto dagli articoli 16, comma 2, e 14, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 217/1998²⁷.

25. Hanno presentato memorie finali Erogasmet e ACEA in data 26 febbraio 2025, e Italgas, AGSM AIM, Ascopiave, ASSOGAS e ANIMA in data 27 febbraio 2025; ha presentato osservazioni alla CRI, il 26 febbraio 2025, anche una società associata ad ASSOGAS (Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.)²⁸. Italgas ha inviato un ulteriore documento in replica ad alcune osservazioni espresse dalla Federazione ANIMA in data 28 febbraio 2025, trasmesso alla stessa ANIMA in pari data²⁹. ANIMA ha fatto pervenire ulteriori considerazioni in data 3 marzo 2025³⁰. In pari data, sono pervenute un'altra precisazione da parte di Italgas³¹ e una comunicazione del fondo Advanced Capital Soc. Part. Quote e Azioni³².

²⁰ Vd. docc. 49 (Erogasmet), 55 (ASSOGAS), 66 (ANIMA).

²¹ Vd. doc. 63.

²² Vd. doc. 53.

²³ Vd. doc. 73.

²⁴ Vd. docc. da 79 a 86.

²⁵ Vd. doc. 96.

²⁶ Vd. doc. 89, 90, 91 e 95.

²⁷ Vd. docc. da 100 a 103.

²⁸ Vd. docc. da 104 a 111.

²⁹ Vd. docc. 118 e 120.

³⁰ Vd. doc. 127.

³¹ Vd. doc. 125.

³² Vd. doc. 126.

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

5.1. Il contesto e le caratteristiche dell'Operazione

26. L'Operazione in esame si iscrive nel processo di valorizzazione, da parte del gruppo 2iRG, della partecipazione dei propri azionisti, perseguita in parallelo e da ultimo preferita a un'ipotesi di quotazione per la società *target*³³. Essa coinvolge i due principali soggetti attivi nella distribuzione di gas naturale in Italia e interessa, pertanto, tale settore (nonché, in misura del tutto marginale, altri mercati che non sono stati tuttavia interessati dal provvedimento di avvio).

27. Con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, esso è svolto in regime di monopolio legale sulla base di concessioni. L'unica forma di concorrenza prevista nel settore, alla luce della normativa vigente, è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza *per* il mercato)³⁴.

5.2. I mercati rilevanti

28. Il servizio di distribuzione di gas naturale consiste più in particolare nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione della rete locale di trasporto del gas a bassa pressione, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali. Questo servizio è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla base di una concessione e, pertanto, come menzionato, l'unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza *per* il mercato).

29. In base al quadro normativo vigente - e come già affermato nei precedenti dell'Autorità³⁵ - il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara d'ATEM. Gli effetti dell'Operazione in tale settore sono pertanto misurati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d'ambito, avendo riguardo all'incidenza della stessa sul grado di concorrenza attesa in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, in tale valutazione viene in rilievo, in primo luogo, l'attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente o comunque rilevante, a cui è connessa anche la maggiore

³³ Vd. doc. 41, verbale di audizione di 2iRete Gas.

³⁴ L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D.lgs. n. 164/2000. Successivamente, il D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MISE") il compito di definire degli ambiti territoriali minimi (c.d. "ATEM") per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM (successivamente ridotti a 172), di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti a effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011).

³⁵ Cfr., *inter alia*, C12125 - 2i Rete Gas / Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018 C12258 - Ascopiave/rami di azienda di ACEGASAPSAMGA, provvedimento n. 27989 del 19 novembre 2019, in Bollettino n. 47/2019, C12294 - A2A/Ambiente Energia Brianza, provvedimento n. 28406 del 20 ottobre 2020, in Bollettino n. 45/2020.

probabilità di partecipazione da parte di quest'ultimo alla gara³⁶. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell'ATEM o presenti in misura poco significativa, si presentino alla gara. I principali *driver* che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul totale dei PDR dell'ATEM detenuta dal principale gestore uscente³⁷), la profittabilità attesa dello stesso, nonché alcune caratteristiche dell'ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante o, più in generale, la sua dimensione (capacità tecnica e finanziaria).

30. Le gare già effettuate, del resto, confermano, da un lato, la circostanza per cui il numero degli effettivi partecipanti è piuttosto ridotto³⁸ (e non di rado limitato, alla fine, a 1-2 partecipanti) e ampiamente inferiore al novero dei soggetti astrattamente titolati a partecipare alla gara e, dall'altro, il ruolo decisivo delle posizioni di *incumbency* riguardo all'esito della gara³⁹.

31. La società notificante ha fornito una propria stima della quota dei punti di riconsegna del gas (di seguito, "PDR") detenute dalle Parti all'interno di ciascuno degli ATEM in cui esse sono presenti. Tra questi, figurano 101 ATEM in cui risultano attive entrambe le *merging parties* in qualità di gestori uscenti e per cui, pertanto, le quote così definite (ossia la percentuale di PDR gestiti da ciascun operatore all'interno di un dato ATEM) sono interessate da sovrapposizioni.

32. In aggiunta a tale insieme di ATEM vi sono altri ambiti in cui è presente una sola delle Parti, nessuna di esse e, infine, i 10 ATEM per i quali è stata già effettuata la procedura di gara (in particolare, 9 gare sono state già interessate dall'assegnazione e per un'altra è stata pubblicata la graduatoria finale). Per tali tipologie di ATEM, il provvedimento di avvio presumeva che l'Operazione non producesse effetti restrittivi apprezzabili rispetto agli incentivi a partecipare alle future gare.

33. Per quel che riguarda i 101 ATEM interessati da sovrapposizioni tra le gestioni dell'ATEM (che non comprendono il citato ATEM in cui, pur non essendo stato già riassegnato il servizio, è stata effettuata la gara e pubblicata la graduatoria finale), il provvedimento di avvio aveva individuato 65 ATEM in cui tali sovrapposizioni potevano dare luogo a effetti restrittivi e rispetto ai quali avviare, quindi, la presente istruttoria. Nell'individuare tali ATEM, tuttavia, l'Autorità aveva riconosciuto che i temuti effetti restrittivi dell'Operazione potevano derivare da meccanismi diversi, per tipologia e gravità. In base a quest'ultima considerazione, l'Autorità aveva raggruppato gli ATEM in 3 gruppi.

³⁶ Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare).

³⁷ L'analisi viene qui fatta in prima approssimazione basandosi principalmente sulle posizioni delle Parti e dei concorrenti negli ATEM in termini di numero di PDR, tuttavia la posizione delle Parti può essere analizzata anche attraverso un diverso indicatore, il valore del capitale delle reti attualmente gestite nell'ATEM misurato a fini regolatori (CIN) che fornisce indicazioni leggermente diverse e complementari rispetto a quelle ricavabili dall'analisi condotta sul numero dei PDR allacciati.

³⁸ In 6 casi su 10 sono pervenute non più di due offerte e in 2 di tali casi ha partecipato alla gara il solo *incumbent* prevalente.

³⁹ In 9 casi su 10 il principale *incumbent* dell'ATEM ha partecipato alla gara e in 8 casi su 10 è risultato esserne il vincitore. Si trattava, comunque, di casi in cui esso risultava gestore in misura particolarmente significativa (oltre l'80% dei PDR).

34. Nel primo di tali gruppi, erano stati annoverati tutti gli ambiti in cui ciascuna delle Parti (e, quindi, sia il gruppo Italgas che quello 2iRG) controlla una quota delle gestioni esistenti pari ad almeno il 20% dell'ATEM. Per tali ATEM, in considerazione della posizione che ciascuna delle Parti detiene nelle attuali gestioni, si riteneva che l'Operazione comportasse il ricongiungimento a un unico centro decisionale di due tra i principali operatori attualmente presenti nei suddetti ambiti (che peraltro rappresentano, con la sola eccezione di Milano 2, proprio i due principali operatori dell'ATEM). Pertanto, in tali ATEM, l'Operazione potrebbe comportare l'eliminazione di uno dei pochi plausibili concorrenti in sede di gara e, per questa via, causare una restrizione concorrenziale diretta. A seguito dell'Operazione, la presenza congiunta delle Parti in tali ATEM risulterebbe peraltro in tutti questi casi superiore al 50% dei PDR gestiti andando a costituire un gestore uscente che verrebbe a detenere una posizione di vantaggio in sede di gara talmente pronunciata che potrebbe scoraggiare anche potenziali concorrenti terzi dalla partecipazione alla procedura, causando in questo modo anche una restrizione concorrenziale di tipo indiretto.

35. Tali ATEM sono 32 e le quote in essi detenute dagli attuali operatori in termini di PDR attualmente gestiti sono rappresentate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 1-32)⁴⁰.

Tabella 1 - Agrigento

Ambito	AGRIGENTO
2i Rete Gas S.p.A.	[60-65%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 2 – Bari 2

Ambito	BARI 2 - Sud
2i Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
Murgia Reti Gas S.r.l.	[20-25%]
Totale complessivo	100.0%

⁴⁰ Tali quote sono state calcolate utilizzando il *dataset* più aggiornato, fornito da ARERA, che riporta la situazione al 31 dicembre 2022. Esse risultano comunque molto simili alle stime, basate su dati 2012, fornite dalla Parte notificante.

Tabella 3 - Benevento

Ambito	BENEVENTO
2i Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[50-55%]
COOP. POMILIA GAS S.C.R.L.	[inferiore a 1%]
METAEDIL S.R.L.	[1-5%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 4 – Brescia 5

Ambito	BRESCIA 5 - Sud - Est
2i Rete Gas S.p.A.	[20-25%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
GP Infrastrutture S.r.l.	[15-20%]
ROMEIO GAS S.P.A.	[5-10%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 5 - Caltanissetta

Ambito	CALTANISSETTA
2i Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 6 - Campobasso

Ambito	CAMPOBASSO
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
ADISTRIBUZIONE GAS S.r.l.	[1-5%]
COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA	[inferiore a 1%]
MOLISE GESTIONI S.R.L.	[15-20%]
Murgia Reti Gas S.r.l.	[1-5%]
TISGA S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 7 – Caserta 2

Ambito	CASERTA 2 - Nord e Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
M RETI SPA	[15-20%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 8 – Catania 1

Ambito	CATANIA 1 - Nord
Zi Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
SOGIP S.R.L.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 9 – Frosinone 2

Ambito	FROSINONE 2 - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[75-80%]
Italgas Reti S.p.A.	[20-25%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 10 – L'Aquila 2

Ambito	L'AQUILA 2 - Sud - Ovest
2i Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
ADISTRIBUZIONEGAS S.r.l.	[10-15%]
ANGIZIA MULTISERVICES S.R.L.	[1-5%]
CONS. GEST. RIS. VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA	[1-5%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 11 – Mantova 2

Ambito	MANTOVA 2 - Sud e Est
2i Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
AS RETIGAS SRL	[5-10%]
EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A	[1-5%]
SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L.	[15-20%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 12 – Massa Carrara

Ambito	MASSA CARRARA
2i Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 13 - Matera

Ambito	MATERA
Zi Rete Gas S.p.A.	[25-30%]
Italgas Reti S.p.A.	[55-60%]
BASENGAS SRL	[5-10%]
COSVIM SOC. COOP.	[1-5%]
SOLDO FRANCESCO S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 14 – Messina 2

Ambito	MESSINA 2 - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
SI GAS DISTRIBUZIONE SRL	[5-10%]
SI GAS S.AGATA SRL	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 15 – Milano 2

Ambito	MILANO 2 - Provincia Nord - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[20-25%]
A.G.Re. SpA	[1-5%]
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL	[20-25%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[1-5%]
NED Reti Distribuzione Gas Srl	[10-15%]
RetiPiù Srl	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 16 – Napoli 2

Ambito	NAPOLI 2 - Nord - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
COOP. POMILIA GAS S.C.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 17 – Novara 2

Ambito	NOVARA 2 - Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
ASM VERCELLI SPA	[inferiore a 1%]

Tabella 18 – Padova 2

Ambito	PADOVA 2 - Euganei e Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[65-70%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
AP RETI GAS NORD EST s.r.l.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 19 – Padova 3

Ambito	PADOVA 3 - Bassa Padovana
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[65-70%]
AP RETI GAS NORD EST s.r.l.	[inferiore a 1%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 20 – Potenza 1

Ambito	POTENZA 1 - Nord
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
COSVIM SOC. COOP.	[10-15%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 21 – Potenza 2

Ambito	POTENZA 2 - Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[20-25%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
CAMASTRAGAS S.r.l.	[inferiore a 1%]
COSVIM SOC. COOP.	[5-10%]
MOLISE GESTIONI S.R.L.	[10-15%]
S.I.DI.GAS SPA	[1-5%]
Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.	[1-5%]
SOLDO FRANCESCO S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 22- Ragusa

Ambito	RAGUSA
Zi Rete Gas S.p.A.	[55-60%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[15-20%]

Tabella 23 – Reggio di Calabria – Vibo Valentia

Ambito	REGGIO DI CALABRIA - VIBO VALENTIA
2i Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[55-60%]
S.I.DI.GAS SPA	[inferiore a 1%]
SVILUPPO ENERGIA	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 24 – Roma 4

Ambito	ROMA 4 - Litorale Sud e Castelli Romani
2i Rete Gas S.p.A.	[65-70%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
EROGASMET S.P.A.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 25 – Roma 5

Ambito	ROMA 5 - Prenestino, Monte Lepini e Aniene
2i Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
EROGASMET S.P.A.	[25-30%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 26 – Salerno 1

Ambito	SALERNO 1 - Amalfitano e Nocerino Ovest
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
2i Rete Gas S.p.A.	[50-55%]
AMALFITANA GAS S.R.L.	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 27 – Salerno 3

Ambito	SALERNO 3 - Nord e Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[55-60%]
Italgas Reti S.p.A.	[35-40%]
AMALFITANA GAS S.R.L.	[inferiore a 1%]
METAEDIL S.R.L.	[inferiore a 1%]
METAGAS SRL	[inferiore a 1%]
NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	[inferiore a 1%]
S.I.DI.GAS SPA	[inferiore a 1%]
Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 28 - Teramo

Ambito	TERAMO
Zi Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
CENTRIA	[1-5%]
CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	[1-5%]
COSEV SERVIZI S.P.A	[5-10%]
INTERLAGA SRL	[inferiore a 1%]
JULIA RETE SOCIETA' UNIPERSONALE	[5-10%]
NOTARESCO GAS SRL	[1-5%]
UNIGAS S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 29 – Torino 6

Ambito	TORINO 6 - Po orientale
Zi Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[50-55%]
METANPROGETTI	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 30 - Trapani

Ambito	TRAPANI
2i Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[60-65%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 31 – Varese 1

Ambito	VARESE 1 - Nord
2i Rete Gas S.p.A.	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]
AP Reti Gas S.p.A.	[10-15%]
EROGASMET S.P.A.	[5-10%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[10-15%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 32 - Viterbo

Ambito	VITERBO
2i Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[55-60%]
EROGASMET S.P.A.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

36. Vi sono poi altri 4 ATEM identificati in avvio nei quali la *target* 2iRG gestisce una quota dei PDR dell'ATEM inclusa tra il 15% e il 20% - detenendo pertanto una posizione di *incumbency* minore rispetto al precedente gruppo, ma comunque non trascurabile - e che, inoltre, sono caratterizzati dalla totale assenza di terzi operatori nell'ATEM (o da una presenza del tutto trascurabile degli stessi)⁴¹. Per tali ATEM l'Operazione, in ragione della posizione comunque non irrisoria di 2iRG (che non permette di escludere del tutto che tale società avrebbe potuto, in assenza della stessa, avere qualche incentivo a partecipare alla gara), unitamente al rischio concorrenziale particolarmente elevato di non avere alcuna altra concreta ipotesi di partecipazione, appariva passibile, similmente a quanto affermato per i 32 ATEM citati in precedenza, di dare luogo a una

⁴¹ Considerata la quota di PDR gestita da Italgas in tali ATEM, infatti, a seguito dell'Operazione le Parti verrebbero a gestire in tali ATEM oltre il 95% dei PDR.

restrizione concorrenziale di gravità comparabile a quella diretta⁴². Come già valutato in avvio, in tali ATEM, poi, la presenza congiunta delle Parti risulterebbe ampiamente superiore al 50% dei PDR gestiti e accresciuta in misura non trascurabile dall'Operazione, per cui quest'ultima potrebbe in ipotesi comportare un rafforzamento del prevalente gestore uscente al punto di scoraggiare ipotetiche partecipazioni di terzi alla gara, causando in questo modo anche una restrizione concorrenziale indiretta.

37. Le quote di PDR gestiti dai distributori in tali ATEM sono rappresentate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 33-36).

Tabella 33- Barletta – Andria - Trani

Ambito	BARLETTA ANDRIA TRANI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[75-80%]
BITRIGAS SRL	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 34 – Caserta 1

Ambito	CASERTA 1 - Sud - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[80-85%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 35 – Cosenza 2

Ambito	COSENZA 2 - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[75-80%]
COSVIM SOC. COOP.	[1-5%]
SVILUPPO ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

⁴² Se, infatti, al ridursi della percentuale di PDR gestiti si riduce gradualmente la probabilità che un dato soggetto (in questo caso ZiRG in assenza dell'Operazione) partecipi alla gara d'ambito, nei 4 ATEM in questione qualora ciò dovesse avvenire avrebbe un effetto quasi certamente estremo, consistente nella totale eliminazione della concorrenza in gara (ossia di passare da 2 a 1 potenziale partecipante).

Tabella 36 - Pisa

Ambito	PISA
2i Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
TOSCANA ENERGIA S.P.A. (gruppo Italgas)	[80-85%]
Totale complessivo	100.0%

38. Infine, nei restanti 29 ATEM tra quelli per i quali l’Autorità ha deliberato un avvio di istruttoria le Parti raggiungono, al pari degli ambiti fin qui citati, una quota di PDR gestiti cumulativa di rilievo (superiore, spesso in larga misura, al 50% dei PDR dell’ATEM), ottenuta con un contributo non trascurabile dovuto all’Operazione (pari ad almeno il 5% dei PDR)⁴³. Con riferimento a tali ATEM, caratterizzati da una quota congiunta di PDR gestiti significativa ma in cui una delle Parti gestisce una quota di PDR relativamente contenuta (seppur non irrisoria) e che non presentano le situazioni estreme degli ATEM di cui alle Tabelle 33-36, i possibili effetti anticoncorrenziali dell’Operazione appaiono principalmente di tipo indiretto, associati cioè alla possibilità che la concentrazione, comportando una crescita apprezzabile della quota complessiva dell’incumbent dominante, potrebbe scoraggiare la partecipazione di terzi partecipanti, rendendo l’ATEM apparentemente poco contendibile in sede di gara.

39. Le quote di partecipazione alle gestioni attuali di tali ATEM da parte degli operatori sono indicate nelle tabelle che seguono (cfr. Tabelle 37-65).

Tabella 37 – Alessandria 4

Ambito	ALESSANDRIA 4 - Sud - Est
2i Rete Gas S.p.A.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]
LENERGIE SPA	[1-5%]
Reti s.r.l.	[5-10%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[35-40%]
Totale complessivo	100.0%

⁴³ In tale classificazione rientra anche l’ATEM di Terni qualora, come appare opportuno, si continui ad attribuire un controllo congiunto di Italgas su Umbria Distribuzione Gas S.p.A. (cfr. *infra*).

Tabella 38 – Ascoli Piceno

Ambito	ASCOLI PICENO
Zi Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
CENTRIA	[1-5%]
Ascoli Reti Gas S.r.l.	[25-30%]
MULTISERVIZI LAMA SRL	[1-5%]
SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 39 - Asti

Ambito	ASTI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
ITALIMPIANTI SRL	[1-5%]
METANPROGETTI	[5-10%]
Reti Metano Territorio S.r.l.	[inferiore a 1%]
SO.GAS SPA	[1-5%]
SOCIETA' METANODOTTI VALLETANARO SRL	[15-20%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 40 – Cosenza 1

Ambito	COSENZA 1 - Ovest
Zi Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[80-85%]
POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 41 – Cuneo 1

Ambito	CUNEO 1 - Nord - Ovest
2i Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[70-75%]
ITALIMPIANTI SRL	[1-5%]
SG DISTRIBUZIONE S.R.L.	[1-5%]
SO.GAS SPA	[5-10%]
SOCIETA' METANODOTTI VALLETANARO SRL	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 42 – Foggia 2

Ambito	FOGGIA 2 - Sud
2i Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
BITRIGAS SRL	[inferiore a 1%]
AMGAS S.P.A.	[45-50%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 43 – Genova 2

Ambito	GENOVA 2 - Provincia
2i Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 44 - Imperia

Ambito	IMPERIA
2i Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
LIGURIA GAS S.R.L.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 45 - Isernia

Ambito	ISERNIA
2i Rete Gas S.p.A.	[55-60%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
CENTRIA	[35-40%]
ADISTRIBUZIONE GAS S.r.l.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 46 - Latina

Ambito	LATINA
2i Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[85-90%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 47 – Lecce 2

Ambito	LECCE 2 - Sud
2i Rete Gas S.p.A.	[90-95%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
SES RETI S.P.A.	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 48 – Lecco 2

Ambito	LECCO 2 - Sud
2i Rete Gas S.p.A.	[80-85%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
Lereti S.p.A.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 49 – Lodi 2

Ambito	LODI 2 - Sud
2i Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
METANO SANT'ANGELO LODIGIANO S.p.A. (gruppo Italgas)	[15-20%]
EROGASMET S.P.A.	[10-15%]
A.S.M. CODOGNO SRL	[10-15%]
ROMEO GAS S.P.A.	[1-5%]
Società Impianti Metano S.r.l.	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 50 - Lucca

Ambito	LUCCA
2i Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
TOSCANA ENERGIA S.P.A. (gruppo Italgas)	[45-50%]
GESAM RETI SPA	[35-40%]
CENTRIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 51 – Messina 1

Ambito	MESSINA 1 - Est
2i Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[85-90%]
FIN CONSORZIO	[1-5%]
SI GAS DISTRIBUZIONE SRL	[1-5%]
VERGAS SRL	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 52 – Milano 3

Ambito	MILANO 3 - Provincia Sud
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]
A.S.GA AZIENDA SERVIZI GAGGIANO S.R.L.	[1-5%]
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL	[10-15%]
CONDOTTE NORD SPA	[inferiore a 1%]
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	[1-5%]
MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	[1-5%]
NED Reti Distribuzione Gas Srl	[10-15%]
Reti Metano Territorio S.r.l.	[inferiore a 1%]
ROMEO GAS S.P.A.	[5-10%]
UNARETI SPA	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 53 – Milano 4

Ambito	MILANO 4 - Provincia Nord - Est
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[45-50%]
COGESER S.P.A.	[15-20%]
EROGASMET S.P.A.	[1-5%]
RetiPiù Srl	[10-15%]
UNARETI SPA	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 54 – Monza Brianza 1

Ambito	MONZA BRIANZA 1 - Est
2i Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
Lereti S.p.A.	[45-50%]
Reti Metano Territorio S.r.l.	[1-5%]
RetiPiù Srl	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 55 – Napoli 4

Ambito	NAPOLI 4 - Sud - Est
2i Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
TERZIGNO GAS	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 56 – Palermo 2

Ambito	PALERMO 2 - Provincia
2i Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
AMG ENERGIA SPA	[1-5%]
BA.SE. S.R.L.	[1-5%]
CO.M.E.S.T. S.R.L	[5-10%]
CONSORZIO SIMEGAS	[15-20%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 57 – Perugia 1

Ambito	PERUGIA 1
Zi Rete Gas S.p.A.	[65-70%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES	[5-10%]
CENTRIA	[1-5%]
TECNICONSUL SRL - COSTRUZIONI E GESTIONI	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 58 - Pescara

Ambito	PESCARA
Zi Rete Gas S.p.A.	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
ADISTRIBUZIONEGAS S.r.l.	[35-40%]
CONS. GEST. RIS. VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA	[1-5%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[1-5%]
SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS	[5-10%]
VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 59 - Rieti

Ambito	RIETI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]
Ascoli Reti Gas S.r.l.	[inferiore a 1%]
CENTRIA	[40-45%]
CGM DISTRIBUZIONE SRL	[inferiore a 1%]
CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	[inferiore a 1%]
COOP. POMILIA GAS S.C.R.L.	[1-5%]
Metano mobile srl	[inferiore a 1%]
VERDUCCI DISTRIBUZIONE S.R.L.	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 60 - Rovigo

Ambito	ROVIGO
2i Rete Gas S.p.A.	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]
AP RETI GAS ROVIGO SRL	[25-30%]
AP Reti Gas S.p.A.	[10-15%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 61 – Savona 1

Ambito	SAVONA 1 - Sud - Ovest
2i Rete Gas S.p.A.	[60-65%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
BADANO GAS SRL	[1-5%]
EBGAS	[1-5%]
ROMEO 2 s.r.l.	[20-25%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 62 – Savona 2

Ambito	SAVONA 2 - Nord - Est
2i Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[90-95%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 63 - Siracusa

Ambito	SIRACUSA
2i Rete Gas S.p.A.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[80-85%]
MEDITERRANEA ENERGIA	[5-10%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 64 - Terni

Ambito	TERNI
Zi Rete Gas S.p.A.	[15-20%]
Italgas Reti S.p.A.	[15-20%]
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.	[55-60%]
EROGASMET S.P.A.	[10-15%]
Metano mobile srl	[inferiore a 1%]
Totale complessivo	100.0%

Tabella 65 – Verbano-Cusio-Ossola

Ambito	VERBANO CUSIO OSSOLA
Zi Rete Gas S.p.A.	[45-50%]
Italgas Reti S.p.A.	[10-15%]
EROGASMET S.P.A.	[35-40%]
Totale complessivo	100.0%

5.3. Le informazioni acquisite in sede di istruttoria

5.3.1. L'audizione di soggetti terzi interessati

40. Nel corso dell'istruttoria e nella fase a essa precedente, numerosi operatori hanno inviato osservazioni e memorie sull'Operazione e, in molti casi, hanno richiesto (e ottenuto) di partecipare al procedimento⁴⁴. In questo modo sono state acquisite le argomentazioni di otto soggetti interessati, tra cui figurano sei operatori industriali e due associazioni. Le posizioni di tali soggetti rispetto ai possibili effetti dell'Operazione e alla conformazione di eventuali rimedi sono descritte in seguito nel testo in un apposito paragrafo (cfr. *infra*).

5.3.2. Il confronto con ARERA

41. Nella presente istruttoria è stato sentito anche il regolatore di settore ARERA riguardo a diverse questioni di dettaglio relative alle caratteristiche e proprietà della regolazione tariffaria, adottata dalla stessa ARERA⁴⁵.

42. In particolare, è stato richiesto alla citata Autorità se e in che modo l'impianto di regolazione tariffaria vigente lasci spazio a diversi livelli di profittabilità tra gli ATEM o se le differenze di profittabilità (intese come differenza tra costi e ricavi) per PDR tra gli ATEM possano derivare da elementi contenuti nei bandi di gara o da altre caratteristiche degli ambiti e delle gestioni. È stato

⁴⁴ Tale circostanza non si era invece verificata nei precedenti casi di concentrazione condotti dall'Autorità, con l'eccezione dell'intervento di Italgas nel caso C12125 Zi Rete Gas/Nedgia.

⁴⁵ Cfr. doc. 44.

poi richiesto all'ARERA di fornire, una propria valutazione sulle possibili efficienze o inefficienze derivanti dall'aggregazione tra Italgas e 2iRG, con riferimento sia ai costi operativi che ai costi complessivi riconosciuti ai fini regolatori (costi che rappresentano una componente dei corrispettivi pagati dagli utenti). Come si illustrerà in seguito con maggiore dettaglio, infatti, Italgas ha sostenuto che il nuovo operatore risultante dalla concentrazione, alla luce della regolazione vigente, *[omissis]* vedrà un minor riconoscimento dei costi operativi.

43. Con riferimento alle ipotetiche differenze nelle profittabilità degli ATEM, ARERA ha dichiarato di ritenere che la regolazione vigente, pur utilizzando criteri piuttosto articolati per il riconoscimento dei costi in tariffa (come il raggruppamento degli operatori per famiglie dimensionali omogenee, la differenziazione in base alla densità attribuibile all'operatore, o, per quanto riguarda il "nuovo" regime, l'utilizzo di informazioni specifiche sull'ATEM come la dimensione e densità dell'utenza servita o la stessa "regolazione asimmetrica" relativa alle differenze tra VIR e RAB), non contiene elementi che possano comportare una diversa profittabilità tra gli ATEM o tra le diverse zone del Paese. Analogamente, ARERA ritiene che nemmeno le regole di gara contengano elementi che siano di per sé rappresentativi di diversi livelli di profittabilità. Pertanto, ad avviso del regolatore, eventuali differenze nella profittabilità delle gestioni d'ambito per gli operatori potrebbero essere attribuibili a caratteristiche proprie di questi ultimi (come la capacità finanziaria e la volontà di proporre investimenti) e della specifica posizione degli stessi rispetto all'ATEM in questione (ad esempio, la presenza o vicinanza geografica)⁴⁶.

Per quel che riguarda invece il livello dei costi riconosciuti a seguito dell'Operazione e, quindi, le eventuali economie o diseconomie da questa derivanti, la risposta di ARERA e le relative elaborazioni numeriche, in ragione delle molteplici variabili in gioco e dei possibili scenari di evoluzione regolatoria, societaria e gestoria, non ha permesso di confermare in modo univoco i vantaggi ipotizzati da Italgas.

5.3.3. L'assetto di controllo su Umbria Distribuzione Gas

44. Nel corso dell'istruttoria si è approfondita anche la situazione specifica della società Umbria Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito, "UDG"), che gestisce il servizio di distribuzione di gas naturale nel comune di Terni, inizialmente indicata da Italgas nel formulario di notifica del 20 novembre 2024 come società controllata mentre, con successiva comunicazione del 12 dicembre 2024, la Parte notificante aveva comunicato di ritenere di aver perso il controllo di tale società⁴⁷.

45. In tale comunicazione, in particolare, Italgas specificava che UDG è partecipata dalla stessa Italgas (45% del capitale sociale), da ASM Terni S.p.A. (40% del capitale sociale) (di seguito, "ASM") e da Acea S.p.A. (15% del capitale sociale) (di seguito, "ACEA"). In occasione delle assemblee ordinarie di UDG di nomina degli organi sociali, Italgas, detenendo la partecipazione di maggioranza relativa, in precedenza presentava, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che risultava prima per numero di voti e da cui venivano tratti tre Consiglieri, fra cui l'Amministratore Delegato. Successivamente, a seguito di una operazione societaria, ACEA ha acquisito il controllo esclusivo di ASM e, per l'effetto, è venuta a detenere - direttamente e indirettamente - il 55% di UDG. In occasione dell'Assemblea di UDG del

⁴⁶ Cfr. doc. 58.

⁴⁷ Vd. doc. 13.

23 aprile 2024, ACEA e ASM hanno quindi presentato una lista congiunta per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che è risultata prima per numero di voti e dalla quale sono stati tratti tre Consiglieri, fra cui l'Amministratore Delegato. In data 27 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente nominato Amministratore Delegato il candidato presentato da ACEA e ASM.

46. Dalla circostanza per cui Italgas non è più in condizioni di esprimere l'Amministratore Delegato, “*che esercita l'attività di indirizzo e supervisione della gestione operativa di UDG*”, la Parte notificante fa derivare l'asserita perdita del controllo su UDG. Conseguentemente, secondo la rappresentazione di Italgas, UDG non andrebbe considerata nel novero dei veicoli societari attraverso cui la stessa esercita il servizio di distribuzione di gas naturale e il relativo ATEM di Terni andrebbe espunto dal gruppo di ATEM potenzialmente problematici attenzionati dal provvedimento di avvio (ATEM del c.d. terzo *cluster* come precedentemente elencati).

47. Alla comunicazione di Italgas del 12 dicembre erano allegati alcuni documenti, tra cui estratti del verbale dell'Assemblea di UDG del 23 aprile 2024 e del verbale del Consiglio di Amministrazione di UDG del 27 novembre 2024, nonché una visura camerale relativa a UDG. Da tali documenti si evince che il Consiglio di Amministrazione, composto di sei membri, è formato da tre membri eletti dalla lista presentata da ASM e ACEA (tra i quali è stato designato l'Amministratore Delegato) e tre membri eletti dalla lista presentata da Italgas (tra i quali è stato designato il Presidente). Nella visura camerale sono inserite anche le previsioni statutarie che regolano il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e i relativi poteri decisionali. In particolare, lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi a maggioranza e che alcune materie siano sottratte a un'eventuale delega all'Amministratore Delegato e rimesse alla decisione di almeno cinque membri del CdA, con il necessario voto favorevole di almeno un consigliere espresso da ciascuna delle liste che ha ottenuto voti nell'elezione del Consiglio; tra di esse figurano, a titolo esemplificativo, l'approvazione del *budget*, dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale.

5.4. Le argomentazioni delle Parti e degli altri operatori nel corso dell'istruttoria

5.4.1. Le argomentazioni delle Parti dell'Operazione

La posizione di Italgas

48. Nel corso dell'istruttoria la Parte notificante Italgas ha sostenuto in più occasioni che l'Operazione, a suo giudizio, non determinerebbe effetti restrittivi della concorrenza, anche con specifico riguardo alle gare d'ATEM su cui l'Autorità si è concentrata nel provvedimento di avvio⁴⁸. Ciò sia in virtù del quadro normativo e regolatorio nazionale di riferimento di settore e delle procedure di gara, sia alla luce delle prospettate evoluzioni nel quadro legislativo comunitario in materia di concentrazioni, specialmente in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione europei. Peraltro, la società ha più volte rimarcato le efficienze che, a suo giudizio, saranno rese possibili dall'Operazione, che potrebbero tradursi anche in uno specifico beneficio per i consumatori.

49. Quanto al quadro normativo e regolamentare, in primo luogo Italgas ha osservato che la previsione del ricorso alle gare quale unica modalità per l'affidamento delle concessioni del servizio

⁴⁸ Cfr. doc. 1 (formulario di notifica) e 53, 73 (memoria e proposta di rimedi in due successive versioni).

di distribuzione del gas naturale costituisce un *unicum* a livello europeo, non richiesto dalla normativa euro-unitaria di riferimento, laddove invece vi sono diversi paesi comunitari in cui opera un distributore in posizione preminente (ad esempio, in Francia il primo operatore serve la quasi totalità - 99% - dei PDR, in Portogallo il 71% ecc.). Tale elemento sarebbe idoneo a dimostrare che la regolazione di settore risulta già di per sé pienamente efficace nell'impedire comportamenti lesivi dell'assetto concorrenziale di settore e, conseguentemente, il verificarsi di esiti sub-ottimali del mercato in termini di efficienza dei costi, qualità e continuità del servizio degli operatori che operano in regime di monopolio legale nel rispettivo perimetro di concessione (peraltro le efficienze assicurate dall'assetto regolamentare, secondo Italgas, sarebbero accresciute dalla presente Operazione, cfr. *infra*).

50. Anche l'evoluzione prospettica dell'assetto normativo e regolamentare andrebbe nel senso di attribuire un *favor* alla presenza e alle capacità di investimento dei grandi operatori, in quanto il fattore dimensionale aiuta nell'affrontare le sfide del mutato scenario globale di riferimento. In questo stesso solco logico va letta secondo Italgas anche la recente decisione del legislatore italiano di permettere la proroga per ulteriori venti anni della durata delle concessioni del servizio di distribuzione di energia elettrica (cfr. Legge di Bilancio 2025), volta proprio al perseguimento di obiettivi di sicurezza, affidabilità e efficienza delle reti di distribuzione e al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Unione Europea per il 2050. Tali sfide interessano inevitabilmente anche il settore della distribuzione del gas naturale, chiamato a svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche attraverso la realizzazione di importanti investimenti che solo gli operatori di grandi dimensioni sono in grado di assicurare. Peraltro anche la normativa specifica in materia di concentrazioni tra imprese potrà essere rivista, come affermato pubblicamente dalla stessa Commissione Europea, al fine di attribuire adeguato peso alle esigenze dell'economia europea in termini di efficienza, resilienza, innovazione e investimenti richiesti dallo scenario competitivo internazionale.

51. In questo contesto, il legislatore italiano ha inteso con lo strumento delle gare d'ATEM introdurre un ulteriore rafforzamento a garanzia delle condizioni di efficienza operativa, capacità di investimento, innovazione e sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, ovvero la possibilità di massimizzare tali obiettivi attraverso la realizzazione della concorrenza per il mercato. La stessa architettura dei meccanismi di gara e dei relativi ambiti ottimali di riferimento, pur ideata dal legislatore in condizioni socio-economiche di riferimento molto diverse da quelle attuali, sarebbe idonea secondo Italgas ad assicurare principi di non discriminazione e trasparenza tra gli operatori in grado di evitare qualsiasi vantaggio competitivo, minando in radice la rilevanza di parametri quali il numero di distributori esistenti e le relative quote di mercato generalmente utilizzati per la valutazione delle operazioni di concentrazione nel settore.

52. Più nello specifico, tutte le previsioni normative e regolatorie di settore applicabili (in termini ad esempio, di obblighi informativi imposti ai gestori uscenti, di regole di partecipazione e criteri di aggiudicazione, nonché di ruolo dell'ARERA nella valutazione dei singoli bandi di gara per verificare il corretto valore di rimborso delle reti) garantirebbero il *level playing field* tra tutti i potenziali partecipanti. In secondo luogo, sempre a proposito delle valutazioni circa la concorrenzialità delle gare d'ATEM, Italgas sottolinea che il criterio delle quote di mercato storiche non costituisce comunque un indicatore affidabile del potere di mercato degli operatori, come dimostrano la letteratura economica e i precedenti di autorità di concorrenza in altri settori.

53. La società ha evidenziato come le stesse gare d'ATEM già effettuate abbiano dimostrato l'efficacia del quadro di riferimento nel garantire condizioni di parità di concorrenza tra gli operatori. In aggiunta a tali considerazioni, la società ha sottolineato come *[omissis]*. Infatti, se in diverse gare non vi è stata partecipazione di entrambe, in alcune di quelle cui hanno partecipato entrambe c'è stata anche la partecipazione di altri concorrenti, che hanno ottenuto punteggi migliori di almeno una di esse o che si sono aggiudicati l'ATEM. Anche laddove, infine, hanno partecipato alla gara soltanto le due Parti, *[omissis]*. Infine, sempre in tema di gare d'ATEM, Italgas anche nel corso del procedimento ha ribadito che le tempistiche incerte e particolarmente lunghe dell'espletamento delle procedure rendono comunque poco plausibile che l'Operazione possa avere un sostanziale impatto sugli assetti concorrenziali del settore nell'arco temporale che rileva ai fini del controllo delle operazioni di concentrazione, come ampiamente argomentato già nel formulario di notifica.

54. Ulteriori argomentazioni di Italgas hanno riguardato la capacità dell'Operazione di generare significativi benefici per il sistema nel suo complesso e, in ultima analisi, per i consumatori finali del servizio di distribuzione del gas naturale. In primo luogo, in tal senso, andrebbero considerate importanti efficienze rese possibili dallo stesso assetto regolamentare di riferimento. Più in particolare, stante l'attuale normativa applicabile definita dall'ARERA nella Regolazione Tariffaria per il servizio di Distribuzione Gas ("RTDG"), approvata per il V periodo di regolazione ("RTDG 2020-2025"), l'Operazione garantirebbe notevoli risparmi su base annuale a tutti i clienti finali localizzati nei territori in cui opererà il nuovo distributore di gas. La RTDG prevede infatti che il riconoscimento dei costi operativi (*Opex*) per il servizio di distribuzione sia differenziato sulla base della classe dimensionale (*i.e.*, numero di PDR gestiti) e della densità (*i.e.*, numero di PDR gestiti per metro di condotta) dell'impresa distributrice, ovvero sono riconosciuti costi operativi inferiori all'aumentare di questi due parametri⁴⁹. I costi operativi riconosciuti da ARERA alla quota di PDR di 2iRG godranno nello specifico di una riduzione immediata derivante dalla ricomprensione degli stessi nell'entità *post-merger*, *[omissis]*.

55. La regolazione tariffaria dei costi di investimento (*Capex*) segue invece una metodologia uguale per tutti gli operatori, basata su un approccio c.d. *rate-of-return*, di tal che un eventuale incentivo a sostenere costi di investimento sovra-ottimali sarebbe lo stesso per tutti gli operatori indipendentemente dalla loro dimensione⁵⁰. Italgas osserva inoltre che a parità di mitigazione di tale rischio, a maggiori livelli di *Capex* corrispondono comunque maggiori interventi di investimento e, pertanto, di miglioramento di *performance* delle reti gestite in termini di continuità, sicurezza e qualità del servizio, nonché di innovazione.

⁴⁹ Più in dettaglio, secondo la regolamentazione vigente, la determinazione dei ricavi unitari a copertura dei costi operativi (*Opex*) segue un approccio *price-cap* e asimmetrico in virtù delle dimensioni degli operatori regolati. Al primo anno di ciascun periodo regolatorio, l'ARERA fissa un livello iniziale dei ricavi unitari ammissibili ai fini del riconoscimento tariffario per *cluster* di operatori. Questo *cap* è poi aggiornato annualmente sulla base della formula "*RPI-X*" ossia: in aumento, per cogliere gli effetti dell'inflazione (cosiddetto *Retail Price Index* o *RPI*) sui costi operativi, e, in diminuzione, attraverso il cosiddetto *X-factor*, per trasferire ai clienti finali i recuperi di produttività conseguiti dal settore nel precedente periodo regolatorio. È sull'*X-factor* - oltre che sul livello iniziale di costo riconosciuto - che si basa l'approccio asimmetrico dell'ARERA: il suo valore, definito *ex ante* dal Regolatore, varia per i diversi *cluster* di operatori in base al numero e alla densità di PDR gestiti (cfr. deliberazione 737/2022/R/ GAS, Tabella 4).

⁵⁰ In questo senso Italgas risponde anche ad argomentazioni sostenute da alcuni terzi intervenienti nell'istruttoria, che hanno sostenuto al contrario della Parte un decremento dell'efficienza complessiva dato dall'Operazione in quanto i costi totali sarebbero crescenti al crescere della dimensione degli operatori, proprio per il maggiore livello dei costi di investimento o *Capex* che caratterizzerebbe gli operatori di grandi dimensioni (cfr. *infra*, sezione successiva).

56. Ulteriori benefici per il sistema, infine, deriveranno secondo Italgas anche in un orizzonte di medio-lungo periodo dalle sinergie ed efficienze derivanti dall'Operazione basate ad esempio sulla condivisione delle *best practices* di Italgas e 2iRG, sulle economie di scala, sulla centralizzazione delle attività legate al *procurement*, nonché sulla digitalizzazione delle reti e dei processi, anche con il ricorso all'intelligenza artificiale, così come annunciato anche nel Piano strategico 2024-2030 della società.

57. Italgas ha inoltre prodotto una serie di argomentazioni specifiche relative a 8 ATEM del primo gruppo individuato dall'Autorità nel provvedimento di avvio, in cui la società ritiene che le preoccupazioni dell'Autorità di una restrizione concorrenziale diretta non siano fondate, sebbene in tali ATEM entrambe le Parti gestiscano una quota di PDR pari ad almeno il 20%. Conseguentemente, sebbene la società abbia proposto rimedi dismissivi per gli ATEM del primo gruppo (cfr. *infra*), tali 8 ATEM costituiscono un sotto-gruppo per cui la società non ha inizialmente ritenuto di proporre cessioni, per le motivazioni seguenti.

58. Con riferimento a Bari 2, Italgas ritiene che la cessione non sarebbe necessaria in primo luogo per la presenza di Murgia Reti, società appartenente al gruppo Estra, con il [20-25%] dei PDR gestiti, risultante dall'acquisizione del pacchetto ceduto da 2iRG a seguito del citato procedimento C12125. Proprio da tale circostanza, Italgas desume che tale società debba essere considerata un partecipante credibile alla gara. Inoltre, la Parte sottolinea la presenza di operatori con grandi quote di PDR gestiti negli ATEM limitrofi, facendo riferimento in particolare alle società municipalizzate di Bari e Foggia, che gestiscono approssimativamente la metà dei PDR nei vicini ATEM di Bari 1 e Foggia 2.

59. Per quel che riguarda Campobasso, Italgas sottolinea la presenza di Molise Gestioni (società controllata da Erogasmet) che, con la sua quota di PDR gestiti nell'ATEM di oltre il 15%, rappresenterebbe un concorrente plausibile alla gara. La società menziona anche la presenza nell'ATEM della citata Murgia Reti e di Adistribuzione, società del gruppo ACEA, gruppo che avrebbe dichiarato pubblicamente la propria volontà di consolidarsi nel settore della distribuzione di gas⁵¹, oltre alla presenza rilevante di operatori come Centria negli ATEM limitrofi.

60. Con riferimento a Potenza 2, Italgas cita di nuovo la presenza di Molise Gestioni (controllata da Erogasmet) che gestisce una quota di PDR superiore al 10%, nonché la presenza di altri operatori nell'ATEM e di *incumbent* significativi negli ATEM limitrofi, tra cui di nuovo Murgia Reti e le municipalizzate di Bari e Foggia.

61. Per quel che riguarda Roma 5, Italgas menziona la presenza significativa di Erogasmet con una quota di PDR gestiti compresa tra il 25% e il 30%, che rappresenterebbe pertanto un qualificato concorrente alla futura gara d'ATEM.

62. Con riferimento a Brescia 5, Italgas afferma che la competitività sarebbe assicurata dalla presenza, anche in questo caso con oltre il 15% dei PDR dell'ATEM, di GP IG, società quotata che avrebbe pubblicamente dichiarato un proprio interesse a riconfermare, in sede di gara, il perimetro delle gestioni attualmente in essere⁵². Inoltre, Italgas sottolinea la presenza del gruppo Ascopiave

⁵¹ Cfr. il seguente *link*: <https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/aceaFOUNDATION/pdf/it/gruppo/media/comunicati-ps/2020/03/AceaCPS-10032020-it.pdf>.

⁵² Cfr. il seguente *link*: https://ir.gasplus.it/file_upload/AnalystIH2024_def.pdf. In particolare, alla *slide* n.8 della presentazione, si legge "The Group intends to evaluate the new ATEM tenders in order to maintain the same perimeter of activities as a minimum".

(tramite la società Romeo), che sta peraltro concludendo in questo periodo l'acquisizione degli *asset* della distribuzione di gas di A2A, confermando il proprio interesse strategico verso l'area lombarda. Infine, sarebbe presente nell'ATEM un terzo operatore (SIME). Da ultimo, Italgas menziona la presenza diffusa negli ATEM limitrofi del gruppo A2A (gestioni che, come detto, stanno per passare ad Ascopiave) e, in un caso, del gruppo AGSM AIM.

63. Con riferimento a Mantova 2, Italgas sottolinea la presenza, con una quota di oltre il 15% del PDR, dell'operatore SEI, collegato al Comune di Mantova e quindi, come tale, presumibilmente intenzionato a partecipare alla futura gara. Italgas menziona anche la presenza nell'ATEM, con quote minori, di gruppi di rilievo quali Hera e Ascopiave, oltre alla presenza di soggetti rilevanti in ATEM limitrofi⁵³.

64. Per Varese 1, Italgas sottolinea la presenza di GEI con una quota tra il 10% e il 15% e presente anche in ATEM limitrofi, di Ascopiave con una quota di dimensioni simili, di Erogasmet con una quota tra il 5% e il 10% e di SIME con una quota inferiore al 5%. In aggiunta, gli ATEM limitrofi sarebbero caratterizzati dalla presenza rilevante di società del gruppo A2A (che tuttavia si ricorda essere in fase di cessione ad Ascopiave dei propri *asset* nel settore), Valle Camonica Servizi e Vigevano Distribuzione Gas.

65. Riguardo a Milano 2, Italgas sottolinea la quota relativamente limitata raggiunta dalle Parti e, pertanto, il peso relativo del resto dei gestori terzi attivi. Tra questi, Italgas segnala che Aemme Distribuzione e NED avrebbero concluso una *partnership*, tra loro e con Ascopiave, per la partecipazione a specifiche future gare d'ambito, tra cui figura Milano 2⁵⁴. Ascopiave, a sua volta, sarebbe come detto in fase di acquisizione degli *asset* di A2A e starebbe anche per concludere una *partnership* con AGSM AIM per la partecipazione alle gare. Vi sarebbero poi altri operatori *incumbent* qualificati nell'ATEM, quali GEI e A2A, oltre a numerosi operatori negli ATEM limitrofi (talvolta si tratta di società dei gruppi A2A e Ascopiave, in altri casi di società maggiormente localizzate come Acinque, ASM Vigevano o Valle Camonica Servizi).

Le dichiarazioni di 2iRete Gas

66. È stata sentita in audizione⁵⁵ anche la *target* 2iRete Gas, per acquisire elementi aggiuntivi e chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nel formulario di notifica e relativi allegati⁵⁶.

67. La società ha in primo luogo affermato che l'Operazione in questione si iscrive nel processo di valorizzazione della partecipazione degli azionisti nella logica di tipo finanziario seguita da un fondo d'investimento. L'Operazione era stata preceduta e accompagnata, fino a un certo punto, da una strategia alternativa, consistente in una ipotesi di quotazione della società sul mercato secondario, e pertanto senza aumento di capitale, che non è stata realizzata. È stata da ultimo invece ritenuta dagli azionisti da preferire la valorizzazione offerta dalla proposta di acquisizione da parte di Italgas.

⁵³ Peraltro, la società attribuita da Italgas al gruppo Hera (AS Reti S.p.A.) è in realtà da questo partecipata solo al 25%.

⁵⁴ Cfr. pag. 40 del Piano Industriale 2022-2026 di Ascopiave, disponibile al seguente [link](https://www.gruppoascopiave.it/wp-content/uploads/2023/02/Piano-Strategico-Ascopiave_ITA_09032023.pdf): https://www.gruppoascopiave.it/wp-content/uploads/2023/02/Piano-Strategico-Ascopiave_ITA_09032023.pdf. Cfr. anche <https://www.gruppoascopiave.it/investor-relations/comunicati-stampa/ascopiave-ap-reti-gas-s-p-a-societa-del-gruppo-ascopiave-selezionata-da-aemme-linea-distribuzione-s-r-l-e-ned-reti-distribuzione-gas-s-r-l-quali-partner-industriale-per-la-partecipazione-congiun>.

⁵⁵ Vd. verbale, doc. 41.

⁵⁶ Tali informazioni costituivano anche le risposte a una richiesta di informazioni formulata a 2iRG nell'ambito della fase di prenotifica dell'Operazione.

Secondo le dichiarazioni rese, l'operazione di quotazione alternativa avrebbe peraltro comportato per 2i Rete Gas la necessità di rivedere la propria *dividend policy*, per garantire un maggiore *yield* e una crescita dei dividendi distribuiti nel tempo, con la conseguente revisione in ottica maggiormente conservativa della propria strategia di partecipazione alle gare d'ambito tenuto conto dei vincoli finanziari.

68. Quanto ai criteri seguiti per decidere le proprie strategie di partecipazione alle gare d'ATEM, i rappresentanti di 2iRG hanno affermato che, oltre agli elementi specifici del bando e dell'ATEM interessato (dimensione dell'ATEM, valori di VIR e RAB, investimenti riconosciuti e non, numero di persone che vengono cedute da gestori uscenti ecc.), valutati volta per volta, assume grande rilevanza il calendario delle gare, da intendersi sia come calendario complessivo che come specifico calendario di ogni procedura. Sul tema, 2iRG ha precisato che la scarsità di gare a oggi effettuate ha ovviamente influito sulle strategie di partecipazione della società fin qui seguite in quanto questa dovrebbe invece essere più selettiva qualora, in ipotesi, dovessero essere effettuate contemporaneamente un numero significativo di procedure. La società ha altresì precisato di non ritenere la propria presenza pregressa un elemento necessariamente rilevante nella decisione di partecipare alle gare.

5.4.2. Le argomentazioni dei terzi intervenienti e di altri operatori

69. Con riferimento alla posizione dei soggetti terzi intervenienti nel procedimento (come già menzionato, le società ACEA, AGSM AIM, Ascopiave ed Erogasmet, e le associazioni di categoria ASSOGAS e ANIMA), essi hanno tutti espresso valutazioni critiche sull'Operazione, con motivazioni e argomentazioni almeno in parte sovrapponibili, soprattutto per quel che concerne gli operatori societari e l'associazione direttamente attivi nel settore della distribuzione del gas (mentre argomentazioni di natura diversa, ma ugualmente molto critiche, sono state espresse dall'associazione ANIMA che rappresenta operatori attivi in mercati collegati, cfr. *infra*)⁵⁷. Hanno espresso osservazioni anche la società Hera S.p.A. ("Hera") e un ulteriore operatore, pur non avendo tali operatori presentato richiesta di intervento nel procedimento.

70. Per quel che concerne il profilo soggettivo degli intervenienti, considerando sempre l'intero gruppo societario di riferimento, Ascopiave rappresenta, a dati 2023⁵⁸, il 5° operatore del mercato della distribuzione del gas a livello nazionale (quota del 5,5%), con una presenza concentrata nell'area settentrionale del Paese (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte)⁵⁹, AGSM AIM rappresenta l'8° operatore (quota circa del 2%), con presenza sempre concentrata a Nord-Ovest (Veneto), mentre Erogasmet rappresenta il 10° operatore (quota dell'1,4%), con presenza soprattutto nell'area Centro-Nord (Lazio, Umbria, Lombardia, Piemonte) e a Sud in Molise e Basilicata; ACEA, a partire da una posizione non di rilievo (a dati ARERA 2023 non rientra tra i primi 20 operatori), ha tuttavia manifestato un interesse accresciuto rispetto alla distribuzione del gas e la volontà di

⁵⁷ Vd. docc. 6, 7, 8, 11 (documenti pre-istruttori); docc. 48, 51, 52, 54, 62 e 68 (verbali di audizione); docc. 49, 55, 66 (memorie).

⁵⁸ Cfr. Relazione annuale ARERA 2024, pp. 282-283, dati in volume.

⁵⁹ È altresì noto dalla stampa di settore che è stato sottoscritto a dicembre 2024 da parte di Ascopiave un accordo preliminare con A2A per l'acquisizione da quest'ultima di un compendio di *asset* nel settore della distribuzione del gas composto da circa 490 mila PDR nelle Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi.

crescere in tale ambito⁶⁰. Hera, che ha espresso osservazioni, rappresenta il terzo operatore del settore (quota in volume 2023 circa dell'8%), con presenza concentrata nelle regioni del Nord. Assogas è un'associazione di settore che conta circa 60 aziende associate, di dimensioni medie o piccole, con presenza su tutto il territorio nazionale, sebbene maggiormente concentrata nell'area Centro-Nord del Paese. ANIMA, come menzionato, è una federazione rappresentativa di operatori e associazioni attivi a livello nazionale in mercati verticalmente collegati, ad esempio attivi nella progettazione, produzione, fornitura e manutenzione dei contatori gas.

71. Nel merito dell'Operazione, i terzi intervenienti hanno in generale sottolineato che la stessa comporterebbe forti criticità concorrenziali, realizzandosi la fusione tra il primo e il secondo operatore a livello nazionale, con quota complessiva sempre agli stessi dati 2023 in volume pari a circa il 47% del mercato (55% in termini di PDR gestiti), in un mercato già altamente concentrato, in cui, tolte le Parti, operano esclusivamente alcuni altri operatori di dimensioni medio-piccole, oltre a una pleora di società di piccolissime dimensioni. Alcuni hanno auspicato che l'Autorità valutasse l'Operazione anche su scala nazionale e non solo con riferimento ai singoli ATEM così come fatto nel provvedimento di avvio. Con riferimento al mercato per le future gare d'ATEM preso in considerazione dal provvedimento, i terzi hanno evidenziato che l'Operazione eliminerebbe il principale concorrente di Italgas nelle gare d'ambito, capace di competere anche a prescindere dalla presenza pregressa in termini di PDR, come mostrano gli esiti delle gare già avvenute (ad esempio, nel caso di Napoli 1, 2iRG si è aggiudicato la procedura di gara senza essere presente quale gestore uscente). Gli altri operatori di mercato, invece, sarebbero in grado di esprimere una presenza prettamente locale in alcune aree del Paese (soprattutto a Nord) e quindi di competere solo su scala notevolmente più ridotta. Le poche gare effettuate hanno peraltro mostrato che complessivamente risulta difficile che ci siano più di 2 o 3 partecipanti per gara (quasi sempre le stesse *merging parties* e al massimo un altro operatore).

72. Alcuni soggetti⁶¹ hanno poi più in particolare sottolineato che non condividono l'impostazione del provvedimento di avvio secondo cui nel secondo macro-gruppo di ATEM individuati come critici (29 ATEM) si avrebbe come effetto restrittivo solo quello relativo al rafforzamento dell'incumbent con conseguente scoraggiamento di altri potenziali partecipanti alle gare, in quanto ritengono che, al contrario, soprattutto in alcuni di questi ATEM in cui le Parti sono entrambe presenti con quote non irrisorie, vi sia anche l'effetto di primo ordine di eliminazione diretta di un possibile concorrente alla gara.

73. Un ulteriore punto sollevato dagli intervenienti è l'obiezione per cui, a differenza di quanto valutato in avvio, l'Operazione produrrebbe effetti negativi anche nel mercato della distribuzione del gas naturale propriamente inteso (e non solo rispetto alle future gare d'ATEM), in quanto vi sarebbe ad esempio una perdita di efficienza complessiva per il sistema e, dunque, un aumento dei costi complessivi per i consumatori finali. In particolare Assogas⁶² ha in questo senso rappresentato che uno studio indipendente di settore avrebbe permesso di appurare che l'operatore maggiore Italgas ha costi medi superiori a quelli dei singoli associati al suo interno rappresentati (in quanto presenterebbe costi medi fissi superiori) e, dunque, non vi sarebbe un vantaggio di efficienza

⁶⁰ Cfr. doc. 54 (verbale di audizione).

⁶¹ Cfr. a titolo esemplificativo doc. 49 (memoria Erogasmet), doc. 62 (verbale Ascopiave).

⁶² Vd. doc. 51 (verbale di audizione, e relativo allegato) e doc. 55 (memoria).

nell'ulteriore aggregazione generata dalla concentrazione, ma semmai il contrario⁶³. In ultima analisi, non sarebbe corretta l'affermazione contenuta nel provvedimento di avvio secondo cui la mera sostituzione di un operatore con un altro nelle gestioni/concessioni in essere risulterebbe neutra dal punto di vista concorrenziale. Altri hanno sottolineato nello stesso solco che, anche a fini regolamentari, l'Operazione andrebbe anche a ridurre la facilità di utilizzare la *yardstick competition* per il regolatore per contenere i costi del settore⁶⁴.

74. Alla luce delle considerazioni espresse, tutti gli intervenienti hanno sollecitato l'Autorità a valutare attentamente l'Operazione, imponendone il divieto o autorizzandola solo con la previsione di un pervasivo pacchetto di rimedi volti a mitigarne gli effetti anticompetitivi. In primo luogo, come fatto anche nei precedenti dell'AGCM nel medesimo settore, i terzi intervenienti hanno sottolineato la necessità che siano previste incisive misure strutturali di dismissioni di *asset*, ritenute generalmente dagli intervenienti l'unico vero strumento in grado di ripristinare le condizioni di concorrenza affievolite dall'Operazione. Quanto a tali misure, gli operatori terzi hanno sottolineato, oltre al carattere incisivo delle stesse, che dovrebbe in primo luogo essere consentito anche a operatori già presenti in un ATEM (al contrario di quanto fatto in alcuni precedenti dell'Autorità) di partecipare alle acquisizioni e rafforzarsi tramite le stesse, per poter competere con il soggetto più che prevalente sul mercato che sarà risultante dalla concentrazione⁶⁵.

75. In secondo luogo, sempre in tema di eventuali misure strutturali, i terzi intervenienti hanno in maggioranza espresso preferenza per cessioni distinte per singoli ATEM per permettere anche a operatori medio-piccoli di partecipare alle procedure⁶⁶ (tranne ACEA, che ha auspicato invece una maggiore aggregazione degli *asset* oggetto di cessione⁶⁷). In particolare, la dimensione ATEM per ATEM andrebbe privilegiata per il Centro-Nord, dove esistono una serie di operatori a scala locale che potrebbero essere interessati alle acquisizioni su singoli ATEM, mentre un'eventuale logica a pacchetto per un'area più ampia potrebbe al limite adottarsi per il Sud, dove la scala degli operatori esistenti è ancora più ridotta (ed è maggiore l'interessenza con gli enti locali) e andrebbe forse al contrario ricreato un nuovo operatore industriale in grado di compensare l'uscita di scena dell'unico concorrente plausibile di Italgas in tale zona del Paese. Anche nella prospettiva di cessioni per singolo ATEM, andrebbe a ogni modo mantenuta una dimensione minima degli *asset* ceduti per garantire l'appetibilità dell'investimento per gli eventuali acquirenti⁶⁸.

76. Sempre con riferimento alle possibili misure strutturali, i terzi intervenienti hanno anche sottolineato che occorrerebbe prestare particolare attenzione al prezzo degli *asset* oggetto di dismissione, per evitare che le misure restino inefficaci per mancanza di acquirenti, e segnatamente che il valore di cessione dovrebbe essere posto prossimo alla RAB o pari alla RAB, che

⁶³ Anche uno studio di settore del Politecnico di Milano commissionato da ARERA avrebbe indicato la dimensione ottimale per un operatore attivo nel settore della distribuzione del gas nella fascia 300.000-500.000 PDR, ampiamente superata da ciascuna delle *merging parties* anche prima dell'Operazione.

⁶⁴ Vd. doc. 67.

⁶⁵ Cfr. doc. 54 (verbale ACEA), 62 (verbale Ascopiave), 49 (memoria Erogasmet), 51 (verbale ASSOGAS).

⁶⁶ In tal senso AGSM AIM (doc. 68), Ascopiave (doc. 62), Erogasmet (docc. 49 e 52), ASSOGAS (docc. 51 e 55).

⁶⁷ Cfr. doc. 54 (verbale di audizione). ACEA ha inoltre sottolineato che andrebbe considerata non solo una certa quota complessiva dei PDR di un dato ATEM come porzione da cedere, ma andrebbero in essa inclusi dei Comuni di una certa importanza per rendere il pacchetto ceduto di maggiore interesse per i potenziali acquirenti.

⁶⁸ Cfr. a titolo esemplificativo doc. 68 (verbale AGSM AIM).

rappresenterebbe comunque un valore rappresentativo per le reti gas, laddove la rinuncia a un eventuale delta rispetto a tale valore potrebbe far parte del “sacrificio” stesso che la Parte notificante accetta al fine di mitigare gli effetti anticoncorrenziali significativi che l’Operazione comporta⁶⁹. Andrebbe anche considerato, in tal senso, che l’acquirente dovrebbe anche sostenere i costi di integrazione degli *asset* acquisiti e, qualora voglia difendere l’investimento, partecipare alla successiva gara e aggiudicarsela⁷⁰. Erogasmet ha sul punto affermato che, almeno in successivi *round* delle procedure di cessione, andrebbe del tutto eliminata la previsione di un prezzo minimo di cessione (diversamente da quanto fatto in alcuni precedenti specifici AGCM sulla distribuzione del gas ma analogamente a quanto usuale nei casi di dismissioni di *asset* quali rimedi nelle concentrazioni)⁷¹. Infine, tutti gli operatori terzi hanno ritenuto che debba essere privilegiata per quanto possibile l’acquisizione di eventuali *asset* dismessi da parte di operatori industriali e non da soggetti di natura meramente finanziaria non in grado di rappresentare un potenziale concorrente credibile alle future procedure di gara d’ambito⁷².

77. Con riferimento a eventuali ulteriori misure correttive e specificamente a quelle di natura c.d. comportamentale adottate dall’Autorità nei suoi precedenti di casi analoghi nel settore della distribuzione del gas, a eventuale completamento delle misure strutturali, i terzi intervenienti hanno in generale espresso poco apprezzamento per le stesse, ritenendo che un’operazione di questa scala vada valutata più severamente rispetto ai precedenti. Tra di esse, a ogni modo, maggiore apprezzamento è stato espresso con riferimento alla misura relativa alla dilazione del pagamento del VIR al gestore uscente. Erogasmet ha poi formulato alcuni suggerimenti puntuali al fine di migliorare ulteriormente le misure tradizionalmente previste nei precedenti (ad esempio, suggerendo specifiche integrazioni alla misura informativa)⁷³. Anche un ulteriore operatore non parte del procedimento ha suggerito eventuali migliorie alle misure comportamentali adottate nei precedenti per renderle più efficaci nell’incentivare la partecipazione di terzi alle future gare d’ambito, in particolare a quella informativa e di dilazione al pagamento del VIR⁷⁴.

78. Su tematiche più generali quali le proprie strategie di partecipazione alle gare d’ATEM o i criteri che determinano la maggiore o minore profittabilità di un ATEM per un operatore, i soggetti terzi hanno affermato di valutare la propria partecipazione volta per volta con riferimento ai singoli bandi, e soprattutto di concentrare la propria partecipazione nelle aree dove la società già detiene una presenza (anche a livello di ATEM limitrofi). Solo ACEA ha espresso una volontà di maggiore espansione in tale settore mirando a raggiungere una scala nazionale. Circa la profittabilità degli ATEM, gli operatori hanno rappresentato che la stessa dipende da numerosi fattori, quali il rapporto

⁶⁹ Cfr. a titolo esemplificativo docc. 51, 55, 68.

⁷⁰ Cfr. doc. 67 (verbale Hera).

⁷¹ Cfr. doc. 49 (memoria).

⁷² Cfr. docc. 51, 52, 62, 67, 68. Hera (vd. doc. 67), ha anche sottolineato che le procedure di cessione dovrebbero evitare che siano apposti dei vincoli o degli oneri di fatto per gli acquirenti, come ad esempio *lock-in* tecnologici o contrattuali che li rendano in qualche misura ancora dipendenti dal soggetto cedente o comunque sottoposti a *extra* costi. Sarebbe opportuno inoltre evitare che siano individuati pacchetti di cessione in cui vengano allocate selettivamente le concessioni più onerose (ad esempio, con canoni maggiori o con le risorse umane più costose o problematiche).

⁷³ Vd. doc. 49.

⁷⁴ Vd. doc. 63.

VIR/RAB, la densità dei PDR nell'ATEM, lo stato delle reti e la conseguente necessità di interventi di ammodernamento ecc.

79. Per quel che riguarda la posizione specifica della Federazione ANIMA⁷⁵, che come detto rappresenta soggetti - imprese e loro associazioni - attivi in mercati verticalmente collegati a quello della distribuzione del gas, ad esempio attivi nella progettazione, produzione, fornitura e manutenzione dei contatori⁷⁶, la stessa ha evidenziato effetti molto negativi che l'Operazione avrebbe, per la creazione di un soggetto in posizione del tutto preminente dal lato della domanda, che quindi sarebbe dotato di un potere contrattuale ancora più sbilanciato rispetto a quello delle proprie controparti commerciali, tra cui i soggetti rappresentati dalla stessa ANIMA. In questo senso le imprese più piccole verrebbero tagliate fuori dall'impossibilità di far fronte a una committenza di *magnitudo* troppo elevata.

La Federazione ha peraltro espresso il timore che la stessa Italgas potrebbe entrare direttamente in tale mercato collegato, estendendo la posizione dominante detenuta nel mercato della distribuzione, che l'Operazione consentirebbe di creare. La stessa Italgas peraltro sarebbe già in passato stata censurata per comportamenti analoghi⁷⁷.

80. L'Autorità dovrebbe quindi considerare più attentamente gli effetti verticali dell'Operazione, estendendo anche la propria valutazione circa i mercati rilevanti contenuta nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, che sarebbe carente sotto tali profili. La Federazione ha poi lamentato effetti dirompenti dall'imposizione dello *standard* del nuovo contatore Nimbus sviluppato da Italgas a una parte preponderante del mercato, che trasformerebbe le aziende associate da produttori attivi in tale mercato e sviluppatori di tecnologia a meri assemblatori. ANIMA ha anche contestato la narrativa sostenuta dalle Parti notificanti circa gli asseriti benefici per il mercato e per il consumatore finale derivanti dall'Operazione, anche in relazione a tale mercato collegato, in quanto l'imposizione di una certa tecnologia con riconoscimento tariffario potrebbe comportare dei costi aggiuntivi per i consumatori finali non realmente dettati da una logica di necessità.

81. ANIMA ha conclusivamente invitato l'Autorità a decidere per il divieto dell'Operazione ovvero a imporre pervasive misure volte a sterilizzarne gli effetti negativi anche nei mercati collegati di cui trattasi, ad esempio imponendo a Italgas la dismissione del ramo d'azienda attivo nel mercato degli *smart meters* o, quantomeno, la creazione di una divisione o società separata con attivazione di effettivi *chinese walls* volti a garantire terzietà nella gestione delle attività relative al segmento collegato della produzione, manutenzione e fornitura di servizi relativi ai contatori.

Le dichiarazioni di ACEA su Umbria Distribuzione Gas

82. È stato anche chiesto ad ACEA in audizione⁷⁸, dal momento che la società rappresenta l'altro socio di riferimento di Umbria Distribuzione Gas, di specificare quali siano gli assetti societari relativi a quest'ultima e quale sia stata l'evoluzione recente degli stessi. ACEA ha affermato che gli sviluppi recenti sono consistiti nell'inversione delle nomine di Amministratore Delegato e

⁷⁵ Vd. docc. 11 (osservazioni prodotte in fase pre-istruttoria), 48 (verbale di audizione e relativo allegato), 66 (memoria).

⁷⁶ In particolare, ad ANIMA è federata anche l'associazione ACISM, che rappresenta a livello nazionale i costruttori di strumenti di misura.

⁷⁷ ANIMA menziona il procedimento A115 - *Associazione Nazionale Impiantisti Manutentori/Italgas*, provvedimento n. 4000/1996, in Bollettino n. 25/1996.

⁷⁸ Vd. doc. 54.

Presidente di UDG tra i due principali soci ACEA e Italgas, in conseguenza della decisione di ACEA e di ASM Terni (l'altro socio di UDG) di presentare un'unica lista, grazie alla quale ACEA controlla indirettamente il 55% del capitale. Lo statuto di UDG prevede infatti che la prima lista nomini l'Amministratore Delegato e la seconda il Presidente e pertanto, a seguito dell'unificazione della lista tra Acea e ASM, queste ultime sono passate a nominare l'Amministratore Delegato e Italgas a esprimere il Presidente. Più in dettaglio, ACEA è entrata nel 2023 nel capitale di ASM (con una partecipazione più significativa) e da allora ACEA e ASM *“hanno potuto condividere alcune visioni strategiche per cui hanno fornito una lista unica all'interno di UDG”*, che ha comportato questa recente inversione delle nomine, avvenuta nel 2024. A ogni modo, hanno precisato i rappresentanti di ACEA, il Consiglio di Amministrazione è composto, ora come allora, da 3 membri nominati da ASM e ACEA (precisamente, 2 da ASM e 1 da ACEA) e da 3 membri nominati da Italgas, *“per cui esso è del tutto paritetico e comporta un identico peso di ACEA/ASM - da un lato - e Italgas - dall'altro lato - nelle decisioni di UDG. In tale assetto, quindi, nessuna decisione può essere presa se non con il voto favorevole di alcuni rappresentanti nominati da Italgas”*.

5.5. Le misure proposte da Italgas

83. Come anticipato, Italgas ha presentato una proposta di rimedi. A una prima versione in bozza, inviata il 30 gennaio 2025⁷⁹ e successivamente discussa con gli Uffici nell'audizione del 6 febbraio, è seguita una versione definitiva, trasmessa il 13 febbraio 2025⁸⁰. In tale documento, la proposta di rimedi vera e propria è accompagnata da considerazioni della società sulla valutazione degli effetti concorrenziali dell'Operazione - in generale e in alcuni ATEM specifici - e da alcune repliche ad argomentazioni dei soggetti intervenienti. Se tali altre considerazioni di Italgas sono state descritte nelle loro linee principali in precedenza, nella presente sezione si darà conto unicamente della proposta di rimedi avanzata dalla società.

84. Nell'ultima versione in atti Italgas, *[omissis]*, dichiara di avere esteso il perimetro degli ATEM oggetto di dismissione per venire incontro alle preoccupazioni concorrenziali che, ad avviso degli Uffici, residuerebbero anche in caso di applicazione della prima versione di rimedi proposta. Inoltre, la società dichiara che *[omissis]*. Similmente Italgas ribadisce, in premessa, che va tenuto conto del rilevante impatto degli impegni *[omissis]*. Inoltre, all'interno della descrizione dei rimedi dismissivi offerti, la società afferma che nelle attuali circostanze *“deve prevalere la possibilità per tutti gli operatori interessati di concorrere, senza discriminazione di sorta, alla procedura competitiva che scaturirà dalle misure dismissive di seguito proposte, contrariamente a quanto avvenuto precedentemente in procedimenti analoghi”*.

85. Più nel merito, i rimedi proposti da Italgas consistono in misure dismissive e misure comportamentali.

Le misure dismissive sono distinte in tre gruppi di ATEM.

Il primo gruppo è costituito dagli ATEM di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, per i quali Italgas propone la cessione di un numero di PDR corrispondenti a quelli acquisiti con l'Operazione, neutralizzando quindi l'effetto della stessa sulle quote di PDR gestiti dalla nuova entità.

⁷⁹ Vd. doc. 53.

⁸⁰ Vd. doc. 73.

Il secondo gruppo di ATEM è composto dagli ambiti di Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Massa-Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Ragusa, Reggio di Calabria - Vibo Valentia, Roma 4, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani e Viterbo. Rispetto a tali ATEM, Italgas propone la cessione di concessioni per una quantità pari al 20% dei PDR dell'ATEM. Infine, con riferimento al terzo gruppo di ATEM, costituito dagli ambiti di Bari 2, Brescia 5, Campobasso, Mantova 2, Potenza 2, Roma 5 e Varese 1, Italgas ribadisce la propria posizione per cui in essi non vi sia necessità di prescrivere cessioni, affermando tuttavia che, in considerazione delle osservazioni degli Uffici, la società ha esteso il perimetro delle cessioni proposte per il precedente gruppo di ATEM fino a ricomprendere tali ulteriori 7 ATEM, che sono pertanto anch'essi interessati, nella proposta definitiva di Italgas, da una cessione per una quantità pari al 20% dei PDR di ciascun ATEM⁸¹.

86. Per quel che riguarda le misure comportamentali, Italgas nella propria proposta individua due diversi *mix* di misure.

Il primo insieme di misure comportamentali è rivolto agli ATEM non interessati da proposte di cessione ossia, ad avviso di Italgas, gli ambiti di Alessandria 4, Ascoli-Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza-Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni e Verbano-Cusio-Ossola⁸². Per tali ambiti, Italgas propone le seguenti misure comportamentali:

- a. Dilazione del VIR per un periodo di 12 mesi, con l'applicazione di un tasso di interesse pari al WACC definito da ARERA, in vigore al momento della cessione;
- b. Misura occupazionale. Il DM MiSE 21 aprile 2011, in attuazione dell'articolo 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000, persegue l'apprezzabile scopo di garantire la continuità occupazionale nel passaggio dal vecchio al nuovo gestore, consentendo ai gestori uscenti di trasferire all'aggiudicatario della gara d'ATEM i lavoratori addetti alla gestione delle reti messe a gara e una quota parte del personale addetto alle funzioni centrali, in una misura pari a 1 dipendente ogni 1.500 PDR. La misura proposta si concretizza nella facoltà di scegliere, per il gestore subentrante, in base alle proprie esigenze e alle efficienze che è in grado di realizzare, il numero di dipendenti soggetti al trasferimento da parte di Italgas fino a un rapporto massimo di 1 dipendente ogni 2.000 PDR;
- c. *Transitional Service Agreement* ("TSA"). Italgas offre la propria disponibilità a concludere con il gestore subentrante un TSA della durata di 12 mesi. Il TSA includerebbe attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e dunque identificabili con le conoscenze e le abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona. In particolare, il TSA comprenderebbe tanto servizi di supporto e gestionali relativamente alla migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e di supporto alla gestione impianti e all'attività di commercializzazione, quanto la fornitura di servizi di supporto alla gestione di misuratori gas e dati di misura, nonché alla gestione degli impianti. Tutti tali servizi verrebbero forniti da Italgas a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari

⁸¹ Nel caso di tali 7 ATEM non è esplicitata nel testo la quota di cessione proposta, ma il riferimento all'estensione del *cluster* di ATEM lascia presumere che la proposta riguardi, anche per tali 7 ATEM, una cessione pari al 20% dei PDR.

⁸² Nell'elenco di ATEM destinatari di tali misure Italgas non include Milano 2, pur affermando di non offrire alcuna misura dismissiva relativamente a tale ATEM.

riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili;

d. Anticipazione della scadenza delle concessioni. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273⁸³, le concessioni finanziate ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, possono avere *ope legis* una scadenza successiva rispetto al momento di indizione della gara d'ATEM. Ciò posto, la normativa prevede un chiaro *favor* per l'anticipazione delle scadenze delle concessioni finanziate e per la loro gestione il prima possibile da parte dell'aggiudicatario della gara d'ATEM. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del DM 19 gennaio 2011 e dell'articolo 29 dell'Allegato alla deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS - RTDG 2020-2025, previa istanza del gestore subentrante corredata da (i) apposito *business plan* dettagliato che evidenzi, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovracomunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'enclave nella gestione d'ambito, nonché (ii) valutazione di analisi costi e benefici riferita agli utenti del servizio dell'ambito, l'ARERA può concedere specifici incentivi qualora il gestore uscente accetti l'anticipazione della scadenza della propria concessione. La misura prospettata consisterebbe nella manifestazione - anteriormente alla gara - da parte di Italgas del proprio consenso alla scadenza anticipata delle concessioni ancora in essere, con rinuncia a ogni mancato profitto legato alla percezione della tariffa e agli incentivi regolatori e con conseguente non necessità per il gestore subentrante di presentare il *business plan* e l'analisi costi-benefici dell'anticipazione della scadenza.

87. Italgas afferma poi che “*Con riferimento, invece, agli ATEM in cui sono indicate misure dismissive, si propone l'applicazione dei rimedi rafforzati indicati di seguito, solo ove le procedure competitive non dovessero concludersi positivamente*”. Tali misure comportamentali sono le seguenti:

- a. Dilazione del VIR per un periodo di 12 mesi, senza alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del subentrante (contrariamente a quanto avvenuto in passato);
- b. Misura occupazionale. Il DM MiSE 21 aprile 2011, in attuazione dell'articolo 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000, persegue l'apprezzabile scopo di garantire la continuità occupazionale nel passaggio dal vecchio al nuovo gestore, consentendo ai gestori uscenti di trasferire all'aggiudicatario della gara d'ATEM i lavoratori addetti alla gestione delle reti messe a gara e una quota parte del personale addetto alle funzioni centrali, in una misura pari a 1 dipendente ogni 1.500 PDR. La misura proposta si concretizza nella facoltà di scegliere, per il gestore subentrante, in base alle proprie esigenze e alle efficienze che è in grado di realizzare, il numero di dipendenti soggetti al trasferimento da parte di Italgas fino a un rapporto massimo di 1 dipendente ogni 2.000 PDR;
- c. *Transitional Service Agreement* (di seguito, “TSA”). Italgas offre la propria disponibilità a concludere con il gestore subentrante un TSA della durata di 12 mesi. Il TSA includerebbe attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e dunque identificabili con le conoscenze e le abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona. In particolare, il TSA comprenderebbe tanto servizi di supporto e gestionali relativamente alla migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e di supporto alla gestione impianti e all'attività di commercializzazione, quanto la fornitura di servizi di supporto alla gestione di misuratori gas e dati di misura, nonché alla gestione degli impianti. Tutti tali servizi verrebbero forniti da Italgas a prezzi

⁸³ Convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili;

d. Anticipazione della scadenza delle concessioni. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273⁸⁴, le concessioni finanziate ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, possono avere *ope legis* una scadenza successiva rispetto al momento di indizione della gara d'ATEM. Ciò posto, la normativa prevede un chiaro *favor* per l'anticipazione delle scadenze delle concessioni finanziate e per la loro gestione il prima possibile da parte dell'aggiudicatario della gara d'ATEM. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del DM 19 gennaio 2011 e dell'articolo 29 dell'Allegato alla deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS - RTDG 2020-2025, previa istanza del gestore subentrante corredata da (i) apposito *business plan* dettagliato che evidenzi, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovracomunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'enclave nella gestione d'ambito, nonché (ii) valutazione di analisi costi e benefici riferita agli utenti del servizio dell'ambito, l'ARERA può concedere specifici incentivi qualora il gestore uscente accetti l'anticipazione della scadenza della propria concessione. La misura prospettata consisterebbe nella manifestazione - anteriormente alla gara - da parte di Italgas del proprio consenso alla scadenza anticipata delle concessioni ancora in essere, con rinuncia a ogni mancato profitto legato alla percezione della tariffa e agli incentivi regolatori e con conseguente non necessità per il gestore subentrante di presentare il *business plan* e l'analisi costi-benefici dell'anticipazione della scadenza;

e. Misura informativa "ulteriormente rafforzata". Italgas si rende disponibile a fornire alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, dati relativi alle caratteristiche degli impianti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 del D.M. 226/2011, la cui trasmissione alle stazioni appaltanti è obbligatoria. Ciò, salvo che tale condivisione di informazioni/dati non arrechi un danno ingiusto alla Società e/o non comporti un indebito vantaggio a terzi. Più specificatamente, Italgas si impegna a fornire: (i) le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); (ii) l'integrazione delle informazioni cartografiche con l'anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; (iii) l'elenco delle apparecchiature dei singoli Impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, "IPRM"); (iv) andamento storico del numero dei PDR attivi nell'ultimo quinquennio, per quanto disponibile; (v) l'elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non ancora evase o non evadibili alla data di richiesta degli obblighi informativi normativamente previsti da parte della Stazione; (vi) numero e tipologia (interrate o aeree) delle dispersioni rilevate nell'ultimo triennio, con l'indicazione dell'anno di rilevamento; (vii) l'andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell'ultimo anno solare precedente alla richiesta degli obblighi informativi da parte della Stazione Appaltante; (viii) le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia (P-P/P-M).

88. Infine, Italgas afferma che le precedenti misure, con l'eccezione della misura e., sono proposte anche, per il medesimo insieme di ATEM, in caso di positiva conclusione della procedura di cessione, con riferimento ai restanti PDR.

⁸⁴ Convertito con modificazioni dalla legge. 23 febbraio 2006, n. 51.

5.6. Le osservazioni ai rimedi proposti e alla CRI

5.6.1 Le osservazioni dei terzi intervenienti

89. I soggetti intervenuti nel procedimento, a seguito della lettura della proposta di rimedi di Italgas e della CRI (inclusiva della valutazione di tali rimedi) trasmessa il 20 febbraio 2025, hanno tutti confermato la propria valutazione negativa dell'Operazione, anche in caso di applicazione dei rimedi proposti da Italgas e anche laddove questi ultimi siano integrati nelle modalità indicati dagli Uffici nella CRI⁸⁵.

90. Alcuni intervenienti hanno continuato a sottolineare la portata nazionale dell'Operazione e la non idoneità di una valutazione degli effetti della stessa a livello di singoli ATEM, come quella proposta nella CRI. In particolare, Acea afferma che andrebbe preso in considerazione un mercato rilevante di tipo nazionale, in funzione del ruolo rivestito dalla capacità economico-finanziaria nelle strategie di partecipazione in gara e dalle stesse dichiarazioni delle Parti: ad esempio, 2iRG non ha indicato come particolarmente rilevante la presenza pregressa della società nell'ATEM nel valutare la partecipazione in gara nella stessa. Anche un'adeguata considerazione della presenza negli ATEM limitrofi, ad avviso di Acea, avrebbe dovuto suggerire la portata nazionale dell'Operazione.

Similmente, Assogas ha lamentato l'assenza di una valutazione dell'Operazione a livello nazionale, contesto in cui, ad avviso dell'associazione, le Parti raggiungerebbero una quota pari a circa il 56%, al punto di suggerire, in luogo delle cessioni proposte da Italgas e valutate nella CRI con una logica ATEM per ATEM, ritenute insufficienti, una dismissione di PDR capace di riportare tale quota nazionale entro il 50%. AGSM AIM ha ritenuto non condivisibile l'approccio valutativo della CRI, in quanto ritiene che la portata dell'Operazione renda non sufficiente l'applicazione di criteri coerenti con i precedenti casi di concentrazione esaminati dall'Autorità, che riguardavano l'acquisizione di operatori molto minori.

91. Ascopiave, AGSM AIM e Assogas hanno poi preso atto con favore della posizione assunta nella CRI rispetto alla scarsa dimostrabilità di efficienze benefiche per i consumatori dovute alla presente Operazione, ribadendo che l'assenza di tali efficienze conferma la problematicità della concentrazione.

92. Gli intervenienti hanno poi diffusamente rappresentato che le cessioni proposte da Italgas non sono sufficienti a risolvere le criticità concorrenziali dell'Operazione, anche nel perimetro ritenuto nella CRI adeguato a tale scopo. Assogas ha sottolineato, ad esempio, l'esiguità del numero totale di PDR oggetto di cessione rispetto al grado di operatività dell'impresa acquisita, oltre che di Italgas, sostenendo che, laddove l'Autorità adotti un approccio valutativo ATEM per ATEM (e non, come ritenuto preferibile dall'Associazione, un'ottica di contenimento della quota detenuta dalle Parti a livello nazionale), dovrebbe individuare restrizioni dirette a causa dell'Operazione in un numero di ATEM ben maggiore di quelli presi in considerazione dall'Autorità, in quanto le Parti dovrebbero essere considerate partecipanti probabili alle gare d'ATEM già qualora esse detengano più del 10% dei PDR. Nello stesso senso si è espressa Erogasmet, affermando che tale considerazione è implicitamente contenuta nel provvedimento C12125 (in cui l'Autorità vietava l'acquisizione a operatori *incumbent* che risultassero già gestori con il 10% dei PDR) ed è desumibile dall'osservazione delle gare già effettuate, in cui 2iRG ha presentato offerta in 7 gare su 10 e ha

⁸⁵ Vd. memorie finali, docc. da 104 a 111.

strenuamente conteso gli ATEM di Milano 1 e Napoli 1, malgrado l'esigua o nulla presenza in qualità di gestore uscente (anche Ascopiave e Acea hanno sottolineato, in modo simile, che la maggior parte delle gare già effettuate sono state partecipate e aggiudicate dalle Parti). Erogasmet ha poi ritenuto non convincenti e meramente ipotetiche le considerazioni di 2iRG per cui tale società avrebbe dovuto ridurre la frequenza della propria partecipazione alle gare d'ambito sia in presenza di un calendario di gare più fitto sia nello scenario di quotazione della società, alternativo all'acquisizione da parte di Italgas. Similmente, Acea ha sostenuto che tutti i 65 ATEM oggetto di avvio avrebbero dovuto essere interessati da cessioni, in quanto anche nei 29 ATEM in cui in sede di avvio l'Autorità non contesta una restrizione diretta le Parti arrivano comunque a detenere una quota maggiore del 50% dei PDR.

93. Ancora con riferimento al perimetro degli ATEM interessati da cessioni, Ascopiave, Assogas e l'associata di quest'ultima Ned Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito, "NED Distribuzione") hanno sostenuto che l'esclusione di Milano 2 dall'ipotesi di grave restrizione diretta dovuta all'Operazione, basata sulla notizia pubblica di una *partnership* ufficiale, conclusa nel 2021, tra la stessa NED Distribuzione, Aemme Linea Distribuzione S.r.l. e il gruppo Ascopiave per la partecipazione alla gara di tale ATEM, sarebbe basata su elementi di fatto non più attuali e quindi privi di effetto. NED Distribuzione ha infatti reso noto, al pari di Ascopiave, che la citata *partnership* non è più in corso e ha cessato ogni effetto a causa dei ritardi nella celebrazione delle gare da esso interessate. Ascopiave, in aggiunta a ciò, ha anche affermato di non avere interesse alla partecipazione all'ATEM di Milano 2 in qualità di partecipante autonomo, in assenza della citata *partnership*, a causa della scarsa presenza nell'ATEM come gestore *incumbent*.

94. Ancora in tema di cessioni, molti intervenienti hanno ritenuto insufficiente la soglia di cessione fissata al 20% dei PDR dell'ATEM nei casi in cui l'Operazione determina una restrizione diretta dovuta all'eliminazione di un concorrente. Tale soglia, infatti, non sarebbe sufficiente a ricreare un operatore effettivamente capace di concorrere con le Parti in sede di gara. Ascopiave ha sostenuto che la soglia del 20% adottata è stata impiegata in casi precedenti nei quali le *merging parties* arrivavano a gestire circa il 60-70% dei PDR, mentre negli ATEM che, a seguito della presente Operazione, essi detengono una quota maggiore, sarebbe necessaria una soglia più elevata. Acea ha rilevato che l'Autorità in alcuni dei propri precedenti aveva previsto soglie di cessione più elevate e Assogas ha affermato che la portata della presente Operazione avrebbe dovuto consigliare l'adozione di soglie maggiori. AGSM AIM ha sottolineato che le cessioni individuate portano, in molti casi, alla costituzione di pacchetti di *asset* ceduti troppo piccoli in termini assoluti e, come tali, scarsamente appetibili, elemento questo sottolineato anche da Ascopiave (AGSM AIM ha peraltro, al pari di Acea e del fondo Advanced Capital Soc. Part. Quote e Azioni, che ha inviato una specifica comunicazione sul punto, auspicato l'accorpamento dei pacchetti oggetto di cessione tra ATEM limitrofi). Ascopiave ha poi osservato che anche a esito delle misure proposte residuerebbero almeno 5 ATEM incontendibili e 12 ATEM soltanto difficilmente contendibili e che l'entità di tali misure, pertanto, risulta insufficiente.

A riguardo, gli intervenienti hanno proposto criteri alternativi - e maggiormente incisivi - per individuare la quantità di PDR da cedere all'interno degli ATEM critici, ad esempio la riduzione a una quota complessiva del 45% (Acea) o 50% (Ascopiave e AGSM AIM) detenuta all'interno dell'ATEM, salvo maggiori quote preesistenti in capo alle Parti.

95. Diversi intervenienti (Erogasmet, Acea, Ascopiave) hanno poi contestato la presenza, nelle procedure di cessione delineate nella CRI, di un prezzo minimo non comunicato al mercato, elemento che potrebbe comportare il fallimento delle procedure dismissive e rendere vana tale tipologia di misura. AGSM AIM si è, nello stesso senso, raccomandata di contenere tale prezzo minimo a un livello pari alla RAB o, in subordine, al più discostarsi da questa di qualche punto percentuale.

Ancora con riferimento alle procedure di cessione, Erogasmet, Acea e Ascopiave hanno affermato che l'esclusione dalle procedure di cessione dei soggetti che risultino *incumbent* per una quota pari ad almeno il 20% dei PDR dell'ATEM a cui appartengono gli *asset* ceduti non è opportuna e sarebbe, al contrario, preferibile consentire anche a tali soggetti l'opportunità di consolidare la propria presenza nell'ATEM, in modo da poter più efficacemente concorrere in sede di gara con Italgas che, a seguito dell'Operazione, conseguirebbe quote molto elevate di PDR gestiti negli ATEM oggetto d'istruttoria.

96. Per quel che riguarda le misure comportamentali, AGSM AIM ha affermato che le misure relative al contratto di servizio, all'anticipazione delle scadenze delle concessioni e ai livelli occupazionali risultano scarsamente efficaci allo scopo di incentivare la partecipazione in gara. Tale società, Erogasmet, Ascopiave e Assogas, hanno richiesto di aumentare la durata della misura di dilazione del VIR (Ascopiave ad almeno 3 anni, mentre Erogasmet e Assogas hanno suggerito rispettivamente 5 e 3 anni per gli ATEM interessati da cessioni e per i restanti ATEM) e di assicurarsi che questa avvenga a un tasso sufficientemente basso (caratterizzato dall'assenza di *spread* o da uno *spread* molto contenuto rispetto al tasso variabile utilizzato nella misura) e, comunque, ampiamente inferiore al WACC proposto da Italgas per le misure comportamentali negli ATEM non interessati da cessioni. Erogasmet, infine, ha anche richiesto che queste ultime fossero anch'esse comprensive, al pari di quelle previste per gli ATEM interessati da cessioni, della misura informativa, come nel precedente caso C12294, richiedendo altresì di rendere meno discrezionale tale misura e correderla con ulteriori informazioni⁸⁶.

97. ANIMA successivamente alla CRI⁸⁷ ha ribadito le proprie osservazioni fortemente critiche rispetto all'Operazione e rispetto all'approccio valutativo impiegato sin dal provvedimento d'avvio e confermato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. In particolare, sarebbe del tutto mancante, perché mancante sin dal formulario di notifica depositato da Italgas, il quale sarebbe dunque gravemente carente, l'analisi del mercato della costruzione, fornitura, installazione e smaltimento degli strumenti di misura e relativa componentistica (c.d. "mercato degli *smart meters*"), pure invece sensibilmente impattato dall'Operazione. ANIMA chiede dunque in primo luogo all'Autorità di deliberare un supplemento di istruttoria volto a integrare tale mercato nell'analisi svolta per valutare la concentrazione. Su tale mercato gli effetti dirompenti sarebbero

⁸⁶ In particolare, Erogasmet ha chiesto che fosse eliminata la previsione, nella formulazione di Italgas, di fornire le informazioni "alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta", laddove nei precedenti esse sarebbero state fornite "al soggetto che ne faccia richiesta". Erogasmet ha inoltre chiesto di eliminare la condizione, inserita da Italgas in relazione a questa misura, per cui essa si applica "salvo che tale condivisione di informazioni / dati non arrechi un danno ingiusto alla Società e/o comporti un indebito vantaggio a terzi". Infine, Erogasmet ha anche chiesto che Italgas, nell'ambito di tale misura, si impegni a fornire informazioni in merito a: profilo e *curriculum* dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; penali relative al bilanciamento e *performance* delta *in-out* per tutti i trienni disponibili; casi in default e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni.

⁸⁷ Cfr. doc. 110.

dovuti alla volontà di Italgas di estendere il proprio contatore *Nimbus* a gran parte della rete gestita (secondo le dichiarazioni rese, 6 milioni di contatori entro il 2030). Anche 2i Reti Gas sarebbe già attiva sul mercato degli *smart meters*, in quanto nel 2023 avrebbe iniziato il suo ingresso nel mercato tramite la pubblicazione di alcuni bandi finalizzati allo sviluppo di un contatore proprietario chiamato “*Vision*” e, dunque, tramite l’Operazione Italgas acquisirebbe un potenziale *competitor* anche in tale ambito. La Federazione ha inoltre ribadito nella propria memoria finale tutte le argomentazioni espresse in precedenza rispetto alle condotte già in essere da parte di Italgas lesive degli interessi delle imprese alla stessa aderenti.

98. ANIMA ha anche lamentato a suo danno violazione della normativa sull’accesso agli atti e del diritto al contraddittorio, in quanto nel primo accesso del 9 gennaio 2025 le sarebbero stati ostesi solo alcuni documenti, mentre solo il 20 febbraio 2025, a ridosso della CRI, le sarebbe stato concesso un accesso agli atti più completo. Il diritto al contraddittorio sarebbe stato ulteriormente leso dalla decisione dell’Autorità di non tenere l’audizione finale a fronte della rinuncia delle Parti notificanti.

5.6.2 Le osservazioni di Italgas

99. Italgas nella propria memoria di replica alla CRI⁸⁸ - ribadendo tutto quanto già espresso in precedenza anche in relazione alla propria proposta di rimedi e all’idoneità della stessa, anche nella sua prima versione, a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Operazione - ha affermato quanto segue:

A. in primo luogo, con riferimento agli ATEM di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, i rimedi comportamentali dovrebbero trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle quote di PDR oggetto di misura dismissiva, nell’ipotesi di mancata dismissione delle stesse; in caso di avvenuta cessione, infatti, gli effetti dell’Operazione in tali ATEM sarebbero del tutto sterilizzati;

B. *[omissis]*;

C. con riferimento alla dilazione del pagamento del VIR prevista ai paragrafi 113 e 114 della CRI, la società chiede che, a fronte delle condizioni aggiuntive proposte, venga altresì applicato, sul valore del VIR, un tasso di interesse in linea con la prassi decisionale di codesta Autorità nel settore della distribuzione del gas, da corrispondere dal gestore aggiudicatario delle relative gare d’ambito⁸⁹;

D. con riferimento alla misura occupazionale, la società ha parzialmente modificato la stessa nel senso di prevedere, nel caso di misure comportamentali c.d. “pure” (relative agli ATEM in cui non sono previste cessioni) la facoltà di trasferire un dipendente ogni 1800 PDR e non, come nella versione precedente e nel caso di misure c.d. “rafforzate”, ogni 2000 PDR;

E. con ulteriore riferimento alle modalità di dismissione, Italgas ha sottolineato che le cessioni dovrebbero avvenire attraverso procedure trasparenti, competitive e adeguatamente pubblicizzate, aperte a operatori idonei e qualificati alla gestione di questo tipo di infrastruttura e in linea con tutte le disposizioni regolatorie di settore, nonché che i potenziali acquirenti dovranno possedere adeguati mezzi finanziari, comprovata competenza, nonché l’incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare

⁸⁸ Cfr. doc. 107.

⁸⁹ In particolare, con l’applicazione di un tasso di interesse annuo pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovvero 1,7% (170 punti base) per società aventi rating *BBB-* + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 *CMPN Curncy*), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto.

le attività oggetto di cessione anche e soprattutto ai fini della partecipazione alle future gare d'ambito;

F. Con riferimento ai tempi in cui le dismissioni dovranno essere attuate, Italgas ha sottolineato il proprio interesse a completare le procedure il più possibile in tempi brevi⁹⁰.

100. Con ulteriore specifico riferimento alle misure comportamentali, negli Allegati 2 e 3 alla memoria finale, Italgas ha rielencato le stesse, indicando alcune modifiche a quanto proposto precedentemente. In particolare, per quanto riguarda le misure comportamentali "pure" (Allegato 2), ha esteso la dilazione del VIR a un periodo di 18 mesi, con applicazione del tasso di interesse già menzionato (cfr. nota 89), mentre per quel che riguarda le misure da prevedersi negli ATEM in cui è prevista una cessione, in caso di mancato successo della stessa o sui restanti PDR (Allegato 3), ha indicato la dilazione del VIR per un periodo pari a 3 anni, con applicazione del medesimo tasso.

101. Con ulteriore comunicazione del 28 febbraio 2025⁹¹, Italgas ha infine espresso alcune osservazioni in replica alle specifiche argomentazioni mosse da ANIMA. In particolare, in tale documento, Italgas ha affermato che la diretta produzione e la vendita di gruppi di misura non rientra nelle attività pianificate o immaginate da Italgas Reti. La società, nell'acquisto dei gruppi di misura da società esterne, si approvvigiona tramite procedure a evidenza pubblica nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. In tal senso, tali attività non sono state indicate nel formulario di notifica al pari di tutte quelle che costituiscono approvvigionamenti da parte di Italgas al fine dell'esercizio e funzionamento delle reti di distribuzione gas. Quanto allo specifico progetto *Nimbus*, lo stesso è nato dalla volontà di garantire maggiore qualità, rispetto degli standard regolamentari e l'utilizzo dell'esperienza a servizio delle *performances* e delle esigenze delle società di vendita e della clientela, in coerenza con l'evoluzione tecnologica. Anche a tale riguardo, comunque, sia la fase di progettazione già svolta, sia la fase di messa in produzione vera e propria ancora da avviare, prevedono lo svolgimento di gare pubbliche trasparenti e non discriminatorie nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici.

VI. VALUTAZIONI

6.1. Considerazioni preliminari circa le eccezioni procedurali sollevate da ANIMA

102. Come menzionato, la Federazione ANIMA ha lamentato anche asserite limitazioni del diritto di accesso agli atti e al contraddittorio nell'ambito del procedimento. In merito si osserva che, nel contesto dei tempi estremamente ristretti che scandiscono l'istruttoria per le operazioni di concentrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/1990, tutti gli adempimenti procedurali sono stati svolti nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità, di cui al D.P.R. n. 217/1998. Inoltre, la società ANIMA ha mostrato di avere pienamente compreso i contenuti e le criticità dell'Operazione avendo presentato ben quattro memorie in cui ha espresso critiche molto puntuali, oltre ad aver espresso le medesime nell'ambito dell'audizione istruttoria.

Quanto alla memoria di Italgas del 28 febbraio, di replica alle osservazioni formulate da ANIMA il 27 febbraio, si osserva: innanzitutto, che tale memoria risulta pervenuta entro il termine di chiusura

⁹⁰ Ulteriori considerazioni di Italgas circa le modalità di dismissione sono contenute nell'Allegato 1 alla memoria finale.

⁹¹ Vd. doc. 118.

della fase istruttoria fissato al 3 marzo e che la stessa è stata prontamente inviata ad ANIMA il 28 febbraio; in secondo luogo, che le stesse repliche di ANIMA, pervenute il 3 marzo, e dunque secondo l'erronea prospettazione della Federazione oltre il termine, sono state prese in considerazione dall'Autorità, garantendo in tal modo il pieno esercizio del contraddittorio e dei diritti di difesa di ANIMA. Nessuna compressione dei diritti di difesa può dunque essere lamentata dalla Federazione relativamente a tale profilo.

Per quanto riguarda l'iniziale differimento di alcuni documenti e la concessione di un accesso agli atti pieno solo a ridosso della CRI, che avrebbe impedito di inquadrare pienamente gli effetti anti-competitivi della concentrazione e in ultima analisi di esprimere in maniera compiuta le proprie osservazioni, si osserva che il differimento è stato motivato dalla necessità di valutare le istanze di riservatezza presentate dalle Parti e che le stesse istanze sono state respinte laddove riguardanti elementi di rilievo essenziali ai fini della valutazione dell'Operazione di concentrazione e che non integrassero informazioni di particolare sensibilità sotto il profilo della strategia commerciale o dati relativi al segreto commerciale.

Quanto alla tempistica ridotta per la presentazione delle memorie a seguito dell'invio della CRI, la stessa è stata delineata nel pieno rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. n. 217/1998 così come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 214/2024, che prevedono un lasso di tempo "*non inferiore a sette giorni*" per l'indicazione del termine della fase istruttoria decorrente dal giorno di notifica della CRI, nel caso di specie concesso pari a undici giorni, con un termine inferiore (non specificato), per la "*presentazione di memorie scritte e documenti*", nel caso di specie concesso pari a sei giorni.

Per quel che riguarda, infine, la decisione dell'Autorità di non svolgere l'audizione finale a fronte della rinuncia delle Parti notificanti, la stessa è conforme alle previsioni dello stesso D.P.R., articoli 16, comma 2 e 14, commi 2, 5 e 6 (in particolare, secondo quanto previsto, il Collegio "*può*" sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta, trattandosi quindi di una scelta discrezionale).

In conclusione, alla luce di quanto fin qui rilevato, non si ritiene di dovere accogliere l'istanza di ANIMA di riapertura della fase istruttoria, avendo la stessa potuto godere di ampi diritti di difesa che le hanno consentito in più occasioni di rappresentare la propria posizione in ordine agli effetti dell'Operazione, risultando la decisione dell'Autorità basata su un'istruttoria completa.

Peraltro, come successivamente argomentato, le considerazioni di ANIMA risultano del tutto infondate nel merito (si cfr. § 6.2.1).

6.2. Considerazioni preliminari sulla restrittività dell'Operazione alla luce delle principali osservazioni delle Parti

6.2.1. Sulle argomentazioni relative ai mercati collegati

103. La Federazione ANIMA ha lamentato, come esposto in precedenza, possibili effetti verticali dell'Operazione, che non sarebbero stati debitamente presi in considerazione dall'Autorità nel provvedimento di avvio e per i quali chiedeva in tal senso un'ulteriore valutazione, anche nella forma di un'estensione dei mercati rilevanti presi in considerazione dall'istruttoria. La Federazione nella propria memoria finale ha ulteriormente chiarito la propria posizione a riguardo, lamentando anche una vera e propria omissione informativa da parte delle società notificanti nel formulario di notifica dell'Operazione.

104. Sul punto va considerato che i paventati effetti negativi dell'Operazione su tali mercati appaiono allo stato inesistenti, in quanto Italgas attualmente non opera nel mercato della costruzione, fornitura, installazione e smaltimento degli strumenti di misura e relativa componentistica (c.d. "mercato degli *smart meters*"), così come definito dalla stessa ANIMA. Al riguardo, va infatti considerato che la circostanza per cui Italgas - come peraltro ricostruito dalla stessa Federazione nei propri scritti - effettui delle procedure a evidenza pubblica per l'approvvigionamento dei contatori da parte di ditte terze, pone la società stessa dal lato della domanda in questo mercato, non rilevandosi una presenza dal lato dell'offerta che avrebbe necessitato la trattazione di tale mercato all'interno del formulario di notifica e la conseguente analisi dello stesso da parte dell'Autorità.

In altri termini, la trattazione degli effetti verticali dell'Operazione, nei rapporti con il mercato degli *smart meters*, sarebbe stata necessaria solo laddove le Parti fossero già in qualche misura attive nel medesimo oltre che in quello della distribuzione del gas, situazione che risulta non essere presente nel caso di specie (la stessa 2iRG, come Italgas, risulta operare esclusivamente dal lato della domanda).

105. Anche il lancio da parte di Italgas del progetto *Nimbus* (peraltro, come già osservato dalla CRI, antecedente all'Operazione e del tutto indipendente da essa), secondo le informazioni raccolte, non appare costituire una presenza nel mercato degli *smart meters* così come sopra definito dal momento che Italgas, dopo una prima procedura di gara per la progettazione, procederà a successive procedure aperte per individuare i fornitori di contatori aventi le specifiche tecniche richieste dalla stessa Italgas in rispondenza ai dettami regolamentari e alla volontà di apportare migliorie costruttive⁹². Pertanto, Italgas - anche con riferimento al progetto *Nimbus* - opererà su tale mercato esclusivamente dal lato della domanda e i produttori di contatori vi saranno presenti dal lato dell'offerta.

106. Infine, come già rilevato nella CRI, deve osservarsi che eventuali comportamenti futuri di Italgas, volti invece a estendere la propria presenza in mercati in cui attualmente non opera, esulano dall'orizzonte valutativo delle operazioni di concentrazione e dovrebbero essere valutati, laddove si verificassero, con gli strumenti di *antitrust enforcement* (ad esempio, con le norme sull'abuso di posizione dominante, laddove applicabili) e sulla base delle specifiche condotte di impresa eventualmente poste in essere.

6.2.2. Sul comportamento di 2iRG nelle gare nello scenario controfattuale e le restrizioni ipotizzate in avvio

107. Alcuni soggetti hanno espresso, nel corso del procedimento, la convinzione che le Parti siano considerabili dei "concorrenti probabili" alle gare d'ambito anche con percentuali di *incumbency* nell'ATEM molto inferiori ai livelli ritenuti rilevanti dall'Autorità, in sede di avvio, al fine di individuare una possibile restrizione diretta o di gravità comparabile. Pertanto, ad avviso di tali soggetti, l'Operazione determinerebbe l'eliminazione di un "concorrente probabile" in sede di gara in un numero maggiore di ATEM di quelli che l'Autorità ha ritenuto, in sede di avvio, interessati da una restrizione "diretta" o di gravità comparabile. In particolare, essi hanno osservato che entrambe le imprese hanno la dimensione e la capacità finanziaria per partecipare a gare a prescindere dal

⁹² Come rilevato in CRI, peraltro, non sussistono elementi sufficienti per presumere che gli sviluppi legati al progetto *Nimbus* sarebbero dannosi per i consumatori e il benessere economico piuttosto che rappresentare un'evoluzione del mercato efficiente e conforme allo sviluppo tecnologico; in ogni caso, per le motivazioni esposte, la considerazione di tali aspetti non può rientrare nella valutazione della presente Operazione.

numero di PDR gestiti o comunque anche nel caso in cui gestiscano quote di PDR intorno al 10% o inferiori. Ciò sarebbe stato dimostrato anche dall'esito di alcune delle gare già effettuate, in cui le Parti avrebbero partecipato e si sarebbero aggiudicate la maggior parte delle poche gare effettuate e, in taluni casi (Napoli 1 e Milano 1 per 2iRG e Belluno per Italgas), anche laddove esse non detenevano posizioni di *incumbency* di rilievo.

Similmente è stato obiettato che, in ragione della dimensione e del diffuso grado di operatività delle Parti, l'Operazione avrebbe dovuto essere valutata direttamente con un'ottica volta a contenere la quota nazionale dalle stesse ottenuta a seguito della concentrazione o che, comunque, avrebbe dovuto per tale motivo essere valutata con criteri più severi di quelli utilizzati dall'Autorità nei precedenti casi di concentrazione, di portata ben più limitata.

108. Tale argomento non può essere considerato condivisibile.

In primo luogo, si osserva, infatti, che se Italgas e 2iRG sono imprese di dimensione significativa, altrettanto si può dire di altri gruppi attivi nel settore, come le principali *multiutility* del Nord Italia. Non si può tuttavia, evidentemente, presumere che la mera dimensione e capacità in astratto di concorrere efficacemente per l'aggiudicazione di una gara d'ambito renda di per sé un soggetto un "partecipante probabile" a ciascuna gara, a prescindere dall'effettivo interesse dell'operatore a concorrere per aggiudicarsi la gestione del servizio in quello specifico ATEM⁹³.

109. Inoltre, le evidenze citate relative alle gare già effettuate, risultano non univoche e comunque non sufficienti a giustificare l'aspettativa che Italgas e 2iRG partecipino in modo generalizzato alle gare anche in assenza di rilevanti posizioni di *incumbency*, a differenza di tutti gli altri operatori. La partecipazione e aggiudicazione delle Parti alla maggior parte delle gare già effettuate, infatti, è in molti casi coerente con la circostanza che esse rappresentavano proprio l'*incumbent* prevalente nell'ATEM. Se vi sono stati alcuni casi in cui le Parti (in particolare 2iRG) hanno partecipato alla gara anche in assenza di una significativa posizione come gestore uscente, essi hanno riguardato episodi (perlopiù relativi a grandi metropoli) che non necessariamente possono essere considerati rappresentativi di un ATEM medio del territorio italiano. Inoltre, vi sono stati anche esempi di partecipazioni alle gare di soggetti con quote ridotte anche diversi dalle Parti, pur confermandosi in generale nelle gare già effettuate, come già osservato, il ruolo di quote di *incumbency* significative in termini di partecipazioni e soprattutto di punteggi e aggiudicazioni.

110. Non è inoltre condivisibile l'affermazione di Erogasmet per cui l'Autorità, nel provvedimento finale relativo al caso C12125, nell'escludere che gli *asset* oggetto di cessione potessero essere acquisiti da *incumbent* che gestivano almeno il 10% dei PDR dell'ATEM interessato dalla cessione, avrebbe implicitamente ritenuto un partecipante probabile alla gara anche un operatore con il 10% dei PDR. In realtà, il medesimo provvedimento, smentisce esplicitamente tale interpretazione, escludendo, ai paragrafi 117 e 118, che operatori con quote di PDR comprese tra il 10% e il 15% dei PDR siano considerabili partecipanti probabili. Quanto al limite per l'esclusione dall'acquisizione degli *asset* oggetto di cessione, esso non doveva necessariamente coincidere con la soglia di *incumbency* oltre la quale l'Autorità presume che un operatore sia un partecipante probabile, ma

⁹³ Laddove si accettasse tale criterio, del resto, il rischio di una mancata concorrenzialità in sede di gara sarebbe sensibilmente limitato.

soltanto essere coerente con essa, tenuto conto della specifica struttura delle gestioni negli ATEM interessati da misure dismissive e della specifica entità dei pacchetti oggetto di cessione⁹⁴.

111. Infine, 2iRG ha rappresentato che le proprie strategie di gara sono state influenzate in modo cruciale dal calendario delle gare (caratterizzato da un numero ridotto di procedure effettuate) e che, qualora la celebrazione delle gare accelerasse, considerando i non trascurabili costi connessi alla partecipazione, la società dovrebbe comportarsi in modo più selettivo di quanto fatto rispetto alle poche procedure già effettuate⁹⁵. 2iRG ha rappresentato che, in caso di mancata acquisizione di Italgas, la società avrebbe inteso perseguire i propri obiettivi di valorizzazione azionaria tramite quotazione della società, circostanza che avrebbe a sua volta richiesto una revisione delle strategie di gara della società in senso più conservativo in nome degli obiettivi di *dividend policy* che si sarebbero in tal caso manifestati. Pur avendo gli intervenienti contestato l'ipotesi e la non dimostrabilità di tali argomenti, appare comunque arbitrario immaginare che la frequenza delle gare (finora molto bassa) e la tipologia di ATEM da esse interessati non abbiano influenzato le strategie di partecipazione in gara di 2iRG e che, al contrario, le modalità di partecipazione osservate siano automaticamente generalizzabili a uno scenario nel quale vengano effettuate in tempi più ristretti un maggior numero di gare d'ATEM nel territorio italiano.

112. Pertanto, non sussistono elementi sufficienti per ritenere che una restrizione diretta - e quindi la necessità di ricostituire un operatore indipendente tramite cessione di PDR - sia generalmente presumibile, in difformità dalla precedente prassi dell'Autorità, anche in ATEM in cui esse non detengano quote di partecipazione sufficientemente rilevanti e non vi siano informazioni strategiche precise sull'intenzione di partecipare.

6.2.3. Sulle possibili efficienze collegate all'Operazione

113. Come illustrato in precedenza, Italgas ha sostenuto che l'Operazione avrebbe l'effetto, per via del quadro regolatorio attualmente vigente, di generare efficienze immediatamente trasferibili agli utenti finali nella forma di riduzioni della tariffa riconosciuta da ARERA per il servizio di distribuzione. In particolare, un operatore che dovesse risultare dalla combinazione delle Parti, a causa di modifiche di alcuni parametri rilevanti che lo caratterizzano [*omissis*], vedrebbe modificare il livello di costi operativi riconosciuti in tariffa dal regolatore. Tale argomentazione, tuttavia, anche tenuto conto degli approfondimenti svolti sul punto con ARERA, non appare univocamente confermata.

114. In primo luogo, infatti, si osserva che, anche laddove l'unione degli operatori comportasse una modifica dei parametri capace di indurre, a regolazione vigente, una riduzione del costo operativo riconosciuto, tale circostanza riguarderebbe unicamente l'impianto regolatorio vigente fino al termine del corrente anno 2025 e, pertanto, al più un periodo di pochi mesi dalla conclusione dell'Operazione⁹⁶. Inoltre, la metodologia regolatoria a cui Italgas fa riferimento riguarda, già in tale periodo (ormai vicino a termine), unicamente le gestioni comunali e non l'assetto regolatorio di

⁹⁴ In essi infatti erano presenti, oltre alle *merging parties*, due *incumbent* con quote di presenza pregressa significative (oltre il 25% nel caso di Bari 2 e oltre il 30% nel caso di Foggia 1) e, nel caso di Foggia 1, un *incumbent* che gestiva una quota compresa tra il 5% e il 10%.

⁹⁵ La classificazione delle gare in base al calendario atteso è confermata anche dai documenti interni di 2iRG.

⁹⁶ ARERA sta ipotizzando il passaggio, a partire dal periodo regolatorio successivo, a un diverso sistema di regolazione, cfr. documento per la consultazione 317/2022/R/COM.

ambito. Infine, in base alle previsioni in essa contenute, la sussistenza di tale ipotetica riduzione di costo, dipende crucialmente dalla circostanza – interamente rimessa alla volontà della Parte acquirente – per cui a seguito della concentrazione vi sia un’effettiva fusione tra Italgas e 2iRG in un’unica impresa di distribuzione: i parametri rilevanti per la determinazione del livello di costi operativi riconosciuti, infatti, sono commisurati a ciascuna impresa di distribuzione e non dipendono dagli assetti proprietari tra le imprese⁹⁷.

6.3. Gli effetti dell’Operazione sui mercati futuri delle gare per gli ATEM oggetto di istruttoria

115. Nel provvedimento di avvio, l’Autorità individuava tre gruppi di ATEM per i quali l’Operazione appariva idonea a determinare criticità concorrenziali nelle relative future gare d’ambito. Nel primo gruppo, venivano compresi tutti gli ATEM per i quali, in ragione della posizione rilevante come gestore uscente di ciascuna delle Parti coinvolte (e quindi sia di Italgas che di 2iRG), l’Operazione appariva comportare l’eliminazione di un “partecipante probabile alla gara”. Nel secondo gruppo venivano compresi altri 4 ATEM in cui, pur essendoci una delle Parti con una posizione leggermente inferiore (ma comunque significativa) come gestore uscente, l’eliminazione di un partecipante dalla gara appariva già *prima facie* comportare effetti gravi (ossia la totale eliminazione della concorrenzialità dalla gara)⁹⁸. Nel terzo gruppo, infine, venivano compresi gli ATEM per i quali non si riteneva vi fossero elementi sufficienti per presumere una restrizione diretta - o di gravità assimilabile - e che, tuttavia, risultavano comunque caratterizzati, al pari degli ATEM dei primi due gruppi, da una restrizione concorrenziale indiretta dovuta all’Operazione, consistente nel possibile disincentivo alla partecipazione in gara per eventuali terzi operatori interessati a causa della crescita rilevante della quota di PDR gestiti dalla *merged entity* all’interno dell’ATEM.

116. Nella propria prassi decisionale, l’Autorità ha tuttavia tenuto conto di eventuali evidenze specifiche, emerse in fase istruttoria, relative alle strategie di partecipazione in gara degli operatori, al fine di qualificare meglio lo status di “partecipante probabile” a una data gara d’ambito futura, anche a prescindere da quanto generalmente presumibile dalla quota di PDR gestiti nell’ATEM in qualità di gestore uscente. Tale tipologia di valutazione è stata condotta anche nel presente caso, tenuto conto delle osservazioni che Italgas ha sollevato rispetto alla concorrenzialità attesa delle future gare in specifici ATEM interessati dall’istruttoria.

6.3.1. ATEM per i quali l’Operazione produce effetti restrittivi di tipo diretto e indiretto della concorrenza nei mercati futuri delle relative gare

117. Con riferimento ai 32 ATEM del primo gruppo individuato dall’Autorità nel provvedimento di avvio, Italgas ha sostenuto che in 8 di tali ambiti vi siano, a prescindere dalla posizione di *incumbency* delle Parti e dalla attribuzione a ciascuna di esse del ruolo di “partecipante probabile”, argomentazioni specifiche che rendono non necessaria la restaurazione di un concorrente probabile tramite una cessione di PDR, come precedentemente illustrato.

⁹⁷ Cfr. deliberazione 737/2022/R/ GAS, Allegato A, articolo 16 e Tabella 4.

⁹⁸ L’Autorità ha costantemente ritenuto molto grave, nella propria prassi, la riduzione da tre a due “partecipanti probabili” alla gara a causa di un’operazione di concentrazione, al punto da imporre misure dismissive volte a ricreare un nuovo concorrente in sostituzione del “partecipante probabile” indipendente perso a causa dell’operazione. Tale gravità risulta ancora maggiore quando non appare esserci alcun altro “partecipante probabile” alla gara oltre alle Parti della concentrazione.

118. Riguardo a tali obiezioni si osserva che le motivazioni addotte dalla società, con la sola eccezione dell'ATEM di Milano 2, risultano ipotetiche, insufficienti o inconferenti alla luce dei criteri valutativi utilizzati dall'Autorità nella propria prassi recente e nello stesso provvedimento di avvio.

119. Nei casi di Campobasso e Potenza 2, infatti, la concorrenzialità dell'ATEM sarebbe, ad avviso di Italgas, assicurata meramente dalla presenza nell'ATEM di un operatore che gestisce, rispettivamente, meno del 20% e meno del 15% dei PDR, collegabile al gruppo Erogasmet, nonché, nel caso di Campobasso, da una presenza assolutamente irrisoria del gruppo Acea⁹⁹. Tali condizioni appaiono peggiori di quelle rinvenibili negli ATEM per i quali, nella recente prassi dell'Autorità, erano state previste misure dismissive¹⁰⁰. In questi ultimi, infatti, oltre alle *merging parties* residuava un terzo operatore, con una presenza superiore rispettivamente al 25% e al 30%, che, in due di questi tre casi, era certamente molto qualificato sotto ogni profilo (Italgas). Pertanto, contrariamente a quanto asserito da Italgas, nella valutazione degli effetti della presente Operazione negli ATEM di Campobasso e Potenza 2, la presenza di un concorrente non particolarmente radicato nell'ATEM e meno strutturato di quanto fosse Italgas stessa nel precedente caso valutato dall'Autorità, non può ritenersi idonea ad assicurare una cospicua concorrenzialità in gara tale da giustificare l'assenza di misure dismissive, la cui finalità è proprio quella di ricreare nell'ATEM un nuovo soggetto che funga da “concorrente probabile” in sede di gara.

120. Inoltre, gli stessi criteri adottati per l'individuazione degli ATEM problematici nel provvedimento di avvio hanno in via generale considerato Italgas e 2iRG come “partecipanti probabili” soltanto qualora ciascuna di tali società risultava gestire quote di PDR maggiori di quelle detenute dal terzo operatore negli ATEM di Campobasso e Potenza 2, che pertanto non può essere qualificato come tale. Inoltre, l'Autorità ha sempre coerentemente ritenuto che anche una riduzione da tre a due “concorrenti probabili” comportasse una restrizione diretta grave e richiedesse la prescrizione di una cessione nell'ATEM¹⁰¹. Alla luce di quest'ultima considerazione, non si può non ritenere che l'Operazione determini una grave restrizione diretta per l'ATEM di Roma 5, in cui è presente un terzo concorrente, Erogasmet, con una quota di PDR gestiti tra il 25% e il 30%. Parimenti, l'assetto dell'ATEM di Bari 2 è perfino meno concorrenziale di quello che nel precedente caso C12125 ha fatto ritenere necessaria una misura dismissiva¹⁰². Si consideri inoltre che tali 4

⁹⁹ Le generiche dichiarazioni di interesse a un consolidamento nel settore da parte di tale soggetto sono del resto ben lontane dal rappresentare un'evidenza specifica della volontà di partecipazione di tale soggetto alla futura gara d'ambito di Campobasso.

¹⁰⁰ Si tratta degli ATEM di Bari 2 e Foggia 1 nel caso C12125 e di Roma 4 nel caso C12360.

¹⁰¹ Ciò anche in quanto, ovviamente, la presenza di due “partecipanti probabili” non garantisce, di per sé, la partecipazione di più di un soggetto alla gara.

¹⁰² Come illustrato, infatti, in quel caso residuava nell'ATEM Italgas con una quota superiore al 25%, mentre a seguito della presente Operazione il terzo concorrente sarebbe rappresentato da Murgia Reti, *remedy-taker* della precedente cessione e partecipante in tale veste alle gestioni dell'ambito per una quota solo del 20%. Ovviamente, la circostanza per cui tale posizione sia stata assunta nell'ambito delle procedure di cessione del precedente caso di concentrazione è irrilevante e non rende tale soggetto un partecipante alla gara più qualificato o più probabile di qualsiasi altro soggetto che gestisca la medesima quota di PDR. Inoltre, come già illustrato, l'Autorità ha sempre ritenuto necessario compensare la riduzione di “partecipanti probabili” da 3 a 2 prescrivendo una cessione (e lo ha già fatto appunto nel medesimo ATEM di Bari 2 a fronte di un “partecipante probabile” più qualificato e con una quota maggiore in aggiunta alle Parti di quella concentrazione).

ATEM, peraltro, insistono in zone del Centro-Sud del Paese in cui è più scarsa la presenza di altri operatori di un certo rilievo.

121. Considerazioni simili si possono fare per Mantova 2, in cui il principale *incumbent* indipendente è rappresentato da un operatore locale che gestisce meno del 20% dei PDR. La presenza nell'ATEM di una società che Italgas attribuisce al gruppo Hera, con una posizione limitata (meno del 10% dei PDR), anche laddove si accettasse tale attribuzione¹⁰³ non potrebbe del resto considerarsi sufficiente a ritenere il gruppo (attivo in misura rilevante nella confinante regione dell'Emilia Romagna ma che non ha dato segno di un interesse strategico a espandere le proprie attività industriali in Lombardia) un "partecipante probabile" alla gara. Tale qualificazione, del resto, risulterebbe completamente in antitesi con la premessa del provvedimento di avvio, per cui le stesse Italgas e 2iRG non sono mai state ritenute "partecipanti plausibili" in ATEM in cui detengano una quota di partecipazione alle gestioni attuali inferiore al 15%.

122. Analogamente, riguardo all'ATEM di Brescia 5, la presenza di un operatore terzo (GP Infrastrutture Gas S.r.l.) con una quota di *incumbency* inferiore al 20%, che avrebbe espresso, in una presentazione al mercato, un generico interesse a valutare la partecipazione alle gare, non appare delineare una situazione migliore dal punto di vista concorrenziale dei menzionati casi in cui l'Autorità ha ritenuto necessario recuperare la perdita di un "partecipante probabile" tramite misure dismissive. Il documento aziendale citato, del resto, oltre alla sua genericità, non risulta riferibile in modo specifico all'ATEM di Brescia 5 (che peraltro non è l'ambito in cui tale operatore ha la presenza più significativa). Per motivi analoghi a quelli illustrati con riferimento all'esigua presenza di Hera nell'ATEM di Mantova 2, inoltre, la presenza nell'ATEM di Ascopiave con una quota di PDR gestiti inferiore al 10% non può essere ritenuta sufficiente a rendere tale soggetto un "partecipante probabile", in base agli stessi criteri utilizzati per identificare gli ATEM in cui si presume che le Parti rivestano tale ruolo. Parimenti, per quel che riguarda l'ATEM di Varese 1, la presenza di due operatori con una presenza inferiore al 15% non è sufficiente a ritenere gli stessi dei "concorrenti probabili" alla relativa gara, in assenza di evidenze su una volontà specifica di tali operatori a partecipare alla futura procedura.

123. Diversa può essere, invece, la valutazione rispetto all'ATEM di Milano 2. In tal caso, infatti, oltre alla presenza dei distributori Aemme Linea Distribuzione (con quota superiore al 20%) e NED Reti Distribuzione Gas (con quota compresa tra il 10% e il 15%), è reperibile una specifica evidenza relative alle strategie di partecipazione in gara di tali operatori. Essi infatti, hanno concluso una *partnership* ufficiale tra loro e con il gruppo Ascopiave, finalizzata alla partecipazione ad alcune gare d'ATEM tra cui viene specificamente annoverata la gara di Milano 2. Ascopiave ha poi affermato in sede di audizione che tale *partnership* sarebbe stata sciolta per volontà delle citate società. La volontà concreta di tali soggetti *incumbent* di partecipare congiuntamente alla gara in questione, suffragata da evidenze pubbliche, non risulta comunque smentita dalle informazioni disponibili. La stessa *partnership*, del resto, segnala anche un interesse concreto e specifico di Ascopiave nei confronti dell'ATEM. A ciò si aggiunga che l'ATEM di Milano 2, per dimensione e specificità territoriali, appare in generale più appetibile per un numero potenzialmente maggiore di operatori. Si ritiene, in sintesi, che per tali motivi la presenza in questo ATEM di almeno un altro concorrente in gara (o, immaginando Ascopiave come potenziale partecipante autonomo a seguito

¹⁰³ La società in questione, infatti, è soltanto partecipata al 25% dal gruppo Hera.

della dissoluzione della citata *partnership*, perfino di altri due concorrenti) pare confermata non soltanto dalle quote di PDR gestiti (come negli ATEM in cui, nella prassi, l’Autorità ha imposto misure dismissive), ma anche da evidenze specifiche relative alle strategie di partecipazione degli operatori. Tale circostanza costituisce un’evidenza qualificata di un interesse specifico a una gara d’ambito che, in linea con analoghe valutazioni effettuate dall’Autorità nei precedenti casi di concentrazione¹⁰⁴, permette di escludere la necessità di una misura dismissiva nel caso di Milano 2.

124. L’obiezione, avanzata da Ascopiave e Assogas (anche tramite la propria associata NED Reti Distribuzione Gas, anch’essa coinvolta nella citata *partnership*), per cui la *partnership* avrebbe successivamente cessato ogni effetto a causa dei rinvii e ritardi che hanno coinvolto le gare al centro della stessa, non risulta in tal senso dirimente. L’evidenza della *partnership*, infatti, risulta rilevante non tanto in sé quanto piuttosto nel dimostrare l’interesse strategico delle imprese che la hanno posta in essere nel momento in cui la procedura pareva essere imminente. L’asserita cessazione di tale *partnership* non dipenderebbe, peraltro, dalla cessazione o da una modifica di tali interessi strategici ma, come dichiarato dalla stessa NED Distribuzione, semplicemente dal rinvio delle gare in questione¹⁰⁵.

125. In conclusione, pertanto, le argomentazioni e le evidenze prodotte da Italgas relative a tali 8 ATEM che, all’interno del c.d. primo *cluster*, avrebbero caratteristiche distintive tali da non rendere necessarie misure dismissive, possono essere ritenute condivisibili unicamente nel caso di Milano 2. Per tale ATEM, in particolare, si può ritenere che, come nella precedente prassi dell’Autorità, vi siano evidenze specifiche che permettano di attendersi anche a seguito dell’Operazione un certo grado di concorrenzialità in gara, in deroga a quanto si potrebbe presumere dai ragionamenti congetturali basati sulle quote di PDR gestiti dagli operatori all’interno degli ATEM. In tale contesto, pertanto, l’effetto della restrizione diretta consistente nell’eliminazione di un “partecipante probabile” appare meno significativo e non idoneo a inficiare la concorrenzialità della gara, pur permanendo, anche per tale ATEM, l’effetto indiretto per cui la concentrazione potrebbe rafforzare la posizione delle Parti e scoraggiare la partecipazione che rende necessarie le misure comportamentali.

126. Con riferimento ai restanti 31 ATEM del primo gruppo individuato nel provvedimento di avvio, inclusi gli altri 7 ATEM per i quali Italgas ha portato le argomentazioni difensive precedentemente rappresentate, risulta dunque confermata l’idoneità della restrizione diretta, consistente nell’eliminazione per via concentrativa di un concorrente probabile alla gara, a causare gravi perdite della concorrenzialità di gara.

127. Alla luce di quanto esposto, l’eliminazione di un “concorrente probabile” dalle relative gare d’ambito comporta una grave restrizione concorrenziale diretta negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L’Aquila 2,

¹⁰⁴ A riguardo si ricorda che nel caso C12125 era stata da ultimo esclusa la imputabilità della c.d. restrizione diretta per l’ATEM di Agrigento a seguito della valutazione di un documento interno di 2iRG da cui, malgrado la rilevante quota di partecipazione nelle gestioni esistenti dell’ATEM, si desumeva un’assenza d’interesse da parte di 2iRG alla partecipazione alle gare d’ambito nel territorio siciliano. Similmente, nel caso C11878, l’Autorità aveva dedotto l’interesse alla partecipazione di entrambe le Parti da specifiche evidenze sulle strategie aziendali e non dalle quote di PDR gestiti.

¹⁰⁵ Nel frattempo è in corso, semmai, un ulteriore significativo consolidamento degli interessi del gruppo Ascopiave nei confronti dell’area lombarda, per mezzo dell’acquisizione di *asset* e concessioni precedentemente appartenenti al gruppo A2A.

Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio Calabria e Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo. Nei medesimi ATEM, la concentrazione determina anche la restrizione di tipo indiretto per cui il notevole rafforzamento dell'incumbent potrebbe avere anche l'effetto di disincentivare la partecipazione in gara da parte di terzi operatori.

128. Parimenti, anche con riferimento ai 4 ATEM del secondo gruppo individuato in sede di avvio, quelli di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, non appaiono esserci evidenze specifiche che possano delineare una valutazione più ottimistica delle conseguenze concorrenziali dell'Operazione. In tali ATEM del resto, come già evidenziato nel provvedimento di avvio, pur essendo la posizione di 2iRG leggermente inferiore al 20%, una riduzione del numero di concorrenti porterebbe in essi con grandissima probabilità a eliminare completamente la concorrenza in sede di gara, essendo del tutto assenti - o di dimensioni irrisorie - le gestioni di operatori terzi in tali ATEM. Anche in tali ATEM, pertanto, la concentrazione in esame determina conseguenze concorrenziali di gravità paragonabile a quella degli ATEM citati al punto precedente. In aggiunta a essa, anche in tali ATEM si verifica una restrizione concorrenziale di tipo indiretto, per la quale il rafforzamento del gestore *incumbent* potrebbe scoraggiare la partecipazione in gara di terzi operatori.

6.3.2. ATEM nei quali l'Operazione produce effetti restrittivi unicamente di tipo indiretto nei mercati delle relative gare future

129. Con riferimento ai rimanenti 29 ATEM interessati dal provvedimento di avvio, non sono emerse nel corso dell'istruttoria argomentazioni o evidenze che possano modificare la valutazione preliminare - e fortemente indicativa - ottenibile tramite l'osservazione della crescita e del livello significativo raggiunto dalla quota di PDR che Italgas risulterebbe gestire all'interno degli ATEM a seguito della concentrazione.

130. Riguardo a tale insieme di ATEM, Italgas ha sostenuto di avere perso il controllo della società Umbria Distribuzione Gas e che, pertanto, la quota in termini di gestioni esistenti di tale società non sarebbe più attribuibile al gruppo Italgas. Ciò avrebbe l'implicazione di espungere l'ATEM di Terni dal novero di quelli attenzionati dall'Autorità quali potenzialmente problematici. Più in particolare, come rappresentato nei paragrafi precedenti, Italgas ha sottoposto nella fase di poco antecedente alla delibera di avvio del procedimento una comunicazione volta a rettificare il formulario nel senso di escludere Umbria Distribuzione Gas dal perimetro delle società controllate.

131. Sul tema, alla luce degli elementi raccolti e meglio analizzati nel corso del procedimento, non appare possibile accogliere la tesi di Parte circa un'intervenuta modifica dell'assetto di controllo su UDG, in quanto la stessa società, in base ai criteri tradizionalmente valutati per la qualifica del controllo in senso *antitrust*, appare attualmente soggetta al controllo congiunto da parte dei soci. Si noti, al riguardo, che l'intervenuta modifica resa nota da Italgas ha riguardato solo la perdita della facoltà di nomina dell'Amministratore Delegato (che non risulta oggi espressione della stessa Italgas ma della lista congiunta presentata dagli ulteriori due soci, ACEA e ASM), mentre sono rimaste invariate la composizione paritaria del Consiglio di Amministrazione tra le due liste - tre membri e tre membri - nonché, soprattutto, le previsioni statutarie, le quali prevedono la sussistenza di materie sottratte a un'eventuale delega all'Amministratore Delegato e rimesse alla decisione di almeno cinque membri del CdA, con il necessario voto favorevole di almeno un consigliere espresso da ciascuna delle liste che ha ottenuto voti nell'elezione del Consiglio; tra di esse figurano, come

menzionato, materie quali l'approvazione del *budget* e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale, tradizionalmente considerate quali elementi in grado di qualificare il controllo congiunto in senso *antitrust*, in quanto idonee a consentire la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di impresa¹⁰⁶.

132. Ciò posto, si conferma, dunque, l'inclusione dell'ATEM di Terni nel novero di quelli attenzionati dal presente procedimento (c.d. ATEM del terzo *cluster*) così come precedentemente richiamati, oggetto della proposta di rimedi relativa alle misure comportamentali in valutazione in questa sede.

133. In conclusione, si ravvisa la sussistenza di una restrizione di tipo indiretto, per la quale la dimensione raggiunta da Italgas in conseguenza dell'Operazione potrebbe disincentivare la partecipazione di terzi operatori dalle relative gare, per tutti i 65 ATEM interessati dal provvedimento di avvio. Essi comprendono pertanto, oltre ai 35 ATEM in cui l'Operazione produce anche una grave restrizione diretta e all'ATEM di Milano 2 (per il quale essa può essere ritenuta non grave), gli ATEM di Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza e Brianza 1, Napoli 2, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbano Cusio Ossola.

6.4. Valutazioni conclusive in merito agli effetti restrittivi dell'Operazione nel caso di applicazione delle misure proposte

6.4.1. Sul perimetro delle cessioni e la soglia di cessione prospettata

134. La proposta di rimedi trasmessa da Italgas, nella sua ultima formulazione, tiene conto delle valutazioni formulate dagli Uffici relativamente alle problematiche concorrenziali dell'Operazione negli ATEM interessati dall'avvio del procedimento.

135. A tale scopo, la società, pur non condividendo *in toto* le valutazioni degli Uffici, ha da ultimo proposto, nel caso in cui permanga un disaccordo tra le valutazioni della società e quelle dell'Autorità, misure dismissive per i 35 ATEM interessati da una grave restrizione diretta, ossia per gli ATEM del primo e del secondo gruppo individuati nel provvedimento di avvio, con l'eccezione di Milano 2.

136. Più in particolare, la proposta di Italgas prevede, ove l'Autorità non concordi con le valutazioni concorrenziali specifiche proposte dalla società per alcuni ATEM, cessioni di concessioni corrispondenti al 20% dei PDR dell'ATEM per gli ambiti del primo gruppo individuato nel provvedimento di avvio (con l'eccezione di Milano 2), nei quali entrambe le Parti gestiscono una quota di PDR superiore al 20%.

Quanto ai 4 ATEM del secondo gruppo individuato nel provvedimento di avvio, in cui 2iRG gestisce poco meno del 20% dei PDR, Italgas si impegna a cedere concessioni per una quota di PDR pari a quella acquisita con l'Operazione, sterilizzando di fatto le sovrapposizioni da essa causate in tali ATEM.

137. Con riferimento a quest'ultimo gruppo di 4 ATEM, la misura individuata per la cessione è da ritenersi indubbiamente adeguata, in quanto rende nulla la crescita dei PDR all'interno degli ATEM

¹⁰⁶ Cfr. "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" (Comunicazione 2008/C 95/01, in G.U.U.E. n. C95/1 del 16 aprile 2008), para. 62 e ss.

generata dalla concentrazione. Richiedere, in tali ATEM, cessioni di PDR ulteriori, che vadano a ridurre la posizione di Italgas rispetto a quella già detenuta antecedentemente all'Operazione risulterebbe irragionevole, non proporzionato e comunque non in linea con l'approccio adottato in precedenza dall'Autorità.

138. La misura consistente nella cessione di una percentuale di PDR gestiti pari al 20% negli ATEM del primo gruppo individuato nel provvedimento di avvio (con l'eccezione di Milano 2), accompagnata da misure di tipo comportamentale relative al resto degli *asset* di Italgas, appare ragionevole, in linea con la precedente prassi¹⁰⁷ e coerente con il criterio con cui è stato individuato tale gruppo nel provvedimento di avvio, laddove sia garantita l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività delle attività oggetto delle cessioni. Nella definizione degli ATEM appartenenti al gruppo in questione è stato, infatti, utilizzato un criterio in virtù del quale, in assenza di considerazioni specifiche, ciascuna delle Parti è stata ritenuta un "partecipante probabile" alla gara là dove gestisca una percentuale di PDR pari ad almeno il 20% del totale dei PDR dell'ATEM. Inoltre, il grande numero di ATEM interessati dalle procedure di cessione potrebbe offrire, rispetto alle limitate cessioni che sono state prescritte in passato, maggiori opportunità di investimento e potenzialmente attirare anche investitori di una certa dimensione.

139. Al riguardo, non risultano condivisibili le obiezioni degli intervenienti per le quali la valutazione della presente Operazione avrebbe richiesto una severità proporzionalmente maggiore rispetto a quella adottata nei precedenti casi. Infatti, come già argomentato, non vi sono elementi sufficienti per ritenere le Parti della presente Operazione intrinsecamente diverse dagli altri operatori e per giustificare uno scostamento dall'analisi ATEM per ATEM al fine di determinare i probabili effetti della concentrazione e i rimedi correttivi necessari a evitare o compensare tali effetti. In particolare, non è condivisibile, ad esempio, l'osservazione di Ascopiave per cui la quota di cessione nel presente caso dovrebbe essere maggiore che nei precedenti, in quanto in molti ATEM le Parti raggiungono una maggiore quota cumulativa di gestioni attuali. Pur non escludendo, infatti, che nel caso in esame vi siano ATEM con una situazione concorrenziale ancor più critica di quella risultante dalle precedenti concentrazioni, tale maggiore criticità è generalmente già presente antecedentemente all'Operazione e non è dovuta a un più grave effetto specifico della stessa¹⁰⁸. Nel caso in esame, peraltro, diversamente che nella precedente prassi, l'Autorità ha continuato a richiedere misure correttive, di natura dismissiva o comportamentale, anche in ATEM che, dalla struttura delle gestioni ivi presente, avrebbero potuto essere considerati scarsamente contendibili già antecedentemente all'Operazione¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Tale soglia è infatti stata adottata, in combinazione con misure comportamentali, nel caso C12125 per l'ATEM di Bari 2 e risulta anche molto simile al peso percentuale attribuibile al numero di PDR che l'Autorità ha disposto di cedere nel successivo caso C12360.

¹⁰⁸ Nel precedente più significativo, relativo all'acquisizione di Nedgia da parte di 2iRG, la concentrazione comportava, negli ATEM interessati da cessione, un raddoppio della quota dell'acquirente, per un valore pari a circa un terzo dei PDR dell'ATEM. Tale variazione non differisce in modo sostanziale da quella che, mediamente, si osserva nella presente operazione, pur essendo quest'ultima caratterizzata, spesso, da una maggiore quota detenuta già in partenza da una delle Parti.

¹⁰⁹ Diversamente, per gli ATEM di Brindisi e Taranto nel caso C12125 e per l'ATEM di Brescia 3 nel caso C12044 si era concluso, a esito delle relative istruttorie, che l'incontendibilità di tali ATEM già antecedentemente all'Operazione rendesse per essi non necessario alcun tipo di misura correttiva.

140. In sintesi, il perimetro di cessioni da ultimo proposto da Italgas, laddove l’Autorità avesse confermato le proprie valutazioni critiche rispetto agli ATEM maggiormente problematici, risulta complessivamente adeguato a risolvere le criticità concorrenziali dell’Operazione, a condizione che, come già indicato nella CRI, le misure dismissive avvengano con modalità adeguate e siano accompagnate da misure comportamentali sufficienti.

6.4.2. Sulle misure comportamentali proposte

141. Le misure comportamentali proposte da Italgas richiamano, per tipologia, quelle adottate nei precedenti casi dell’Autorità (anche a seguito di diversi *market test*) allo scopo di risolvere le criticità concorrenziali sollevate dalla cosiddetta restrizione “indiretta”, per la quale la crescita della quota di PDR gestiti dalle *merging parties* potrebbe avere l’effetto di scoraggiare la partecipazione di terzi operatori alla gara. La *ratio* di tali misure è infatti quella di compensare la possibile riduzione dell’incentivo a partecipare da parte del terzo con misure di tipo “incentivante”, che rendano potenzialmente meno gravosa o più remunerativa per un terzo partecipante l’eventuale partecipazione e aggiudicazione della gara. Tale tipologia di rimedi, per sua natura, trova applicazione nel momento in cui viene effettuata la gara d’ambito a cui la misura fa riferimento.

142. Esse, infatti, consistono, oltre che in misure di tipo informativo (che possono essere utili a fornire una conoscenza maggiormente dettagliata delle reti), in alcune opportunità di cui può usufruire l’eventuale aggiudicatario, quali l’anticipazione delle scadenze di alcune concessioni, la possibilità di acquisire dal gestore uscente un numero di dipendenti inferiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, la possibilità di stipulare contratti di servizio di natura tecnica e facilitazioni finanziarie nel riscatto degli *asset* dal gestore uscente (che, come noto, richiede il pagamento ai gestori uscenti del valore industriale residuo -VIR - delle reti). Quest’ultimo aspetto, in particolare, è comunemente ritenuto uno dei principali ostacoli alla partecipazione in gara, rappresentando, specie per operatori di dimensioni medio-piccole, una barriera finanziaria consistente.

143. Le specifiche misure comportamentali proposte da Italgas nel presente procedimento, unitamente a quelle dismissive, potrebbero risultare idonee a risolvere le criticità concorrenziali dell’Operazione soltanto qualora siano interpretate e modificate nelle modalità di seguito descritte.

144. In primo luogo, i cosiddetti “rimedi rafforzati” indicati da Italgas dovranno trovare applicazione per tutti gli ATEM in cui l’Autorità riterrà necessarie misure dismissive, sia nel caso in cui la cessione si concluda senza successo (riguardando in tal caso la totalità degli *asset* detenuti dalle Parti), sia in quello in cui essa si concluda positivamente (riguardando in tal caso il resto dei PDR gestiti dalle Parti) come indicato dalla stessa Italgas nella proposta definitiva inviata il 13 febbraio 2025.

145. In una memoria trasmessa da Italgas in replica alla CRI, la società ha osservato, a riguardo, che per gli ATEM di Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2 e Pisa, nei quali le cessioni sono finalizzate a ripristinare la quota di PDR gestiti da Italgas antecedentemente all’Operazione, le misure comportamentali c.d. “rafforzate” dovrebbero trovare applicazione soltanto in caso di insuccesso delle procedure dismissive. Tale osservazione appare condivisibile in quanto, come correttamente osservato dalla società, in caso di conclusione con successo delle procedure di cessione, si potrà ritenere “sterilizzato” l’effetto dell’Operazione nel relativo ATEM. L’avvenuta cessione, infatti, renderebbe insussistente sia la presunzione che l’Operazione elimini un concorrente

probabile dalla gara in ragione della presenza quale gestore uscente nell'ATEM sia quella per cui la concentrazione possa disincentivare l'eventuale partecipazione di soggetti terzi a causa della crescita della quota di PDR gestiti da parte dell'incumbent. In tali 4 ATEM, dunque, si può ritenere che le misure comportamentali c.d. "rafforzate" troveranno applicazione solo in caso di insuccesso delle cessioni (a differenza che nel caso dei 31 ATEM del primo gruppo, dove le medesime troveranno applicazione sia in caso di insuccesso delle cessioni sia, qualora le cessioni abbiano successo, sui restanti PDR).

146. Inoltre, idonei rimedi di natura comportamentale dovranno contenere, con riferimento al rimedio a. (dilazione del VIR) condizioni analoghe o migliorative rispetto a quelle previste nei precedenti casi C12125 e C12360 per la medesima categoria di rimedi. È pertanto necessario prevedere la possibilità di usufruire della dilazione del VIR fino a 3 anni nel caso di misure comportamentali c.d. "rafforzate", previste in sostituzione o (per la parte di *asset* non ceduta) in aggiunta alle cessioni per gli ATEM maggiormente problematici, come peraltro da ultimo indicato da Italgas nella propria memoria finale. È inoltre necessario in tali casi integrare la misura con la modalità di fruizione alternativa consistente nella possibilità, per il gestore aggiudicatario, di usufruire dell'indennizzo in luogo della dilazione. Infine, i tassi applicati sia per la dilazione che per la determinazione dell'indennizzo dovranno essere analoghi a quelli definiti nei casi precedenti.

147. Similmente, con riferimento alle misure comportamentali previste per gli ATEM in cui non si prescrive una cessione ma si contesta unicamente una restrizione di tipo indiretto (29 ATEM del c.d. terzo gruppo), la misura a. (dilazione del VIR) dovrà essere estesa, in analogia con i precedenti, a 18 mesi, come peraltro già recepito da Italgas nelle precisazioni contenute nella propria memoria finale. Anche in tal caso, poi, il tasso di riferimento dovrà essere il medesimo tasso utilizzato con quello in essi utilizzato (o a un tasso a esso inferiore). Tali misure dovranno, inoltre, riguardare anche l'ATEM di Milano 2 che risulta un ATEM non interessato da cessioni e caratterizzato, oltre che dall'ipotizzata restrizione diretta, anche da una restrizione di tipo indiretto analoga a quella degli altri ATEM interessati da questa tipologia di misure comportamentali.

148. Quanto alle restanti misure comportamentali, un'adeguata misura occupazionale dovrà avere condizioni analoghe a quelle già individuate nella precedente prassi dell'Autorità e permettere, quindi, la facoltà di acquisire un dipendente ogni 2000 PDR, sia nelle misure comportamentali c.d. "pure" che in quelle c.d. "rafforzate".

149. Per quel che riguarda le misure informative, gli intervenienti hanno correttamente osservato che la proposta di Italgas contiene alcune condizioni che potrebbero rendere, in ipotesi, eccessivamente discrezionale l'implementazione di tale misura o comunque di minore fruibilità per i distributori potenzialmente interessati. Si fa riferimento, in particolare, ai passaggi, evidenziati da Erogasmet, in cui Italgas subordina la trasmissione delle informazioni alla richiesta della stazione appaltante (e non del soggetto interessato) e alla condizione per cui la "*condivisione di informazioni/dati non arrechi un danno ingiusto alla Società e/o non comporti un indebito vantaggio a terzi*". Quest'ultima condizione, in ragione della propria genericità e discrezionalità, non potrà essere inclusa nella misura e non potrà, quindi, costituire un valido motivo di disapplicazione della misura stessa. Parimenti, in coerenza con la prassi dell'Autorità, le informazioni dovranno essere rese non dietro richiesta della stazione appaltante ma del soggetto interessato.

150. Ancora, gli intervenienti hanno osservato che i precedenti più recenti hanno previsto la misura informativa anche per gli ATEM interessati unicamente dalla c.d. restrizione concorrenziale

“indiretta” (e quindi nelle c.d. misure comportamentali “pure”) e non soltanto, come nella proposta di Italgas (e invero nel più risalente caso C12125), negli ATEM maggiormente problematici interessati da cessioni (destinatari delle c.d. misure comportamentali “rafforzate”). A riguardo, si osserva che gli obblighi informativi sono soggetti a evoluzione normativa e regolamentare oltre che, in taluni casi, allo stesso intervento dell’Autorità, per cui appare preferibile, a riguardo, attestarsi sull’orientamento più recente. Va inoltre considerata la quota molto elevata raggiunta dalle Parti negli ATEM interessati unicamente da restrizioni “indirette”, per cui risulta fondamentale fornire a eventuali partecipanti il massimo grado di trasparenza informativa possibile sugli *asset* oggetto di gara.

Infine, si osserva che tale tipologia di misure costituisce in generale un indubbio vantaggio per la concorrenzialità delle gare.

Per tali motivi, anche le misure c.d. “pure” dovranno prevedere la misura informativa. Inoltre, quest’ultima, per motivi analoghi, dovrà comprendere (riguardo sia alle misure comportamentali c.d. “rafforzate” che a quelle c.d. “pure”) tutte le informazioni previste nell’analoga misura comportamentale prevista nelle decisioni precedenti ed essere integrata dalle informazioni aggiuntive richieste da Erogasmet che risultano, evidentemente, potenzialmente d’interesse per alcuni operatori.

6.4.3. Sulle modalità e condizioni di cessione

151. Italgas ha menzionato, contestualmente alla proposta di rimedi, una serie di principi relativi alle modalità di cessione, il prezzo a cui le cessioni dovrebbero avvenire, i criteri di ammissibilità dei potenziali acquirenti alle procedure di cessione e *[omissis]*. Sul punto si precisa che le procedure di cessione possono essere ritenute idonee a risolvere le criticità concorrenziali nei 35 ATEM interessati da gravi restrizioni dirette soltanto qualora esse avvengano nel rispetto dei criteri tipicamente adottati nella prassi dell’Autorità, generale e più specificamente relativa al settore della distribuzione del gas. Tali criteri sono riassunti nei paragrafi che seguono.

152. Con riferimento al prezzo di cessione si precisa che, per garantire alla Parte la possibilità di privilegiare le eventuali offerte per essa più convenienti (purché provenienti da soggetti ritenuti ammissibili dall’Autorità), la cessione potrà avvenire a un prezzo d’asta libero a condizione però che, in linea con i precedenti casi di dismissione di *asset* nel settore, sia previsto un *floor* non comunicato al mercato che *[omissis]*. *[Omissis]*. Soltanto qualora le offerte presentate risultino tutte inferiori a tale prezzo - o qualora non vi sia stata alcuna offerta a esito dell’intera procedura - la cessione sarà sostituita dalle cosiddette misure comportamentali “rafforzate” relativamente alla totalità degli *asset* detenuti dalle Parti.

153. Per quel che riguarda l’ammissibilità dei partecipanti alla gara, non dovranno essere posti limiti *a priori* alla partecipazione alle procedure di cessione, se non quelli esplicitamente stabiliti dall’Autorità.

Al riguardo, se nei precedenti casi dell’Autorità era stata prevista l’esclusione dalle procedure di cessione di potenziali acquirenti con una quota maggiore di un livello fissato indicativamente al 10% (che di fatto era idonea a escludere l’acquisizione da parte degli specifici soggetti che in quegli ATEM erano già ritenuti “partecipanti probabili” alla gara, privilegiando la ricostituzione di un nuovo operatore *incumbent* nell’ATEM), la CRI aveva indicato l’opportunità, nella presente Operazione, caratterizzata da un numero di ATEM e una varietà di situazioni molto maggiore, di

escludere dalla possibilità di acquisire gli *asset* oggetto di cessione soltanto gli operatori che detenessero una soglia pari o superiore al 20% dei PDR gestiti, esattamente coincidente con quella utilizzata per presumere una posizione di *incumbency* che potrebbe giustificare una volontà di partecipare alla gara.

154. Diversi intervenienti, tuttavia, hanno espresso dubbi rispetto a tale impostazione, sottolineando, da un lato, la necessità di assicurare la massima partecipazione alle procedure di cessione e, dall'altro, il vantaggio, in termini competitivi, di permettere un ulteriore rafforzamento degli *incumbent* già esistenti a fronte del notevole consolidamento di Italgas ottenuto attraverso la presente Operazione.

155. Tali considerazioni possono ritenersi condivisibili ed essere, in ultima analisi, accolte. Se, infatti, in linea di principio l'obiettivo delle procedure di cessione, come indicato nella CRI, consisterebbe nella possibilità di ripristinare un nuovo *incumbent* nell'ATEM interessato affinché questi possa auspicabilmente costituire un "partecipante probabile" alla gara in sostituzione del "partecipante probabile" perso a causa della concentrazione, la natura congetturale e probabilistica di tali considerazioni, unitamente alle motivazioni che militano in senso opposto e le stesse evidenze relative alle procedure di cessione già avvenute, in alcuni casi non andate a buon fine, inducono a riconsiderare tale valutazione.

156. In primo luogo, infatti, una preclusione per gli *incumbent* che gestiscano più del 20% dei PDR dell'ATEM si traduce in un'immediata riduzione del novero dei soggetti potenzialmente interessati ad acquisire il pacchetto di *asset* ceduti (e, più in generale, a detenere posizioni di rilievo in qualità di gestori in quello specifico ATEM), escludendo un soggetto che risulta proprio tra quelli che più probabilmente sarebbero interessati a tale opportunità. Questo scenario potrebbe minare il successo delle procedure di cessione, che già ha caratterizzato una delle procedure poste in essere, quella relativa all'ATEM di Roma 4.

157. Inoltre, sebbene si ritenga presumibile che un concorrente con il 20% dei PDR possa costituire, in generale, un partecipante probabile in sede di gara, è ragionevole presumere che la probabilità e l'efficacia di tale partecipazione, anche dopo il superamento di tale soglia, continuino a incrementarsi al crescere del numero dei PDR gestiti. Pertanto, anche un'aggiudicazione degli *asset* da parte di un soggetto già presente con più del 20% dei PDR potrebbe avere dei benefici in termini di concorrenzialità in sede di gara e potrebbe, comunque, risultare preferibile a un fallimento della procedura dismissiva (ferma restando, ovviamente, la possibilità per un nuovo entrante di aggiudicarsi gli *asset* offrendo più del potenziale acquirente già *incumbent*).

158. Per tali motivi, anche in considerazione della posizione comunque preminente assunta da Italgas negli ATEM interessati dalle cessioni, si ritiene opportuno ammettere alle procedure di cessione anche eventuali acquirenti che siano già *incumbent* nell'ATEM interessato dalla cessione, a prescindere dalla quota di PDR da essi gestita. La stessa Italgas, peraltro, ha affermato di ritenere preferibile tale impostazione al fine di tutelare il miglior esito possibile delle procedure di cessione.

159. Con riferimento alla dimensione assoluta dei pacchetti oggetto di cessione e alla possibilità di procedere a un'aggregazione degli stessi, caldeggiata da alcuni intervenienti e osteggiata da altri, si ritiene che non vi siano, in generale, evidenze e criteri-guida sufficienti per individuare *a priori* un'aggregazione ottimale di *asset* relativi a più ATEM e che una vendita possibilmente disgiunta degli *asset* permetta di ottenere maggiore flessibilità e maggiori possibili combinazioni da parte degli acquirenti potenzialmente interessati. Se, infatti, è possibile per un potenziale acquirente

aggregare tali *asset* risultando aggiudicatario di più di una procedura, non è invece possibile ottenere allocazioni disaggregate tramite una procedura di vendita aggregata, che potrebbe non trovare alcun soggetto interessato a essa in tale forma. Ciò premesso, le procedure di cessione dovranno essere definite con modalità e tempi quanto più possibile uniformi e coordinati, in modo da facilitare eventuali strategie di partecipazione congiunta a più procedure da parte di investitori che dovessero essere interessati unicamente alla costituzione di un portafoglio di concessioni più ampio di un singolo ATEM.

160. [Omissis], si precisa che al fine del monitoraggio dell'attuazione dei rimedi, sia strutturali che comportamentali, Italgas dovrà individuare un soggetto fiduciario ("*Monitoring Trustee*") con le consuete procedure previste nella prassi dell'Autorità, da quest'ultima approvato e dotato delle prerogative usualmente a esso attribuite.

VII. CONCLUSIONI

161. In conclusione, sulla base degli elementi emersi nell'istruttoria, l'Operazione risulta suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Milano 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa, Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbano-Cusio-Ossola.

162. Ciò considerato, l'Operazione in esame, nella configurazione e nel perimetro descritti dalla parte nella notifica del 20 novembre 2024 e nelle successive comunicazioni, appare suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, nei termini e alle condizioni specificate nel presente provvedimento.

RITENUTO che l'Operazione in esame è suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati nei mercati delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Milano 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa, Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbano-Cusio-Ossola;

RITENUTO necessario prescrivere alla società Italgas S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure volte a impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO che l'Operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione previsti dalle Parti sono accessori alla presente Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che le Parti diano piena ed effettiva esecuzione delle seguenti misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:

I. Misure relative agli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo, Barletta-Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa

A) Misure dismissive:

- 1) Italgas S.p.A. dovrà cedere il controllo, di fatto e di diritto, delle attività corrispondenti ad almeno il 20% dei PDR totali negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo. Italgas S.p.A. dovrà altresì cedere il controllo, di fatto e di diritto, delle attività detenute negli ATEM di Barletta- Andria-Trani, Caserta 1, Cosenza 2, Pisa corrispondenti ad almeno il numero di PDR che Italgas S.p.A. avrà acquisito da 2i Rete Gas S.p.A.. Tutte le citate attività (di seguito anche "le cessioni") dovranno includere le concessioni, gli impianti e il personale preposto a tali impianti e tutti gli attivi che contribuiscono alla loro attuale gestione o che sono necessari per garantirne l'efficace operatività economica, la redditività e la competitività;
- 2) le cessioni dovranno avvenire attraverso procedure trasparenti, competitive e adeguatamente pubblicizzate, aperte a operatori idonei e qualificati;
- 3) le cessioni potranno essere aggiudicate al miglior offerente e dovranno comunque avere luogo qualora sia stata formulata almeno un'offerta pari o superiore a un prezzo minimo non comunicato al mercato, pari *[omissis]*;
- 4) Italgas S.p.A. dovrà fornire informazioni sufficienti sulle attività oggetto di cessione, per permettere ai potenziali acquirenti di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale;
- 5) Italgas S.p.A. dovrà preservare l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività delle attività oggetto di cessione, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell'Operazione e la piena validità ed efficacia della loro cessione;
- 6) Italgas S.p.A. non potrà riacquisire, né direttamente né indirettamente, il controllo delle attività cedute fino all'intervenuta aggiudicazione della relativa gara d'ambito;

7) Italgas S.p.A. dovrà cedere le predette attività nell'ambito di ciascun ATEM a un unico soggetto, il quale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

i. essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, da Italgas S.p.A. e dalle imprese da essa controllate o a essa collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della sua catena di controllo;

ii. possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l'incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare le attività oggetto di cessione; in particolare, potranno essere ammessi alla procedura unicamente operatori in grado di mantenere e sviluppare l'attività ceduta come forza competitiva redditizia anche ai fini della partecipazione alle future gare d'ambito;

8) la cessione delle attività di cui ai punti precedenti dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche che dovranno avvenire con modalità contestuali per tutti gli ATEM interessati dalle cessioni (al netto di specifiche circostanze impedenti che dovranno essere, se del caso, vagliate dall'Autorità):

i) Italgas S.p.A. dovrà pubblicare una richiesta di presentare una manifestazione di interesse entro un termine di 3 mesi dalla chiusura del procedimento, che dovrà indicare tutti i termini della procedura, di cui ai successivi punti ii) e iii). Tale richiesta dovrà essere pubblicata, oltre che sul sito *web* della società, sui principali quotidiani specializzati di settore nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale. Di tale pubblicazione dovrà essere data informativa all'Autorità entro i sette giorni successivi alla pubblicazione stessa, *[omissis]*;

ii) i soggetti interessati dovranno presentare una prima manifestazione di interesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso in tutte le modalità prescritte;

iii) i soggetti che abbiano trasmesso una prima manifestazione di interesse avranno facoltà di accedere a una *data room*, contenente il *set* informativo degli *asset* oggetto di acquisizione e potranno effettuare un sopralluogo; essi avranno, quindi, un termine di 45 giorni, decorrente dal termine di cui al precedente punto ii), per presentare un'offerta vincolante;

iv) Italgas S.p.A., entro cinque giorni dal termine di cui al precedente punto iii), dovrà inviare all'Autorità copia delle offerte vincolanti pervenute per la valutazione, entro i successivi 30 giorni, dell'idoneità dei possibili acquirenti;

v) decorso il termine di cui al precedente punto iv), la conclusione dell'accordo preliminare e l'avvio del processo di *handover* dovranno avvenire entro un termine di 30 giorni;

vi) allo scadere di tale termine, o nei casi in cui siano decorsi infruttosamente i termini di cui ai precedenti punti ii) e iii), Italgas S.p.A. dovrà presentare una relazione conclusiva sull'esito delle procedure di cessione all'Autorità e darne corrispondente informazione al mercato secondo le modalità di pubblicizzazione indicate al precedente punto i). In caso di insuccesso di almeno una delle procedure di cessione, la relazione all'Autorità e l'informazione al mercato dovrà, altresì, contenere l'impegno di Italgas S.p.A. ad assumere, nell'ATEM o negli ATEM interessati dalla mancata dismissione, le seguenti misure incentivanti (di cui al successivo punto I-B.), relativamente al totale delle attività di Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A. e delle relative società controllate nell'ATEM medesimo o negli ATEM medesimi.

B) Misure incentivanti in caso di mancata dismissione per gli ATEM di cui alla sezione A):

1. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare, per un periodo massimo di tre anni dalla data di effettivo subentro nella gestione del

servizio, della dilazione del pagamento del VIR totale relativo a tali concessioni con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN *Currency*), pubblicato sulla pagina *Bloomberg* alla data di sottoscrizione del contratto (c.d. "*misura della dilazione del VIR*"). In alternativa alla descritta dilazione, Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario di tali gare d'ambito di beneficiare di un indennizzo, il cui valore è pari al risultato del prodotto tra l'importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di interesse annuo pari alla somma di uno *spread* di 360 punti base (ossia 3,60%) e il Tasso *Midswap* a dieci anni a tale data (EUSA10 CMPN *Currency*), da moltiplicare per i tre anni previsti per la dilazione;

2. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di fruire, alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi, un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito "TSA") della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Italgas S.p.A. dovrà pubblicare (con le modalità previste al successivo punto 6.), il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona vale a dire concernenti l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell'organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura (c.d. "*misura TSA*"); tutti tali servizi verrebbero forniti da Italgas a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili; nell'ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di Italgas S.p.A. avverrà a titolo gratuito;

3. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della relative gare d'ambito di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente (sia esso Italgas S.p.A. o 2i Rete Gas S.p.A. o una società controllata da tali soggetti) che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante "*Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas*", sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (*i.e.* personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti), in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. Italgas S.p.A. dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (c.d. "*misura occupazionale*");

4. Italgas S.p.A. dovrà rendere disponibile, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni e, in particolare: **i)** le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); **ii)** l'integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; **iii)** l'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, "IRPM"); **iv)** l'andamento storico del numero dei PDR attivi nell'ultimo quinquennio e del rapporto clienti finali/PDR per quanto disponibile; **v)** l'elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; **vi)** i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore, ecc.) e all'anno in cui sono state rilevate nell'ultimo triennio; **vii)** l'andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell'ultimo anno solare precedente alla richiesta; **viii)** le schede di calcolo relative all'ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; **ix)** le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M; **x)** profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; **xi)** indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; **xii)** penali relative al bilanciamento e performance delta *in-out* per tutti i trienni disponibili e **xiii)** casi in *default* e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni. (c.d. "misura informativa");

5. Italgas S.p.A. dovrà rendersi disponibile, su richiesta del gestore aggiudicatario della relativa gara d'ambito, a consentire l'anticipazione della scadenza delle proprie concessioni finanziate dal c.d. "piano di metanizzazione del Mezzogiorno" e che, per legge, dovrebbero confluire nella concessione d'ambito soltanto dopo la loro scadenza naturale (c.d. misura anticipatoria della scadenza delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno), rinunciando a qualsiasi indennizzo anche previsto da norme di legge o regolamentari e a ogni mancato profitto legato alla percezione della tariffa e agli incentivi regolatori;

6. La applicabilità delle suddette misure comportamentali (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA di cui al punto 2.) dovrà essere comunicata da Italgas S.p.A. entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto I.-A.-8)-i).

C) Misure incentivanti applicate alle attività delle Parti negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo non oggetto della misura dismissiva

1. Con riferimento all'insieme delle attività delle Parti all'interno degli ATEM di Agrigento, Bari 2, Benevento, Brescia 5, Caltanissetta, Campobasso, Caserta 2, Catania 1, Frosinone 2, L'Aquila 2, Mantova 2, Massa Carrara, Matera, Messina 2, Napoli 2, Novara 2, Padova 2, Padova 3, Potenza 1, Potenza 2, Ragusa, Reggio di Calabria-Vibo Valentia, Roma 4, Roma 5, Salerno 1, Salerno 3, Teramo, Torino 6, Trapani, Varese 1, Viterbo relative ai PDR non oggetto della misura dismissiva di

cui al precedente punto A, Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare cumulativamente:

- i) della c.d. misura della dilazione del VIR o, in alternativa alla dilazione, il riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo, a condizioni analoghe a quanto indicato al punto B-1);
- ii) della c.d. misura del TSA;
- iii) della c.d. misura occupazionale;
- iv) della c.d. misura informativa.

2. L'applicabilità delle suddette misure incentivanti (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla c.d. misura del TSA) dovrà essere comunicata al mercato da Italgas S.p.A. entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicazione previste al punto I.-A.-8)-i).

II. Misure relative agli ATEM di Alessandria 4, Ascoli Piceno, Asti, Cosenza 1, Cuneo 1, Foggia 2, Genova 2, Imperia, Isernia, Latina, Lecce 2, Lecco 2, Lodi 2, Lucca, Messina 1, Milano 2, Milano 3, Milano 4, Monza Brianza 1, Napoli 4, Palermo 2, Perugia 1, Pescara, Rieti, Rovigo, Savona 1, Savona 2, Siracusa, Terni, Verbanò-Cusio-Ossola

A) Misure incentivanti

1. Italgas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare cumulativamente:

- i) della c.d. misura della dilazione del VIR, per un periodo massimo di diciotto mesi, con la applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN *Currency*), pubblicato sulla pagina *Bloomberg* alla data di sottoscrizione del contratto;
- ii) della c.d. misura del TSA;
- iii) della c.d. misura occupazionale;
- iv) della c.d. misura informativa;
- v) della c.d. misura anticipatoria della scadenza delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno;

2. La applicabilità delle suddette misure incentivanti (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA) dovrà essere comunicata da Italgas S.p.A. entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto I.-A.-8)-i).

III. Nomina di un fiduciario incaricato del monitoraggio (“*Monitoring Trustee*”) dell'attuazione delle misure di cui alla sezione I.-A.

A) Nomina e compiti del Monitoring Trustee

1. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, Italgas S.p.A. sottopone all'approvazione dell'Autorità il nome di un soggetto che propone di nominare come fiduciario incaricato del monitoraggio. La proposta deve contenere informazioni sufficienti per consentire all'Autorità di verificare che il soggetto proposto come fiduciario soddisfi i requisiti di cui al punto 3. e deve

includere: i. i termini del mandato proposto, che comprenderanno tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di adempiere ai suoi obblighi ai sensi delle presenti misure; ii. il *curriculum vitae*; iii. lo schema di un piano di lavoro che descrive come il fiduciario svolgerà i compiti assegnati;

2. L'Autorità ha la facoltà di approvare o respingere il fiduciario proposto e di approvare il mandato proposto o di modificarlo opportunamente al fine di consentire al fiduciario di svolgere le proprie funzioni;

3. il *Monitoring Trustee* deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 1) essere un soggetto indipendente rispetto alle Parti e alle imprese facenti parte dei rispettivi gruppi; 2) possedere le qualifiche necessarie per svolgere il suo mandato; 3) non essere, né essere stato esposto, a un conflitto di interessi. In particolare, il fiduciario non può aver ricoperto alcun incarico significativo per conto delle Parti e relativi gruppi nell'anno precedente la propria nomina;

4. Entro una settimana dalla comunicazione della delibera di approvazione dell'Autorità, la Parte dovrà nominare il *Monitoring Trustee*, che dovrà svolgere i seguenti compiti:

i) definire, per ciascun ATEM interessato dalle cessioni, l'insieme delle concessioni comunali che costituiscono il pacchetto oggetto di cessione, nel rispetto dei quantitativi minimi di PDR indicati nella sezione I.-A.-1) e, contemporaneamente, garantendo l'efficace operatività economica, la redditività e la competitività del ramo d'azienda così ottenuto;

ii) verificare *[omissis]*;

iii) assicurare che sia garantito il coordinamento delle tempistiche delle procedure di cessione relative a ciascun ramo d'azienda;

iv) fungere da punto di contatto per eventuali richieste di terzi potenzialmente interessati alle procedure di cessione;

v) assicurare l'istantaneità dell'accesso, da parte del soggetto che abbia presentato manifestazione d'interesse alle informazioni di cui al punto I.-A.-8)-iii).

vi) svolgere un'attività di mediazione ai fini della risoluzione di controversie che possano eventualmente insorgere tra Italgas S.p.A. e i terzi in relazione ai rimedi prescritti;

vii) verificare, per ciascun ATEM interessato da procedure di cessione, il superamento di almeno una delle offerte pervenute del prezzo minimo non comunicato al mercato;

viii) verificare che non sussistano ostacoli ingiustificati alla cessione dei rami d'azienda individuati;

ix) trasmettere all'Autorità, al termine di tutte le procedure di cessione o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno antecedente a quest'ultimo termine, una relazione scritta conclusiva sull'andamento di tali procedure coincidente, se del caso, con quella di cui alla sezione I.-A.-8)-vi).

In aggiunta agli obblighi di cui al punto I.-A.-8)-vi), Italgas S.p.A. dovrà presentare una relazione dettagliata sull'ottemperanza alle misure di natura comportamentale di cui ai punti I.-B), I.-C) e II.-A) entro il 31 dicembre di ogni anno fino alla aggiudicazione di tutte le gare degli ATEM interessati dalle misure.

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2063 - COMUNE DI SAN SALVO (CH) - TRASFORMAZIONE REGRESSIVA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DELLA SOCIETÀ CIVETA

Roma, 12 dicembre 2024

Comune di San Salvo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione dell'11 dicembre 2024, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo n. 31 del 4 ottobre 2024, avente a oggetto "*Trasformazione regressiva in azienda speciale consortile di Civeta S.r.l. Approvazione Statuto e Convenzione per la trasformazione*", trasmessa il 17 ottobre 2024 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", di seguito "TUSPP").

Con il richiamato provvedimento, il Comune di San Salvo (di seguito anche "Comune") ha deliberato di approvare la trasformazione regressiva in azienda speciale consortile della società *in house* Civeta S.r.l. (di seguito, "Civeta"), della quale detiene il 22,94% del capitale sociale, che gestisce, per conto degli enti soci, il servizio di smaltimento rifiuti e della gestione degli impianti essenziali al servizio rifiuti ed è destinataria di due finanziamenti nell'ambito del PNRR.

Al riguardo, l'Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale riscontrati.

Sull'affidamento dei servizi di gestione degli impianti e smaltimento rifiuti ad un'azienda speciale

La deliberazione adottata dal Comune è innanzitutto viziata in quanto affida lo svolgimento dei servizi di gestione degli impianti e smaltimento rifiuti ad un'azienda speciale, in violazione degli articoli 14, comma 1, e 21 del d.lgs. n. 201/2022 (recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*").

Come è noto, l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022 prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti possano provvedere all'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete unicamente mediante una delle seguenti modalità di gestione: (i) l'esternalizzazione del servizio a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica (lettera *a*)); (ii) l'affidamento a una società mista pubblico-privata, con selezione del socio privato mediante gara a doppio oggetto (lettera *b*)) e (iii) la gestione *in house*, purché sussistano i relativi requisiti previsti dall'ordinamento euro-unitario (lettera *c*)).

Inoltre, l'articolo 21 del d.lgs. n. 201/2022 prevede la facoltà per gli enti locali e gli altri enti competenti di affidare la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio anche separatamente dalla gestione del servizio, ferme restando le discipline di settore e fatta salva la necessità di garantire l'accesso equo e non discriminatorio a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.

Nello specifico, per quanto riguarda le modalità di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, il comma 4 dell'articolo in esame sancisce espressamente che “[q]ualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è affidata dagli enti competenti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c)”, vale a dire mediante gara, società mista o società *in house*, quindi escludendo la forma dell'azienda speciale.

Si precisa che la disciplina di riordino dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. n. 201/2022 non esclude in assoluto l'azienda speciale quale modalità di gestione dei servizi pubblici locali, ma ne limita l'utilizzo alla gestione dei servizi non a rete (articolo 14, comma 1, lettera d)) e alle sole gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato (articolo 33, comma 3).

Del resto, al fine di assicurare un maggior rigore sul piano della gestione economico-finanziaria e su quello qualitativo, il legislatore ha inteso garantire una organizzazione “industriale” dei servizi a rete (escludendo la possibilità di ricorrere all'azienda speciale), che necessitano di investimenti infrastrutturali per rispondere a *standard* tecnici e qualitativi in continua evoluzione, nonché di un'organizzazione strutturata per garantire i bisogni dell'utenza¹. Di converso, i servizi non a rete, oltre a presentare dimensioni tendenzialmente più modeste e una minore esigenza infrastrutturale, tali da rendere più conveniente la gestione da parte dell'ente locale, si caratterizzano anche per essere finalizzati alla soddisfazione di diritti sociali e bisogni primari della persona scarsamente standardizzati e piuttosto legati al territorio di riferimento, circostanza che rende del tutto ammissibile un diretto coinvolgimento dell'amministrazione locale (mediante azienda speciale o gestione in economia).

Pertanto, la deliberazione in analisi, relativa all'approvazione della trasformazione di una società *in house* - affidataria del servizio di smaltimento rifiuti e della gestione di impianti essenziali alla gestione del servizio rifiuti - in azienda speciale consortile, si pone in violazione degli articoli 14 e 21 del d.lgs. n. 201/2022, che delineano gli unici regimi gestori consentiti (e pro-concorrenziali) per lo svolgimento dei servizi a rete e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni essenziali alla gestione di tali servizi, senza annoverare l'azienda speciale.

¹ Se, da un lato, tale quadro normativo dà attuazione al criterio dettato dal legislatore delegato, di “*definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato*” (articolo 8, comma 2, lettera b), della legge n. 118/2022), dall'altro lato descrive anche la naturale evoluzione che l'utilizzo dei diversi modelli organizzativi dei servizi pubblici locali ha conosciuto nel tempo. Si è, infatti, registrata una progressiva marginalizzazione dei modelli che prevedono un diretto coinvolgimento dell'organizzazione comunale, come la gestione mediante azienda speciale (e la gestione in economia), in quanto tali modelli hanno storicamente incontrato difficoltà sia dal punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria della gestione, sia della qualità delle prestazioni rese all'utenza (avendo le vicende dell'azienda speciale un peso diretto sul bilancio dell'ente e creando, di conseguenza, scarsi incentivi a una gestione ispirata a criteri di efficienza e a elevati *standard* qualitativi).

Sulla motivazione analitica circa la forma di affidamento scelta

Fermo quanto sopra - che già di per sé risulta idoneo a escludere la legittimità dell'operazione in esame ai fini dell'affidamento dei servizi di gestione degli impianti e smaltimento rifiuti - la deliberazione adottata dal Comune risulta, comunque, carente sotto il profilo motivazionale.

L'articolo 7, comma 7, lettera *b*), del TUSPP assoggetta, infatti, le operazioni di trasformazione societarie agli stessi oneri motivazionali previsti dall'articolo 5, comma 1, del TUSPP, per i casi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni.

In particolare, l'articolo 5 del TUSPP impone che le amministrazioni fondino il proprio atto deliberativo su una motivazione analitica, che dia conto della necessità, intesa in termini di stretta indispensabilità, dello svolgimento da parte di una determinata società di una specifica attività inerente alle finalità della pubblica amministrazione interessata, evidenziando la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta della gestione diretta o esternalizzata del servizio nonché la compatibilità di tale scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e con le norme unionali. Inoltre, per la motivazione degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica e della gestione delle relative infrastrutture, il citato d.lgs. n. 201/2022 prevede che, prima della procedura di affidamento, l'ente debba dare conto, in una apposita relazione, degli esiti della valutazione sulla scelta della modalità di gestione (articolo 14, commi 2 e 3).

Premesso quanto sopra, l'Autorità rileva che, nel caso di specie, il Comune non solo ha scelto una modalità di affidamento dei servizi non conforme alla normativa vigente, ma non ha neanche adottato una relazione che dia conto delle valutazioni alla base della scelta della modalità di gestione, limitandosi a esporre all'interno della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 4 ottobre 2024 l'unica ragione a sostegno dell'operazione, vale a dire, la perdita dei requisiti dell'*in house* da parte della società Civeta.

Secondo quanto rappresentato dal Comune, da tale circostanza è derivata la necessità di porre in essere l'operazione in analisi, al fine di evitare il rischio di perdere gli affidamenti diretti di gestione degli impianti (in essere e in costruzione) e i finanziamenti ottenuti nell'ambito del PNRR, nonché di evitare le ulteriori conseguenze negative che potrebbero discendere da tali perdite, cioè le azioni risarcitorie degli operatori economici già individuati per l'esecuzione degli impianti, la chiusura in perdita dei cantieri e le azioni di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti apicali.

Tuttavia, il Comune non ha fornito alcuna valutazione sulla perdurante idoneità della società trasformata a rappresentare lo strumento più adatto per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, né ha fornito dati sul valore dell'operazione, sui risultati della gestione precedente e sui risultati prevedibilmente attesi a seguito dell'operazione di trasformazione. Quanto rilevato è ancora più grave, considerato che, come emerge dai bilanci depositati, gli ultimi due esercizi finanziari relativi al 2022 e al 2023 si sono chiusi in perdita e non sono note le azioni poste in essere o programmate dal gestore per far fronte a tali perdite, né le previsioni circa l'andamento della gestione nell'esercizio 2024.

Peraltro, la deliberazione del Comune non ha indicato alcun dato sull'efficienza o sulla qualità tecnica e contrattuale del servizio espletato dal gestore, né sui costi sostenuti dall'ente locale e dagli utenti.

Del pari, non sono state descritte le azioni previste per far fronte al mancato rispetto del limite dell'80% del fatturato da parte della società Civeta, tanto più che, anche a valle di una trasformazione

in azienda speciale, quest'ultima diverrebbe per definizione strumentale ai soli enti pubblici proprietari.

Inoltre, fermo restando il dato sull'ottenimento di finanziamenti nell'ambito del PNRR, non sono state fornite informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti relativi agli impianti in costruzione. L'Autorità, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che la deliberazione del Consiglio Comunale di San Salvo n. 31 del 4 ottobre 2024 sia illegittima per l'indebito affidamento dei servizi di gestione degli impianti e smaltimento rifiuti a un'azienda speciale, in violazione degli articoli 14, comma 1, e 21 del d.lgs. n. 201/2022, nonché per la carenza di motivazione analitica circa la forma di affidamento scelta, in violazione degli articoli 5, comma 1, e 7, comma 7, lettera b), del TUSPP e dell'articolo 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022.

L'Autorità ritiene che, in ragione dei citati profili di illegittimità della deliberazione, tutte le descritte violazioni abbiano un evidente impatto anticoncorrenziale, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento dei servizi di gestione degli impianti e smaltimento rifiuti tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti e idonea a garantire, a beneficio degli utenti, che i servizi siano espletati con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche. Del resto, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 201/2022 si pone come obiettivo, tra gli altri, proprio la "*tutela e la promozione della concorrenza*" (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022).

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di San Salvo dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di San Salvo al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 4 ottobre 2024, avente ad oggetto l'approvazione dell'operazione di trasformazione regressiva in azienda speciale consortile della società in house Civeta S.r.l.

L'Autorità, l'11 dicembre 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di San Salvo ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 4 ottobre 2024, avente ad oggetto l'approvazione dell'operazione di trasformazione regressiva in azienda speciale consortile della società *in house* Civeta S.r.l., partecipata da enti pubblici del Vastese e della quale il Comune detiene il 22,94% del capitale sociale.

L'Autorità ha ritenuto che tale deliberazione fosse illegittima per l'indebito affidamento dei servizi di gestione degli impianti e smaltimento rifiuti ad un'azienda speciale, in violazione degli articoli 14, comma 1, e 21 del d.lgs. n. 201/2022, nonché per la carenza di motivazione analitica circa la forma di affidamento scelta, in violazione degli articoli 5, comma 1 e 7, comma 7, lettera b), del d.lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022.

Il Comune di San Salvo, con comunicazioni del 28 gennaio 2025, ha confermato la necessità dell'operazione, ribadendo le argomentazioni già fornite nella deliberazione contestata, e, al contempo, ha rappresentato di voler porre rimedio alle criticità concorrenziali segnalate dall'Autorità, proponendo all'assemblea dei soci della società Civeta S.r.l. l'eventuale regressione a società *in house*, oppure valutando ogni altra soluzione necessaria in linea con la normativa sui servizi pubblici locali a rete.

L'Autorità, pur apprezzando l'intenzione del Comune di San Salvo di voler porre rimedio alle criticità concorrenziali segnalate, ha ritenuto che le informazioni fornite non siano sufficienti a far venire meno le violazioni riscontrate nel parere motivato, trattandosi, allo stato, di mere dichiarazioni di volontà. Pertanto, nella sua adunanza dell'11 febbraio 2025, l'Autorità ha deliberato di proporre ricorso al TAR territorialmente competente contro la deliberazione oggetto del parere motivato, trasmesso in data 12 dicembre 2024.

AS2064 – COMUNE DI SUBIACO (RM) - REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Roma, 5 febbraio 2025

Comune di Subiaco

Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria adunanza del 28 gennaio 2025, sulla base delle informazioni fornite da questo stesso Comune, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni in merito alle procedure di affidamento dello stadio San Lorenzo, nonché ad alcune previsioni del *Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi* (di seguito anche “Regolamento”), approvato con delibera consiliare n. 11/2012.

Codesto Comune ha, infatti, rappresentato di aver affidato, con Determinazione dirigenziale n. 219 del 26 settembre 2024, a seguito di selezione pubblica indetta con Determinazione dirigenziale n. 189 del 14 agosto 2024, all’associazione sportiva dilettantistica “VIS SUBIACO” - gestore uscente dopo quindici anni di affidamento diretto - la concessione in uso dell’impianto sportivo comunale denominato stadio San Lorenzo. Il bando prevedeva, tra i requisiti di ammissione, l’iscrizione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, “FIGC”) e la sede in Subiaco, ed esprimeva preferenza per società/associazioni operanti nel territorio comunale; stabiliva inoltre: i) un importo a base d’asta di 3.000 euro/anno; ii) spese di energia elettrica interamente a carico dell’Ente concedente; iii) la durata della concessione in cinque anni prorogabili, complessivamente, fino a venti anni in caso di esecuzione di interventi di manutenzione/potenziamento dell’impianto.

Il Regolamento, richiamato dal bando per l’affidamento dello stadio San Lorenzo, ma avente valenza generale per tutti gli impianti sportivi, prevede che il Comune scelga il soggetto cui affidare la gestione “*di ogni impianto sportivo comunale [...] tra le società e associazioni sportive, con preferenza per quelle operanti nel territorio comunale aventi esperienza nelle discipline sportive praticate, ovvero tra le cooperative formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano espressa richiesta*”. La scelta viene effettuata valutando i “*curricula presentati e attestanti l’esistenza di una stabile struttura organizzativa*”, oltre alla professionalità degli operatori valutata tenendo conto: “*del progetto di utilizzo dell’impianto; dell’impegno ad aderire a vari progetti sociali ed educativo/formativi proposti dal Comune; del radicamento nel territorio delle attività sportive praticate; del progetto di manutenzione straordinaria e/o migliorativa dell’impianto; delle esperienze pregresse nella gestione di impianti sportivi*” (articolo 5 del Regolamento).

Secondo il Regolamento, poi, l’affidamento comprende anche tutte le “*attività economiche e produttive del bene*” (articolo 7), incluse le attività economiche collaterali, quali l’esercizio di scuole

di avviamento allo sport a pagamento, l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o al pubblico, la vendita di articoli sportivi, a valenza turistica o prodotti tipici (articolo 17).

Al riguardo, l'Autorità ricorda che, secondo l'articolo 6, commi da 1 a 3, del D.lgs. n. 38/2021¹, l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali *“deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”*. Ove intenda ricorrere a terzi, il Comune ne affida la gestione *“in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”*, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) e della normativa euro-unitaria vigente. Uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di accesso al mercato, sulla base del quale *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”* (articolo 3 del D.lgs. n. 36/2023). Il Codice dei contratti pubblici (di seguito, *“Codice”*) non consente infatti il ricorso all'affidamento diretto in caso di concessione di servizi, per il quale deve farsi ricorso a procedura pubblica (articolo 182) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187). Il ricorso ad affidamenti diretti in casi del genere è stato escluso anche dal MIT in due recenti pareri (n. 2409 e n. 2441 del 2024).

Il Codice, inoltre, supera la distinzione fra impianti privi o aventi rilevanza economica. Anche il TAR Emilia Romagna - Sezione Parma ha proprio sottolineato che *“la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l'affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all'art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Allora, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dall'art. 187 [...], ferma restando l'opzione dell'ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice”*². Pertanto, la regola da seguire è l'evidenza pubblica, potendo rilevare gli aspetti associativi e sportivi locali in sede di criteri e di attribuzione del punteggio da valutare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In questo quadro, con riferimento all'affidamento della gestione dello stadio San Lorenzo, l'Autorità osserva che il Comune ha effettivamente indetto una gara a marzo 2024 in relazione a un impianto compreso nell'elenco di quelli privi di rilevanza economica di cui al citato Regolamento, coerentemente con il nuovo quadro normativo che prevede in ogni caso, anche per tali impianti, un confronto competitivo, eventualmente con modalità meno onerose.

¹ Decreto di *“Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*.

² Cfr. sentenza TAR Parma, n. 155/2024.

Tuttavia, il bando ha previsto requisiti di partecipazione eccessivamente e indebitamente restrittivi - in quanto ammette esclusivamente soggetti iscritti alla FIGC - rispetto a quanto previsto sia dal Regolamento sia dal D.lgs. n. 38/2021. Il legame introdotto nel bando tra realtà associative sportive e federazione sportiva di riferimento risulta tale da escludere altri soggetti non iscritti alla FIGC³. Inoltre, il bando ha introdotto un ulteriore elemento di restrittività non presente neppure nel Regolamento, ammettendo a partecipare soltanto operatori con sede nel territorio del Comune e dando preferenza a quelli ivi attivi. Il doppio requisito (di operatività e sede) su base territoriale risulta idoneo a limitare indebitamente il numero dei potenziali partecipanti, rendendo così vano il ricorso a una procedura competitiva. In effetti, nonostante la presenza di altre associazioni sportive operanti anche in territori limitrofi, è peculiare che la gara abbia ricevuto soltanto l'offerta dell'affidatario.

Requisiti di selezione su base territoriale risultano indebitamente discriminatori e sono espressamente vietati dagli articoli 3, 41, 117, comma 2, lettera e), e 120 della Costituzione, dagli articoli 56 e 49 del TFUE in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché dalle norme di liberalizzazione intervenute proprio per sancire e tutelare la libertà di iniziativa economica, riconducibili agli articoli 10 e 12 del D.lgs. n. 59/2010, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, e all'articolo 34 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), in forza del quale *“ogni misura adottata dai pubblici poteri e idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza è giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita, nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive”*⁴.

La consapevolezza di non dover fronteggiare un effettivo confronto competitivo ha permesso all'unico partecipante di aggiudicarsi l'affidamento con un'offerta pari alla base d'asta, di importo estremamente contenuto. A ciò si aggiunga l'indebito vantaggio ricevuto dall'affidatario in ragione del peculiare regime economico previsto: questi, ai sensi del Regolamento, trattiene tutti gli introiti per l'uso dell'impianto e dell'eventuale esercizio di attività collaterali, mentre non sostiene, in virtù del bando, le voci di costo più rilevanti, ovvero quelle per energia elettrica, che restano a carico del Comune.

Inoltre, poiché il bando richiama il Regolamento, non può escludersi che l'affidamento della gestione dello stadio possa comprendere anche attività commerciali collaterali, quali scuola calcio, bar/ristoro ecc. (articolo 17 del Regolamento), che potrebbero essere svolte a condizioni migliori anche da soggetti diversi dall'affidatario dell'impianto.

Infine, tenuto conto della sostanziale prosecuzione del rapporto con il precedente affidatario diretto, in essere già da quindici anni, e del fatto che il bando non prevede interventi di sorta che possano

³ Cfr. in tal senso, il parere AS1118 - *Comune di Lerici (SP) - Gestione dell'impianto natatorio* del 18 dicembre 2013, in Bollettino n. 13/2014.

⁴ Cfr., *ex multis*, i pareri AS1928 - *Comune di Bagnoli Irpino (AV) - Regolamento comunale per il noleggio senza conducente veicoli vari* del 17 novembre 2023, in Bollettino n. 46/2023; AS1863 - *Regione Sicilia - Contributi per imprese operanti nei settori dell'editoria cartacea e digitale delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa* del 2 settembre 2022, in Bollettino n. 39/2022; AS1747 - *Unioncamere - Esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare* del 20 aprile 2021, in Bollettino n. 20/2021; AS1584 - *Comune di Subiaco (RM) - Affidamento e proroga del servizio di gestione degli impianti di risalita sciistici a favore della società Livata 2001* del 2 maggio 2019, in Bollettino n. 20/2019; la segnalazione AS1623 - *Comune di Nago Torbole (TN) - Assegnazione plesso sportivo* del 29 ottobre 2019, in Bollettino n. 46/2019 e il parere AS1118, cit..

giustificare neppure la durata iniziale di quattro anni, l'Autorità osserva che tale durata risulta eccessivamente e ingiustificatamente lunga, e quindi non proporzionata, in violazione dell'articolo 178 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 19 del D.lgs. n. 201/2022. Tali disposizioni codificano espressamente il principio della durata limitata e determinata degli affidamenti e il principio di proporzionalità, in base ai quali la durata degli affidamenti comunque non deve eccedere il tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti e a remunerare i capitali investiti, principio ripetutamente affermato dall'Autorità nei suoi interventi di *advocacy*⁵.

In conclusione, l'Autorità auspica che, al fine di superare le criticità concorrenziali derivanti da quanto sopra evidenziato, il Comune provveda a intraprendere le iniziative di controllo e revisione per ripristinare condizioni di concorrenza nelle procedure di affidamento degli impianti comunali. La presente Segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁵ Cfr. la segnalazione AS1924, *Comune di Milano - Affidamento alla società Milanosport del servizio di gestione degli impianti sportivi e ricreativi* del 24 ottobre 2023, in Bollettino n. 43/2023.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP373 - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE

Provvedimento n. 31473

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il proprio provvedimento del 28 gennaio 2025 (caso IP373), con il quale è stata irrogata all'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. la sanzione di 100.000 euro per l'inottemperanza alla precedente delibera dell'Autorità del 5 luglio 2022, n. 30224 (caso PS11743);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2025, n. 862, che ha annullato la sentenza del TAR per il Lazio del 19 aprile 2023, n. 12817 e, per l'effetto, in riforma di quest'ultima, ha annullato, altresì, il provvedimento dell'Autorità del 5 luglio 2022, n. 30224;

VISTA l'istanza del 5 febbraio 2025 con la quale l'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. ha chiesto l'annullamento in autotutela del provvedimento del 28 gennaio 2025, n. 31449, notificato il 4 febbraio 2025;

CONSIDERATO, dunque, che, per effetto di tale sentenza del Consiglio di Stato, risulta venuto meno il provvedimento originario sulla base del quale era stato deliberato il provvedimento di inottemperanza citato;

RITENUTO, pertanto, che l'istanza di annullamento del provvedimento del 28 gennaio 2025, n. 31449, alla luce della menzionata decisione del Consiglio di Stato sia suscettibile di essere favorevolmente valutata in ragione della caducazione del provvedimento sanzionatorio originario sulla base del quale era stata accertata l'inottemperanza;

RITENUTO, infine, sussistente il pubblico interesse ad evitare la prosecuzione di un contenzioso avente ad oggetto il profilo rappresentato nell'istanza di autotutela;

DELIBERA

l'annullamento del provvedimento del 28 gennaio 2025, n. 31449 (caso IP373).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12851 - TALEA GROUP-PROBLEMATICHE VARIE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in relazione al procedimento PS12851.

I. LE PARTI

La società Talea Group S.p.A. [P.I. 02072180504] (Talea o Professionista), attiva nel settore del commercio elettronico di parafarmaci e di farmaci da banco ed operante, tra l'altro, attraverso i siti *farmae.it* e *amicafarmacia.com*, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo.

Federconsumatori, associazione di consumatori, in qualità di segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

La società Talea Group S.p.A., nell'esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette consistenti nella presentazione non corretta di prodotti come disponibili mentre in realtà questi non sono presenti nei magazzini della società, nella ritardata o mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori, nell'annullamento unilaterale degli ordini, nel ritardato rimborso e nella mancata assistenza post-vendita.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 25 febbraio 2025, Prot. n. 13988, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 61 del Codice del consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 11 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione D del Dipartimento Tutela del Consumatore - 2 e il riferimento PS12851.

CONFLITTO DI INTERESSI

SII1323 – GENNARO SANGIULIANO-MINISTRO DELLA CULTURA - PARERE POST CARICA

Roma, 6 febbraio 2025

Oggetto: *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 20 gennaio 2025.*

Egregio Professore,

in data 20 gennaio 2025 è pervenuta in Autorità una nota, con la quale la S.V. richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Ministro della Cultura, da Lei ricoperta sino al 6 settembre 2024, e l'assunzione della carica di componente del Comitato per le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli ("*Neapolis 2500*").

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 4 febbraio 2025, ha deliberato il seguente parere.

La fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 4, seconda parte, della legge n. 215/2004, in base al quale "*l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

In base a tale disposizione normativa, i divieti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), della legge, concernono:

- l'assunzione di cariche e uffici, nonché lo svolgimento di altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico anche economici;
- l'assunzione di cariche e uffici, nonché lo svolgimento di altre funzioni comunque denominate ovvero l'esercizio di compiti di gestione in società aventi fini di lucro;
- l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con l'attività di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici e privati.

In proposito, si rileva che, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, il Comitato in questione appare presentare le caratteristiche di un ente pubblico di natura culturale e, in quanto tale, appare rientrare tra le esclusioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 215/2004, il quale fa riferimento all'art. 1, comma 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60¹.

¹ I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. Sono escluse dal divieto le cariche in **enti culturali** assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948,

Nel caso di specie, l'Autorità rileva, inoltre, che per la carica in esame non sia prevista alcuna remunerazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che, allo stato attuale, non emergano incompatibilità in merito all'assunzione della carica in esame.

L'Autorità si riserva di valutare la persistenza dei requisiti che escludono l'incompatibilità dell'eventuale nomina nel Comitato con il precedente incarico di governo, alla luce della definizione puntuale dei compiti e delle modalità di funzionamento del Comitato come saranno definite nel decreto ministeriale cui fa riferimento il DL n. 113/2024.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve "eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

VARIE

CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2025

Provvedimento n. 31468

L'AUTORITÀ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 marzo 2025;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma *7-ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. *5-bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma *7-quater* dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. *5-bis*, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma *7-ter*;

VISTA la delibera n. 31092 del 5 marzo 2024 con la quale l'Autorità ha fissato la percentuale del contributo per il 2024 allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che le esigenze di funzionamento dell'Autorità previste per l'esercizio 2025 e il rispetto degli equilibri di bilancio assicurato per il triennio di programmazione consentono una riduzione dell'aliquota di contribuzione, per il 2025, fissandola nella misura dello 0,057 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma *7-quater*, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2025;

DELIBERA

1. di ridurre per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità fissandola nella misura dello 0,057 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 285.000,00 euro.

La presente delibera sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 10 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
